

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

179° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag. 5
2° - Giustizia	» 48
4° - Difesa	» 69
5° - Bilancio	» 73
6° - Finanze e tesoro	» 84
7° - Istruzione	» 100
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 106
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 114
10° - Industria	» 124
11° - Lavoro	» 128
12° - Igiene e sanità	» 135
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 142

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 151
---------------------------------	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Regionali	Pag. 153
Mafia	» 155
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 197
Belice	» 198

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 202
4° - Difesa - Pareri	» 207
10° - Industria - Pareri	» 208
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 209

CONVOCAZIONI	Pag. 210
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,55.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0021ª)

La Giunta esamina il seguente documento:

Doc. IV-ter, n. 3: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Claudio Regis, per il reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 1 e seguenti della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (diffamazione col mezzo della stampa).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore Claudio REGIS che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli rivolgono domande i senatori BERTONI e MARCHETTI.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, infine, incarica il senatore Bertoni di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prende quindi in esame l'ordinanza inviata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con la quale si dichiara la manifesta infondatezza della questione relativa all'applica-

bilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata in ordine a giudizi espressi dal senatore Carmine Mancuso nel corso di una trasmissione televisiva.

(A008 000, C21*, 0006°)

Prendono la parola i senatori RUSSO, MARCHETTI, DIANA, BERTONI, GARATTI ed il PRESIDENTE.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 267, delibera, all'unanimità, di richiedere gli atti del procedimento a carico del senatore Mancuso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21*, 0018°)

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un reclamo elettorale riguardante le elezioni svoltesi nella regione Lazio, reclamo del cui esame è incaricato il senatore Marchetti, relatore per la suddetta Regione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCLEDÌ 19 LUGLIO 1995

144^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

indi del Vice Presidente

MARINELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti, per la giustizia Ricciardi, per l'interno Scivoletto e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,50.

**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1953, IN MATERIA DI RIFORMA PENSIONISTICA
(R034 005, C01^a, 0002^a)**

Il senatore MARCHETTI chiede che il Presidente si faccia interprete presso il Presidente del Senato perchè il disegno di legge n. 1953 venga assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni affari costituzionali e lavoro.

Il presidente CORASANITI avverte che il disegno di legge stesso è stato assegnato alla competenza consultiva della Commissione, ma non ha difficoltà a rappresentare al Presidente del Senato un diverso orientamento.

Il senatore PERLINGIERI fa presente che la Sottocommissione per i pareri ha chiesto la rimessione alla Commissione plenaria dell'esame del disegno di legge in titolo. Fa altresì presente che il ministro per la funzione pubblica Frattini, nel corso della seduta odierna della Sottocommissione, ha sollecitato la ripresa del disegno di legge n. 777 di riordinamento della pubblica amministrazione. Consente comunque con la richiesta espressa dal senatore Marchetti.

Si dichiarano favorevoli alla proposta del senatore Marchetti anche i senatori PIERONI e MAGLIOZZI. Esprime la propria contrarietà il senatore CASADEI MONTI.

Il presidente CORASANITI assicura quindi che rappresenterà al Presidente del Senato l'orientamento emerso in seno alla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1706) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il senatore CASADEI MONTI, richiamando il parere favorevole da ultimo espresso dalla Commissione bilancio. Raccomanda alla Commissione un sollecito esame del disegno di legge, che fa seguito ad analoghe intese concluse con altre confessioni religiose.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si rimette alle considerazioni del relatore.

Dopo gli annunci di voto favorevole dei senatori PERLINGIERI, FIEROTTI, VILLONE, PASQUINO, PIERONI, SCALONE e BRICCARIELLO, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(1250) Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore VILLONE informa di aver elaborato un nuovo testo del provvedimento che pone informalmente a disposizione dei Commissari in vista di una ripresa dell'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(374) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(801) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(1375) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore SCALONE precisa di aver definito anacronistica la disposizione costituzionale nel suo significato attuale, ma egli è consapevole del fatto che essa, all'atto dell'approvazione della Costituzione, rivestiva invece una forte importanza politica.

Interviene quindi il senatore PASQUINO chiedendosi se, con la proposta di soppressione della XIII disposizione, non si intenda da parte di alcune forze politiche alimentare un dubbio sulla stessa forma repubblicana dello Stato. Raccomanda comunque di proseguire nell'esame in modo da constatare l'orientamento prevalente della Commissione.

Il senatore PERLINGIERI sostiene che la XIII disposizione aveva una giustificazione storica che, a distanza di molti lustri, appare addirittura in contrasto con lo spirito informatore della Costituzione e con i principi costitutivi dell'Unione europea. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole auspicando che si possa registrare una larga convergenza.

Il senatore PIERONI, prendendo la parola sull'ordine dei lavori chiede che, secondo quanto convenuto, si proceda nell'esame del disegno di legge n. 1600.

La senatrice BRICCARELLO, pur dicendosi favorevole a riprendere l'esame del disegno di legge n. 1600, si dice convinta dell'opportunità di concludere al più presto anche l'esame dei disegni di legge in titolo.

Dà assicurazioni in proposito il PRESIDENTE.

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il sottosegretario RATTI chiede preliminarmente l'accantonamento dell'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

Il senatore VILLONE domanda a sua volta di esaminare l'emendamento 8.0.6 del relatore, il quale prevede una delega legislativa in materia di riforme del codice della navigazione.

Il sottosegretario RATTI invita la Commissione a rinviare la trattazione di questa materia, dovendo egli sottoporre l'emendamento alla valutazione dell'amministrazione interessata.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20, al quale non sono stati presentati emendamenti, e sul quale conviene la Commissione che, del pari, conviene sull'articolo 21.

All'articolo 22, l'emendamento 22.1 è fatto proprio dal relatore, che si esprime favorevolmente. Si dichiara contrario il sottosegretario

RATTI, in quanto la modifica incide su una norma introdotta alla Camera dei deputati.

Il relatore **PERLINGIERI**, rispondendo a una richiesta di chiarimento del senatore **VILLONE**, afferma che l'avviso delle facoltà universitarie enunciate nell'emendamento e del CNR non può che giovare all'approfondimento della materia trattata dall'articolo.

L'emendamento è tuttavia respinto; è accolto l'articolo 22.

Senza discussione, sono accolti, con separate votazioni, gli articoli 23 e 24.

All'articolo 25, il **RELATORE** si esprime in senso favorevole sull'emendamento 25.1. Del pari annunciano il loro voto favorevole i senatori **VILLONE** e **MAGLIOZZI**. Fa presente la propria contrarietà il sottosegretario **RATTI** in quanto trattasi di competenza che non appartiene al Ministero per le risorse agricole e che, in precedenza, non era stata propria nemmeno del Ministero dell'agricoltura.

L'emendamento 25.1 è accolto e così l'articolo 25 nel testo modificato.

Il senatore **MAGLIOZZI** aggiunge la propria firma all'emendamento 26.1 al quale il relatore si dichiara favorevole, il Governo contrario.

L'emendamento 26.1 è accolto e così l'articolo 26 nel testo modificato. Senza discussione sono accolti gli articoli 27, 28 e 29, con separate votazioni.

All'articolo 30, il senatore **PIERONI** illustra l'emendamento 30.1, nonché l'emendamento 31.1, di analogo contenuto, motivandoli con esigenze di tutela degli animali destinati alla macellazione. Aderiscono i senatori **SPERONI** e **CASADEI MONTI**.

Il sottosegretario **RATTI** assicura che la direttiva europea, della quale si provvede alla esecuzione, mira a tutelare gli animali in genere, finalità non esattamente evidenziata nella rubrica dell'articolo 30.

Il senatore **PIERONI** precisa che l'emendamento 30.1 è stato rivolto ai soli animali destinati ad uso alimentare; se è vero quanto sostenuto dal rappresentante del Governo non avrebbe giustificazione la disposizione dell'articolo 31.

Il presidente **CORASANITI** accerta che la rubrica dell'articolo 30 traduce il titolo della direttiva comunitaria interessata, chiarendo poi che essa riguarda gli alimenti destinati agli animali.

Il senatore **PIERONI** ritira di conseguenza l'emendamento 30.1 e il sottosegretario **RATTI** propone una riformulazione della rubrica dell'articolo 30 (30.Tit.1), che viene accolta. È così accolto l'articolo 30.

Sull'emendamento 31.1, il sottosegretario RATTI ribadisce la sua contrarietà, in quanto la proposta contrasta con lo spirito della direttiva, favorevole alla liberalizzazione del settore, nella salvaguardia di speciali forme di macellazione osservate da certe confessioni religiose.

Il senatore FIEROTTI dichiara anch'egli la propria contrarietà, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione.

Il senatore PIERONI, rispondendo a una richiesta di chiarimento del senatore VILLONE, esclude che, in virtù del suo emendamento la norma venga a contrastare ai riti seguiti da particolari religioni, essendo poi esso ispirato alla finalità di tutelare gli animali.

Il sottosegretario RATTI aggiunge che l'intera disciplina relativa alla macellazione deve essere adeguata alla direttiva comunitaria senza preconstituire alcuna riserva a favore delle strutture esistenti, tenendo conto che la disciplina da attuare è ispirata a finalità protezionistiche nei confronti degli animali.

Il senatore CASADEI MONTI suggerisce che l'emendamento 31.1 venga inteso come aggiuntivo e recante ulteriori criteri di delega.

I senatori SPERONI e FIEROTTI propongono modifiche di carattere formale all'emendamento stesso, accolte dal senatore PIERONI, il quale aderisce anche alla proposta del senatore CASADEI MONTI (31.1 nuovo testo).

L'emendamento è accolto e così l'articolo 31 nel testo modificato.

Senza discussione, col parere favorevole del RELATORE, è accolto l'emendamento 31.0.1. È altresì accolto l'articolo 32.

All'articolo 33 il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento soppressivo 33.2. Contrario è anche l'avviso del sottosegretario STELLA RICHTER, il quale ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 24 giugno 1994.

Posto in votazione, l'emendamento non è accolto. È invece approvato l'emendamento 33.1, con il parere favorevole del Governo. È di conseguenza dichiarato assorbito l'emendamento 33.3 ed è accolto l'articolo 33 nel testo modificato.

L'articolo 34, una volta dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore l'emendamento 34.1, è accolto. Senza discussione è del pari accolto l'articolo 35.

All'emendamento 35.0.1, il senatore VILLONE chiede un chiarimento in merito ai destinatari della disposizione. Risponde il sottosegretario STELLA RICHTER, secondo il quale la norma ha una portata generale e riguarda tutti gli operatori interni al ciclo.

Il senatore PIERONI illustra il proprio subemendamento 35.0.1/1.

Il senatore **CASADEI MONTI** rileva alcune difficoltà applicative della disposizione recata dal subemendamento.

Il senatore **VILLONE** ritiene che una disciplina più flessibile potrebbe essere stabilita per i piccoli imballaggi.

Il senatore **PIERONI** non esclude che in concreto si diano casi di opportuna deroga alla normativa.

Il sottosegretario **STELLA RICHTER** precisa che le disposizioni in esame hanno lo scopo di ridurre, non già di eliminare, l'impatto ambientale degli imballaggi, contemplando pertanto un certo margine di non realizzazione.

Ad avviso del senatore **VILLONE** si potrebbe tener conto, comunque, della natura e della dimensione degli imballaggi, al fine di prevenire inconvenienti applicativi.

Il senatore **CASADEI MONTI** condivide l'obiettivo sotteso al subemendamento 35.0.1/1, che peraltro risulta inadeguato nell'individuazione delle competenze amministrative.

Il senatore **PIERONI**, a tale riguardo, osserva che in sede di esercizio della delega legislativa, la questione potrà essere risolta adeguatamente dal Governo.

Secondo il presidente **CORASANITI** la definizione di obiettivi quantitativi costituisce normazione diretta, e non già delegazione legislativa.

Il senatore **DE MARTINO** Guido ritiene che il subemendamento in esame dovrebbe essere più correttamente riferito alla lettera *d*), integrandone il contenuto. Si tratta, peraltro, di criteri eccessivamente rigidi, e invita di conseguenza il proponente a ritirare il subemendamento.

Il presidente **CORASANITI** osserva che la finalità del subemendamento potrebbe essere assunta nella lettera *a*), senza indicare i limiti quantitativi.

Il senatore **PIERONI** precisa che i limiti di recupero sono fissati in tutte le normative europee.

Concorda il senatore **SPERONI**.

Il senatore **FIEROTTI** domanda al proponente in base a quali criteri siano fissati i limiti percentuali indicati nel subemendamento.

Il senatore **PIERONI** conferma che tali limiti sono tratti dalle altre normative vigenti nei paesi europei.

Il subemendamento 35.0.1/1, posto in votazione, viene quindi accolto dalla Commissione, che successivamente approva anche l'emendamento 35.0.1 nel testo integrato.

Il subemendamento 35.0.2/1, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, è accolto dalla Commissione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo.

È accolto anche l'emendamento 35.0.2, nel testo modificato, previo favorevole avviso del RELATORE.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 36.1, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, sul quale il RELATORE e il sottosegretario STELLA RICHTER si pronunciano in senso favorevole. Parimenti approvato è l'emendamento 36.2, fatto proprio dal senatore VILLONE, dopo che il RELATORE si è pronunciato in senso favorevole e il rappresentante del Governo ha manifestato il proprio avviso contrario.

La Commissione approva l'articolo 36, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che il Governo ha presentato nuovi emendamenti, riferiti in particolare agli articoli 37 e 38, sui quali invita la Commissione a pronunciarsi in punto di ammissibilità.

Il relatore PERLINGIERI ritiene inopportuno ammettere tali emendamenti, pur proposti dopo molto tempo dalla scadenza del termine convenuto dalla Commissione, in una forma impropria, in quanto sottoscritti da un singolo Sottosegretario.

Il sottosegretario STELLA RICHTER precisa che gli emendamenti sono da attribuire al Governo in quanto tale, che egli è legittimato a rappresentare in sede parlamentare, e sono stati comunque sottoposti alla preventiva valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile ammettere l'esame degli emendamenti, purchè ciò non costituisca un precedente, al fine di agevolare il successivo lavoro dell'Assemblea, su un testo normativo particolarmente complesso. Quanto alla titolarità degli emendamenti, ritiene che si tratti di un problema di pertinenza del Governo.

Si conviene, quindi, di ammettere l'esame degli emendamenti in questione.

Il relatore PERLINGIERI si dichiara contrario all'emendamento 37.5, che viene successivamente accolto dalla Commissione.

Il senatore VILLONE, quindi, fa proprio l'emendamento 37.1, modificandolo in senso integrativo e riformulando, su invito del RELATORE, il riferimento agli esperti (emendamento 37.1 nuovo testo). L'emendamento, sul quale il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione, viene successivamente approvato.

L'emendamento 37.6 è illustrato dal sottosegretario STELLA RICHTER, che sottolinea l'esigenza di coinvolgere il Ministero dei lavori pubblici, con particolare riguardo ai prodotti per le costruzioni.

Il senatore VILLONE obietta che il meccanismo del concerto si è rivelato inefficace nell'esperienza concreta, risolvendosi spesso in un potere di veto.

Il sottosegretario STELLA RICHTER ritiene che tale meccanismo procedimentale consenta, viceversa, la definizione più adeguata del contenuto dei provvedimenti.

Ad avviso del senatore DE MARTINO Guido, l'emendamento non innova la disciplina procedimentale, ma si limita ad integrarla coinvolgendo un altro Ministero.

Il senatore VILLONE domanda al rappresentante del Governo se non fosse preferibile optare per una conferenza dei servizi.

Il sottosegretario STELLA RICHTER replica che nell'esperienza concreta la conferenza dei servizi determina inconvenienti superiori a quelli annessi al concerto.

Il senatore VILLONE opina che l'estensione delle autorità competenti riduce comunque l'efficienza amministrativa.

Il relatore PERLINGIERI si dichiara contrario all'emendamento, che viene poi approvato dalla Commissione.

L'emendamento 37.2, fatto proprio dal senatore VILLONE, è da questi riformulato in senso integrativo del comma 3, piuttosto che soppressivo, in conformità al nuovo testo dell'emendamento 37.1, dianzi accolto (emendamento 37.2 nuovo testo).

Il relatore PERLINGIERI ritiene preferibile la soppressione del comma 3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole all'emendamento 37.2 (nuovo testo), che viene poi approvato dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 37.7, esso è accolto dalla Commissione, dopo che il RELATORE ha manifestato il proprio avviso contrario.

Sull'emendamento 37.3, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, il RELATORE si rimette alla Commissione e il rappresentante del Governo si pronuncia in senso favorevole: l'emendamento viene quindi approvato.

Parimenti approvato è l'emendamento 37.4, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, sul quale il sottosegretario STELLA RICHTER ha manifestato l'avviso contrario del Governo.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 37, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Gli emendamenti 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 e 38.1 sono fatti propri dalla senatrice BRICCARELLO nella momentanea assenza di un rappresentante del Governo: essi sono quindi approvati dalla Commissione, con separate votazioni, previo favorevole avviso del RELATORE.

Quanto all'emendamento 38.6, il relatore PERLINGIERI si dichiara contrario.

Parimenti contrario è l'avviso del senatore VILLONE.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'articolo 38 nel testo modificato, nonchè gli articoli 39 e 40, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Quanto al subemendamento 40.0.1/1, il senatore PIERONI ne motiva la finalità, condivisa dal senatore VILLONE, che domanda chiarimenti sulla lettera *b*) dell'articolo 40-*bis*, proposto dal Governo, nonchè sulla lettera *d*), con particolare riguardo all'eventuale coinvolgimento delle regioni interessate.

Il sottosegretario RATTI precisa che si tratta rispettivamente di diritti minerari, concessi in esclusiva all'Ente nazionale idrocarburi, e di una destinazione che non dovrebbe riguardare le regioni interessate. A tale ultimo proposito, peraltro, si riserva di svolgere uno specifico accertamento.

Il relatore PERLINGIERI esprime il proprio consenso al subemendamento 40.0.1/1, al quale si dichiara contrario il sottosegretario RATTI.

Il subemendamento viene quindi approvato, come anche l'emendamento 40.0.1, sul quale il RELATORE ha manifestato il proprio avviso favorevole.

Quanto all'emendamento 41.1, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, il relatore PERLINGIERI si dichiara favorevole, mentre il sottosegretario RATTI esprime l'avviso contrario del Governo, ritenendo preferibile mantenere la disposizione nell'articolo 41, al fine di evitare equivoci interpretativi.

Il senatore VILLONE, quindi, ritira l'emendamento 41.1.

La Commissione, con separate votazioni, approva gli articoli 41 e 42.

L'emendamento 42.0.1 è del pari approvato, con il favorevole avviso del RELATORE.

L'emendamento 43.1, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, è approvato dalla Commissione, con il parere fa-

vorevole del RELATORE e il contrario avviso del rappresentante del Governo, che paventa conseguenze di ordine finanziario.

Quanto all'emendamento 43.2, fatto proprio dal senatore VILLONE, esso viene approvato dopo che il sottosegretario RATTI ha manifestato l'opinione contraria del Governo.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 43 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Sull'emendamento 44.2 si pronuncia favorevolmente il relatore PERLINGIERI, che ritiene preferibile la competenza delle autorità doganali, in luogo dell'intervento di un corpo militare, quale la Guardia di finanza.

Il senatore FIEROTTI motiva l'emendamento, reputando ragionevole rafforzare le competenze esistenti.

Il senatore SPERONI condivide viceversa l'emendamento 44.3, rilevando che la competenza della Guardia di finanza non sarebbe affatto inopportuna.

Il senatore MAGLIOZZI si dichiara favorevole all'emendamento 44.2.

Il senatore VILLONE rileva l'esistenza di un conflitto di competenze tra apparati amministrativi, che ritiene preferibile risolvere a favore della Guardia di finanza, pur ritenendo inopportuna una disciplina di dettaglio, ai sensi dell'emendamento 44.3.

La senatrice BEDONI ritiene che la normativa specifica sia necessaria, al fine di assicurare capacità operativa al Nucleo speciale della Guardia di finanza. L'articolo 44, in ogni caso, è inadeguato allo scopo.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva che il comma 5, contenuto nell'emendamento 44.3, ripropone il problema della duplicazione di competenze.

Il senatore VILLONE conferma la propria preferenza per una disciplina non troppo dettagliata, tale da assicurare la necessaria flessibilità.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene che le frodi comunitarie abbiano comunque rilevanza penale e che le questioni sottese agli emendamenti in esame siano risolubili in riferimento alla normativa vigente in materia di funzioni di polizia giudiziaria. Si dichiara favorevole, comunque, agli emendamenti 44.4 e 44.5, proposti dal senatore VILLONE.

Il senatore FIEROTTI conferma l'opportunità di sopprimere l'articolo 44, ritenendo che la normativa e le competenze in materia doganale siano sufficienti allo scopo di contrastare le frodi comunitarie. In

via subordinata, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 44.1, mentre si dichiara contrario all'emendamento 44.3.

Il senatore VILLONE avanza l'ipotesi di una delega legislativa, che costituisca una soluzione intermedia tra il testo dell'articolo 44, eccessivamente riduttivo, e l'emendamento 44.3, troppo dettagliato.

Il sottosegretario RATTI ricorda che l'articolo 44 è il risultato di una lunga discussione svolta alla Camera dei deputati, alla quale il Governo ha assicurato un esito equilibrato, con la formulazione che è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento: essa tiene conto delle distinte competenze concorrenti in materia, come ad esempio quella dell'Arma dei carabinieri in tema di frodi alimentari. Sottolinea, comunque, che il Governo annette particolare importanza al Nucleo speciale della Guardia di finanza, mentre si riserva, in sede regolamentare, di disciplinare nel dettaglio le procedure operative.

Il senatore VILLONE comprende le finalità perseguite dal Governo, ma reputa inidoneo lo strumento normativo predisposto con l'articolo 44, che non può innovare la normativa vigente.

Il sottosegretario RATTI ritiene inopportuno modificare le competenze stabilite dalla legislazione vigente in sede di legge comunitaria.

Il senatore ROBUSTI ritiene che le competenze doganali non siano proprie della materia e ricorda che la questione è stata affrontata nell'esame del disegno di legge istitutivo dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), optando per il rafforzamento della capacità operativa del Nucleo speciale costituito presso la Guardia di finanza.

Il relatore PERLINGIERI propone di sospendere l'esame dell'articolo 44, affidando ai proponenti degli emendamenti 44.3, 44.4 e 44.5, l'incarico di predisporre una delega legislativa in materia.

La Commissione conviene in tal senso.

Si riprende l'esame dell'articolo 19, precedentemente accantonato.

Il relatore PERLINGIERI dà conto dell'emendamento 19.2 (nuovo testo), diretto a integrare il codice civile, tenendo conto di alcune formulazioni contenute nell'emendamento 19.3, proposto dal Governo. Si sofferma, quindi, su alcune disposizioni non coincidenti con il testo del Governo, con particolare riferimento al preavviso senza giustificato motivo per il recesso da contratti aventi ad oggetto servizi finanziari, alla presunzione negativa della natura vessatoria delle clausole contrattuali derivanti da convenzioni internazionali, all'inefficacia delle clausole vessatorie, alla commissione per l'accertamento della natura vessatoria delle clausole contrattuali.

Su tale ultima questione, il senatore FIEROTTI invita il relatore a rinunciare alla propria proposta, anche in considerazione del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio.

La senatrice BRICCARELLO, viceversa, ritiene opportuno istituire la commissione, secondo la proposta del relatore.

Il sottosegretario RICCIARDI rileva la sostanziale coincidenza tra il testo del Governo, predisposto con l'emendamento 19.3, e il testo proposto dal relatore: si sofferma su alcune differenze, relative in particolare alla vessatorietà di clausole di disdetta eccessivamente anticipate, al momento della determinazione del prezzo, ai motivi di recesso nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, ai rapporti tra venditori e fornitori, ai sensi dell'articolo 1469-*quinquies*, alla legittimazione delle associazioni dei consumatori, alla commissione di controllo proposta dal relatore. Su tali aspetti, manifesta un'opinione dissenziente dalla formulazione del relatore, riservandosi di predisporre una serie di subemendamenti per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1600**Art. 8.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei principi e criteri direttivi di cui ai commi seguenti, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, del Regolamento, per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1441, nonchè le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri stati membri, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;

b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;

c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuri-

diche, alle società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non se siano proprietarie, trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che l'articolo 754, 758, primo comma, e 762 pongono a carico del proprietario;

e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;

f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;

g) traslazione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;

h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un'aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed a autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;

i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonchè attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

8.0.6

IL RELATORE

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

*(Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina delle clausole abusive conformemente alla direttiva;

b) definire le abusività di una clausola quando non è stata oggetto di specifica trattativa e determina un significativo squilibrio negli obblighi e diritti derivanti dal contratto;

c) stabilire le condizioni per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole;

d) stabilire a carico del predisponente l'onere di provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa;

e) prevedere la nullità della clausola abusiva e le condizioni alle quali si estende all'intero contratto;

f) prevedere un elenco non tassativo di clausole, desumendolo dall'allegato alla direttiva, di cui si presume fino a prova contraria il carattere abusivo;

g) legittimare anche in via alternativa enti competenti e associazioni di consumatori alla proposizione di una azione volta all'accertamento della abusività ed alla conseguente inibitoria dell'inserzione delle clausole, prevedendo un procedimento giudiziario che offra garanzia di speditezza».

19.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

Dopo il capo XIV del titolo II del libro IV del codice civile è inserito il seguente:

CAPO XV

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

«Art. 1469-bis. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto del professionista;

2) escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

5) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo;

6) riconoscere al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista che recede di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

7) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

8) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitarne la tacita proroga o rinnovazione;

9) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

10) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

11) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

12) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

13) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto;

14) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

15) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

16) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

17) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

18) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore;

19) prevedere l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può in deroga ai numeri 7) e 10) del quarto comma:

1) recedere, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare le condizioni del contratto preavvisando entro un congruo termine il consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la presentazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, qualora vi sia un giustificato motivo, in deroga ai numeri 11) e 12) del quarto comma, il tasso d'interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 7), 10), 11) e 12) del quarto comma, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 11) e 12) del quarto comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Art. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione

ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole, o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469-quater. - (Forma e interpretazione)

La clausola proposta dal consumatore per iscritto deve essere sempre redatta in modo chiaro e comprensibile.

La clausola proposta al consumatore per iscritto si interpreta, nel dubbio, a favore del consumatore.

Art. 1469-quinquies. - (Nullità)

La clausola vessatoria inserita nel contratto tra il professionista ed il consumatore è inefficace.

Quando il contratto tra il professionista ed il consumatore presenta un legame stretto con il territorio di uno Stato dell'Unione europea, è inefficace la clausola contrattuale che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, anche nel caso di scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile.

Art. 1469-sexies. - (Azione inibitoria)

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o raccomandano condizioni generali di contratto e chiedere l'accertamento della vessatorietà delle clausole, in base alle norme del presente capo, e l'inibitoria del loro uso.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice decide con provvedimento di cui può essere ordinata la pubblicazione su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale».

All'emendamento 19.2, nel comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste dal successivo comma 10».

19.2/1

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, sopprimere il comma 10.

19.2/2

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, nel comma 10, sostituire il capoverso con i seguenti:

«1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la responsabilità di conoscere prima della conclusione del contratto;».

19.2/3

D'ALI, FIEROTTI

All'emendamento 19.2, sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono accertare d'ufficio ovvero accertano ad istanza del predisponente o di un'associazione di consumatori, la vessatorietà o non delle clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da professionisti o da associazioni di professionisti.

Competente all'accertamento è la camera di commercio nella cui circoscrizione ha la sede legale od il domicilio il professionista o l'associazione di professionisti predisponenti.

L'iniziativa dell'accertamento è riconosciuta esclusivamente alle associazioni significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Nell'ambito del controllo la camera di commercio sente il predisponente e le parti interessate che ne facciano richiesta accertando, entro il termine massimo di sessanta giorni, la non vessatorietà o la vessatorietà delle clausole esaminate, in questo caso può raccomandare la soppressione o la modifica delle clausole stesse.

Il predisponente, ovvero la camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente al controllo di cui sopra e le associazioni di consumatori in contraddittorio con il predisponente, possono chiedere l'accertamento giudiziale della vessatorietà o non di clausole inserite in condizioni generali di contratto. Il giudice, ove accerti la ves-

satorietà delle clausole, può, ad istanza di parte, disporre l'inibitoria del loro uso.

La legittimazione ad agire nei detti giudizi spetta esclusivamente alle associazioni di consumatori significativamente rappresentative degli interessi dei consumatori, avuto riguardo anche alla potenziale diffusione dei prodotti o dei servizi del professionista predisponente.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme relative alla disciplina dell'azione giudiziale di cui sopra. Tale disciplina dovrà essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura che offra garanzie di speditezza e di cui sia assicurata la necessaria pubblicità per consentire a tutti i soggetti legittimati di intervenire;

b) prevedere che la pronuncia giudiziale definitiva di accertamento positivo o negativo della vessatorietà delle clausole oggetto di accertamento ha efficacia nei giudizi aventi ad oggetto o che comportino l'accertamento, anche in via incidentale, della vessatorietà o meno delle medesime clausole, anche nei confronti degli altri soggetti legittimati all'azione che non hanno partecipato al giudizio, nonché a favore o contro singoli consumatori che abbiano aderito alle stesse clausole stipulando un contratto con il predisponente».

19.2/4

D'ALI, FIEROTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, in contrasto con la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. In relazione al contratto di cui al comma 1, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al comma 1.

3. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

2) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

3) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

4) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo,

5) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

6) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

7) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;

8) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

9) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

10) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

11) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

12) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

13) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

14) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

15) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

16) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 6 e 8 del comma 3:

1) recedere, qualora vi sia un valido motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un valido motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un valido motivo in deroga ai numeri 9 e 10 del comma 3, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

6. I numeri 6), 8), 9) e 10) del comma 3 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 9) e 10) del comma 3 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi ove previste dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.

7. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, o di regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero che siano riproduotive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della Comunità europea o la Comunità europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

8. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

9. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. L'ineffi-

cazia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro della Comunità europea.

10. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

11. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge. L'inibitoria può essere concessa ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

12. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di controllo delle clausole vessatorie. La Commissione è composta di undici membri:

a) un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, che la presiede;

b) due magistrati;

c) due giuristi esperti in materia di diritto o di tecnica dei contratti;

d) tre rappresentanti dei consumatori;

e) tre rappresentanti dei professionisti.

13. I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. La Commissione è incaricata di ricercare le clausole che sono vessatorie ai sensi dei commi 1 e seguenti.

14. Sono legittimati a presentare istanza di controllo le associazioni rappresentative di consumatori, i professionisti interessati, i tribunali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione può attivarsi anche d'ufficio.

15. La Commissione raccomanda la soppressione o la modifica delle clausole a suo giudizio vessatorie, l'inserzione di menzioni che appaiono

necessarie all'informazione del consumatore; una presentazione tale da rendere il contratto intellegibile ai consumatori. La Commissione individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali disposizioni di legge, qualora siano riprodotte in clausole contrattuali, che sono sottratte alla presente normativa. Le raccomandazioni sono pubblicate bimestralmente sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*. Qualora l'istanza provenga da un tribunale, la pubblicazione della raccomandazione non può intervenire che dopo la decisione nel merito.

16. La Commissione trasmette ogni anno i risultati della sua attività, con una relazione illustrativa e programmatica al Presidente del Consiglio dei ministri e propone le eventuali modifiche legislative o regolamentari ritenute auspicabili. Il regolamento di attuazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro IV del codice civile, è inserito il seguente:

CAPO XV

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Art. 1469-bis. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;

10) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

11) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

12) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

13) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

14) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

15) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

16) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari

o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

17) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

18) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

19) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

20) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

21) prevedere l'alienazione di un diritto e l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8 e 12 del comma 3:

1) recedere, qualora vi sia un valido motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un valido motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un valido motivo in deroga ai numeri 13 e 14 del comma 3, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 12), 13) e 14) del comma 3 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alla fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 13) e 14) del comma 3 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazioni e siano espressamente descritte.

Art. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre

clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola, non attiene nè alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge che siano riprodottrici di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della Comunità europea o la Comunità europea purchè, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469-quater. - (Forma e interpretazione)

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Art. 1469-quinquies. - (Inefficacia)

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro della Comunità europea.

Art. 1469-sexies. - (Azione inibitoria)

Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio, il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della presente legge. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

Art. 1469-septies. - (Commissione di controllo)

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di controllo delle clausole vessatorie. La Commissione è composta di undici membri:

- a) un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, che la presiede;
- b) due magistrati;
- c) due giuristi esperti in materia di diritto o di tecnica dei contratti;
- d) tre rappresentanti dei consumatori;
- e) tre rappresentanti dei professionisti.

I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. La Commissione è incaricata di ricercare le clausole che sono vessatorie ai sensi dei commi 1 e seguenti.

Sono legittimati a presentare istanza di controllo le associazioni rappresentative di consumatori, i professionisti interessati, i tribunali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione può attivarsi anche d'ufficio.

La Commissione raccomanda la soppressione o la modifica delle clausole a suo giudizio vessatorie, l'inserzione di menzioni che appaiono necessarie all'informazione del consumatore; una presentazione tale da rendere il contratto intellegibile ai consumatori. La Commissione individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali disposizioni di legge, qualora siano riprodotte in clausole contrattuali, che sono sottratte alla presente normativa. Le raccomandazioni sono pubblicate bimestralmente sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*. Qualora l'istanza provenga da un tribunale, la pubblicazione della raccomandazione non può intervenire che dopo la decisione nel merito.

La Commissione trasmette ogni anno i risultati della sua attività, con una relazione illustrativa e programmatica al Presidente del Consiglio dei ministri e propone le eventuali modifiche legislative o regolamentari ritenute auspicabili. Il regolamento di attuazione concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 22.

Al comma 1, lettera a), quattordicesimo rigo, dopo la parola: «farmaco», inserire le seguenti: «delle facoltà mediche, biologiche e farmacologiche delle Università italiane, e del Consiglio nazionale delle ricerche».

22.1

MENSORIO

Art. 25.

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreti del Ministro della sanità sono adottate» con le altre: «Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali adotta con decreti».

25.1

SALVATO, MARCHETTI, ORLANDO

Art. 26.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale».

26.1

MENSORIO

Art. 30.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «per la salute degli animali» aggiungere le seguenti: «destinati alla macellazione per uso alimentare».

30.1

ROCCHI, PIERONI, SELLITI, SALVATO, GUALTIERI, SIGNORELLI, MACERATINI, PALOMBI, MANCINO, SALVI, MANARA, BASTIANETTO, LASAGNA

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega)

30.Tit.1

IL GOVERNO

Art. 31.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ribadire di rispettare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi già previsti dalla normativa in vigore».

31.1

ROCCHI, SELLETTI, SALVATO, GUALTIERI, SIGNORELLI, MACERATINI, PALOMBI, MANCINO, SALVI, MANARA, BASTIANETTO, PIERONI, LASAGNA

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c)-bis confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa in vigore».

31.1 (Nuovo testo)

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141;

b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della Sanità, il quale deve essere emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Ambiente ogniquale volta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano.

c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto Superiore di Sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro.

31.0.1

IL GOVERNO

Art. 33.

Sopprimere l'articolo.

33.2

SALVATO, MARCHETTI, PUGLIESE, MANZI

Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento alla opportunità di integrare», con la seguente: «integrando», e sopprimere le parole: «delle possibili».

33.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento alla opportunità di integrare», con la seguente: «integrando», e le parole: «l'esame delle possibili» con le altre: «la definizione delle misure».

33.3

SALVATO, MARCHETTI, PUGLIESE, MANZI

Art. 34.

Sopprimere l'articolo.

34.1

BACCARINI

Art. 35.

All'emendamento 35.0.1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«n-bis) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50%;

n-ter) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera n-bis) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio».

35.0.1/1

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;

c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);

d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;

e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzione degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;

f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;

g) elaborare programmi nazionali di prevenzione al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;

i) definire le modalità di informazione agli utenti;

l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eliminazione;

n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato.

35.0.1

IL GOVERNO

All'emendamento 35.0.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio Nazionale Ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio Na-

zionale Ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio il comitato disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188 può disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.»

35.0.2/1

BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PREVOSTO, PAPPALARDO

«Art. 35-ter.

(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188, «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità»)

1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

«1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica artistica e tradizionale» in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica di qualità».

3. L'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 188 del 1990 è sostituito dal seguente:

«2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati attraverso:

- a) il Consiglio nazionale ceramico;
- b) i comitati di disciplinare;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

4. L'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 188 del 1990 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le altre produzioni, purchè effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità».

5. All'articolo 3 della citata legge n. 188 del 1990 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e un «registro dei produttori di ceramica di qualità» destinati alle iscri-

zioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta».

6. Il comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità».

7. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990 è sostituita dalla seguente: «c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;».

8. Il comma 3 dell'articolo 6 della citata legge n. 188 del 1990 è sostituito dai seguenti:

«3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.

4. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri e dei Comitati di disciplinare».

9. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei comitati previsti nei commi precedenti per quanto riguarda l'attività di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al quarto comma dell'articolo 3.».

35.0.2

IL GOVERNO

Art. 36.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e di controllo» aggiungere le seguenti: «attraverso un rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica».

36.1

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero ed in conformità alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni.»

36.2

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Art. 37.

Al comma 2, capoverso, nell'art. 3, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato», inserire le seguenti: «del Ministro dei lavori pubblici».

37.5

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, nell'Art. 3, comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti» con le seguenti: «nell'ambito di esperti altamente specializzati provenienti dal mondo accademico».

37.1PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Al comma 2, capoverso, nell'Art. 3, comma 1, dopo le parole: «nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti», aggiungere le seguenti: «nell'ambito di esperti altamente specializzati».

37.1 (Nuovo testo)

VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, comma 2, è così sostituito:

«Articolo 4. - (Organismi italiani di normalizzazione) - 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro, della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli Enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge, è esercitata, d'intesa con il C.N.R., dal Consiglio Superiore dei LL.PP., che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dei lavori pubblici. La vigilanza sarà rivolta anche alla verifica degli aspetti tecnici ed operativi dell'attività normativa degli enti medesimi.

37.6

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, nell'Art. 3, sopprimere il comma 3.

37.2

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Al comma 2, capoverso, nell'Art. 3, comma 3, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «ed esperti».

37.2 (Nuovo testo)

VILLONE

Al comma 3, capoverso, nell'art. 5, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei LL.PP.».

37.7

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso, nell'Art. 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali».

37.3

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Al comma 5, capoverso, nell'Art. 9, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi»; conseguentemente, nel comma 4 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

37.4

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Art. 38.

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla certificazione» sino a: «prevista», con le seguenti: «alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste».

38.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola: «certificazioni» con l'altra: «procedure».

38.3

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono a carico dei soggetti autorizzati» con le seguenti: «sugli organismi autorizzati sono a carico dei medesimi».

38.4

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo la parola: «relative», inserire le seguenti: «modalità di riscossione, nonchè le».

38.5

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I decreti applicativi del presente articolo dovranno prevedere l'abrogazione delle disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di marcatura CE, sentite le Amministrazioni interessate».

38.6

IL GOVERNO

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)»

38.1

IL GOVERNO

Art. 40.

All'emendamento 40.0.1, sopprimere la lettera g).

40.0.1/1

PIERONI, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparità di trattamento tra

diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;

b) soppressione entro il 31 dicembre 1996 del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e adozione entro la stessa data delle procedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;

c) predisposizione ed adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso alle aree da assegnare;

d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione;

e) determinazione per l'intero territorio nazionale di procedure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza;

f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi compresi le capacità tecniche ed economiche e le modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi;

g) ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, armonizzazione delle norme che disciplinano lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi per l'intero territorio nazionale, dando altresì attuazione, nei riguardi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 27 dicembre 1991.»

40.0.1

IL GOVERNO

Art. 41.

Al comma 1, sopprimere la lettera b). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, aggiungere la seguente lettera: «d-bis) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite e disporre gli obblighi di marcatura e le relative sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia.»

41.1

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Comunicazioni via satellite)

1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;

b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a);

c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;

d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;

e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;

f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmettenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;

g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;

h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, nonché il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE.

Conseguentemente aggiungere all'allegato A (Telecomunicazioni), la seguente direttiva:

Direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE con particolare riguardo alle comunicazioni via satellite.

42.0.1

IL GOVERNO

Art. 43.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità Europee, può avvalersi dell'ausilio di un apposito servizio interno, costituito per l'assolvimento dei compiti di accertamento, istruttori e per la verifica dell'adempimento della legislazione sulla concorrenza»

43.1

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO

Al comma 4, quarto rigo, sostituire le parole da «si avvale», fino al termine del comma con le seguenti: «attiva il servizio ispettivo interno di cui al comma 2, che agisce con i poteri istruttori e di verifica ad esso conferiti, ai sensi del presente articolo».

43.2

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PREVOSTO**Art. 44.***Sopprimere l'articolo.*

44.2

MANIS, FIEROTTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 44.**

1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri e al nucleo speciale di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. Il Nucleo Speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, di cui al precedente comma, ed istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, ha il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle Comunità europee e dello Stato italiano.

Il comando del Nucleo Speciale della Guardia di finanza ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Per la struttura e per le altre misure organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo Speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, si provvede con provvedimenti del Comandante Generale della Guardia di finanza adottati a norma della legge 23 aprile 1959 n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici».

3. Per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, nei confronti dei soggetti che pongono in essere operazioni influenti direttamente o indirettamente sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, gli appartenenti al Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie ed agli altri reparti della Guardia di finanza, deputati all'esecuzione dei controlli procedono secondo le norme e con le facoltà di cui ai de-

creti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle altre norme tributarie, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli. Quelli acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati anche ai fini comunitari e fiscali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in relazione alle norme che disciplinano il segreto.

5. Sono fatte salve tutte le competenze sulla prevenzione, il contrasto, la repressione delle frodi sul bilancio comunitario e in materia di mutua assistenza doganale, attualmente attribuite dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sia a livello centrale che periferico, al Corpo della Guardia di finanza o ad altri organismi ed enti.

6. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verifiche e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la repressione delle violazioni di cui al comma 2, ad eccezione dei controlli preventivi sulle operazioni doganali previsti dalle norme vigenti, degli accertamenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1522/89 del 29 maggio 1989, quando investono le competenze tecnico-amministrative degli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonché dei controlli contabili e cartolari a posteriori di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4045/89 del 21 dicembre 1989 sui finanziamenti erogati dal FEOGA - sezione Garanzia affidati al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. I funzionari degli altri Stati membri possono partecipare ai controlli a condizione di reciprocità. Il Nucleo speciale può, altresì, richiedere l'esecuzione di accertamenti all'estero, il cui esito può essere utilizzato anche a fini fiscali. Le richieste oggetto del presente articolo sono rivolte al Ministro delle finanze ovvero al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per le materie di sua competenza.

7. Il Nucleo speciale, per il tramite del Ministro delle finanze, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee e alle competenti autorità degli Stati membri l'acquisizione di notizie, dati e informazioni, con possibilità di utilizzarli anche ai fini fiscali.

8. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenentario di essi, si applica per ogni viola-

zione la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

9. Alle violazioni amministrative previste dal comma 8 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le modificazioni previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

10. Ferma restando l'autonomia operativa del Nucleo speciale e degli altri comandi della Guardia di finanza delegati all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle articolazioni e degli altri organismi nazionali e comunitari, che operano istituzionalmente nel settore della repressione delle frodi di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

44.3

BEDONI, FONTANINI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente».

44.4

VILLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che procede secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600».

44.5

VILLONE

All'emendamento 44.1, nel comma 1-bis, secondo rigo, dopo la parola: «richiesta», inserire le seguenti: «alle dipendenze funzionali dei competenti Dipartimenti del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato».

44.1/1

MAGLIOZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Nucleo speciale di cui al comma 1 opera esclusivamente in collaborazione con le Amministrazioni interessate e dietro loro specifica richiesta. Per un più efficace contrasto alle frodi in ambito doganale ad un corretto funzionamento del Mercato interno, il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, articolo, 6, lettera d), adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti idonei al migliore impiego delle risorse disponibili per un rafforzamento degli esistenti Servizi antifrode doganali anche a livello di ufficio doganale».

44.1

MANIS, FIEROTTI

Art. 46.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e per rendere più produttiva e rapida l'azione di recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

2. L'organico di tale ufficio è determinato con decreto interministeriale, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministro degli affari esteri ed è composto, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da 12 unità, 5 delle quali possono anche essere persone estranee alla Pubblica amministrazione».

46.0.1**BEDONI, FONTANINI, SPERONI**

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,00.

IN SEDE REFERENTE

(1875) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta di ieri.

Il relatore BECCELLI ritira l'emendamento 9.0.1.

Il presidente GUARRA comunica che la Commissione bilancio ha espresso avviso contrario agli emendamenti 9.0.1 (nuovo testo) e 9.0.1-bis.

Il relatore BECCELLI illustra gli emendamenti 9.0.1 (nuovo testo), 9.0.1-bis e 9.0.1-ter, auspicando che non vengano caducati da una dichiarazione di inammissibilità per estraneità all'oggetto dell'argomento. Sottolinea, al riguardo, che tali proposte emendative, se approvate, apporterebbero un significativo contributo per accelerare il corso della giustizia.

In senso contrario si esprimono i senatori LAFORGIA e RUSSO, che paventano indiretti, pur involontari, effetti di ripercussione negativa sul piano ordinamentale.

Il senatore GARATTI reputa auspicabile l'approvazione dell'emendamento 9.0.1-bis, che oltretutto riprende sostanzialmente il contenuto di un disegno di legge, da lui a suo tempo sottoscritto (n.767 «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura»), che parimenti mira a raf-

forzare con persone qualificate le strutture giudiziarie al fine di smaltire in tempi brevi le cause pendenti.

Il presidente GUARRA afferma che gli emendamenti aggiuntivi 9.0.1 (nuovo testo), 9.0.1-*bis* e 9.0.1-*ter* sono ammissibili.

Il senatore RUSSO lamenta una contraddizione fra i criteri assunti dalla presidenza di questa Commissione in tema di improponibilità ex articolo 97 del Regolamento nel corso della seduta di ieri rispetto a quelli adottati nella seduta odierna.

Il senatore Giovanni FABRIS reputa essere il disegno di legge n.767 più organico al testo del decreto dell'emendamento 9.0.1 (nuovo testo), che pur persegue un obiettivo simile. Ritiene quindi preferibile lavorare per trasfondere quel disegno di legge all'interno dell'articolato del decreto.

Il senatore BRIGANDÌ, pur aderendo a quanto dichiarato dal collega da ultimo intervenuto, suggerisce di approfondire il delicato problema sollevato dall'emendamento 9.0.1-*bis* ed auspica un abbassamento del limite massimo di età di cui all'emendamento 9.0.1 (nuovo testo).

Il senatore SCALONE richiama i commissari all'esigenza di accelerare i tempi di conversione del decreto in titolo. Con riferimento, poi, agli emendamenti presentati dal relatore esprime avviso favorevole alla loro approvazione.

Il senatore BUCCIERO riconosce la gravità del problema, ma nega fondatezza alla tesi di chi reputa essere l'emendamento 9.0.1 (nuovo testo) foriero di effetti dirimpenti.

Il senatore Giovanni FABRIS propone di riformulare l'emendamento 9.0.1 (nuovo testo).

Il proponente, relatore BECCELLI, approva la proposta.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso avviso contrario alla prospettata modifica dell'ordinamento giudiziario, interviene, a nome del Gruppo Progressisti-federativo, per dichiarazione di voto contrario il senatore RUSSO, il quale manifesta la più netta contrarietà all'emendamento, che si sarebbe dovuto dichiarare improponibile e che è altresì viziato nel merito, oltrechè poco efficace. Da ultimo, sottolinea che, se approvato, creerà molteplici complicazioni, giacchè il problema degli arretrati non viene affrontato in modo organico.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.1 (nuovissimo testo) è approvato.

Il relatore BECCELLI riformula l'emendamento 9.0.1-*bis*.

Il senatore PREIONI reputa essere preferibile non introdurre la cadenza triennale presso il Consiglio superiore della magistratura per l'assegnazione dei pretori ordinari, bensì ipotizzare un ritmo più serrato.

Il senatore SCALONE, in piena coerenza con la sua precedente dichiarazione, volta a favorire la rapida conclusione dell'esame, aderisce all'emendamento 9.0.1-*bis* (nuovo testo).

Il senatore RUSSO preannuncia voto contrario all'approvazione dell'emendamento, che, pur con l'avviso contrario del rappresentante del Governo, è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.0.1-*ter*, che è parimenti approvato.

Il senatore BECCELLI ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2, il quale però è fatto proprio dal senatore BRIGANDÌ.

Il senatore RUSSO solleva, ricordando le decisioni ieri assunte dalla presidenza, una questione di inammissibilità per estraneità.

Il presidente GUARRA dichiara inammissibili gli emendamenti 10.2, 10.0.1 e 10.0.3 e decaduto l'emendamento 10.0.2 per assenza dei proponenti.

Il senatore SCALONE ritira gli emendamenti da 10.0.4 a 10.0.22.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Il senatore RUSSO fa presente, a nome del Gruppo Progressisti-federativo, che, in coerenza con le decisioni della presidenza della Commissione, si dovrebbero dichiarare inammissibili i residui emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BUCCIERO replica che quegli emendamenti sono, invece, da reputarsi ammissibili in forza del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto, nel cui alveo vanno ad incidere.

Il senatore Giovanni FABRIS propone una riformulazione dell'emendamento 1.1, che è accolta dai proponenti.

Al chè i senatori FABRIS, SCALONE ed il relatore BECCELLI aderiscono all'emendamento 1.1 (nuovo testo). Il relatore BECCELLI ritira contestualmente l'emendamento 1.2.

Il senatore RUSSO ricorda l'impegno assunto dallo Stato verso quelle migliaia di persone che avevano accolto l'invito ad assumere le funzioni di giudice di pace. Ritiene quindi che rimodulare le competenze per valore, a pochissimo tempo dall'entrata in vigore della legge, avrebbe un effetto negativo sul piano pratico oltrechè su quello dell'immagine.

In senso contrario all'approvazione si esprime il sottosegretario MARRA, che paventa una vanificazione, se approvato, dello spirito della legge istitutiva del giudice di pace.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore PREIONI, mentre in senso contrario prende la parola il senatore BRUTTI, che difende la opzione di pochi anni fa del legislatore in favore del nuovo giudice onorario e sottolinea il carattere dirompente, in negativo, dell'emendamento in votazione.

Il relatore BECCELLI respinge la drammatizzazione operata dai colleghi del Gruppo Progressisti federativo e difende la validità dell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) è quindi accolto.

Il relatore BECCELLI ritira l'emendamento 1.2.

Il presidente GUARRA dichiara inammissibili gli emendamenti 1.3, 1.0.3 e 1.0.4.

Il senatore SCALONE ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3, accantonati nella seduta del 12 luglio.

Il presidente GUARRA dichiara decaduto l'emendamento 2.0.1 per assenza del proponente.

Il senatore GARATTI ritira l'emendamento 2.0.3.

Si procede all'esame degli emendamenti 7.2 (nuovo testo) e 7.1, accantonati nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario MARRA - in ordine all'emendamento 7.2 (nuovo testo) - paventa, pur comprendendo lo spirito dei proponenti, il rischio di effetti negativi e di un minore livello di garanzia.

Ciò udito, il senatore RUSSO lo ritira, riservandosi un approfondimento e l'eventuale ripresentazione in Assemblea.

Il presidente GUARRA dichiara decaduto l'emendamento 7.1, stante l'assenza del proponente.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, la Commissione dà mandato al senatore BECCELLI di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto in discussione con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1875**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n.374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma rispettivamente le parole 5 milioni e 30 milioni sono in entrambi i casi sostituite dalle seguenti: 10 milioni, inoltre».

1.1**GARATTI, SCOPELLITI SILIQUINI**

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n.374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma rispettivamente le parole 5 milioni e 30 milioni sono in entrambi i casi sostituite dalle seguenti: 7 milioni, inoltre».

1.1 (Nuovo testo)**GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI, FABRIS Giovanni, BECCELLI, SCALONE**

Al termine dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

«2. Il comma 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato»

1.2**BECCELLI, SILIQUINI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini della copertura dei posti tuttora scoperti nell'organico degli uffici del giudice di pace di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 21 novembre 1991, n.374, il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 12, quinto comma, della medesima legge per l'immissione del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione è prorogato al 30 aprile 1995».

1.3**VILLONE, RUSSO, SENESE**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dei regolamenti o degli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309».

1.0.1

SCALONE, SILIQUINI

«2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti parole:

“4) per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi condominiali”».

1.0.2

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Alla copertura dei posti vacanti nelle cancellerie del giudice di pace si provvede mediante immissione in ruolo del personale attualmente in servizio presso gli uffici di conciliazione, secondo le modalità già previste dal D.M. del 14 maggio 1992.

Il Ministro è autorizzato ad emanare entro 30 giorni il decreto di attuazione. In subordine provvede alla copertura dei posti vacanti nelle cancellerie del giudice di pace, assegnando alle stesse, il personale attualmente in servizio presso gli uffici di conciliazione fino all'esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

1.0.3

RUSO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374, come sostituito dall'articolo 11-bis- della legge 6 dicembre 1994, n.673, si inter-

preta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata dai messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari in servizio negli altri uffici giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

1.0.4

RUSSO

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il personale in servizio presso gli Uffici di Conciliazione alla data del 30 aprile 1995 è assegnato a detti uffici fino all'esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

2.0.1

PALUMBO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

L'articolo 166 del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n.353, è sostituito dal seguente: "Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria, o in udienza, il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 16, con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione"».

2.0.3

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

Art. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«All'articolo 186-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n.323, nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Può disporre altresì, anche nei confronti

nelle parti contumaci, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova».

Al medesimo articolo 186-bis il secondo comma è sostituito del seguente:

«L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, con effetto dalla sua pronuncia relativamente alle parti costituite, e con effetto dal decimo giorno successivo alla sua notificazione ai sensi dell'articolo 292, comma 1».

7.2 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola «ordinanza», è inserita la seguente «motivata».

7.1

BELLONI, SILIQUINI

Art. 8.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

«I termini di quaranta giorni e di novanta giorni stabiliti dall'art.644 del codice di procedura civile sono aumentati rispettivamente a novanta ed a centoventi giorni».

8.2

BECHELLI, SILIQUINI

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis. - 1. L'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è sostituito dal seguente:

“Art. 32. - 1. Possono essere nominati magistrati onorari gli avvocati segnalati dai consigli dell'Ordine di appartenenza per la loro esperienza, capacità e probità, che abbiano almeno trentacinque anni complessivi di anzianità di iscrizione all'albo.

2. Prima di assumere le funzioni di magistrato onorario, l'avvocato deve cancellarsi dall'albo; non può esercitare le dette funzioni nel luogo ove sono i suoi interessi professionali.

3. Al magistrato onorario spetta una indennità commisurata al trattamento economico dei magistrati di prima nomina; nell'esatta determinazione dell'indennità ed alle necessarie variazioni di bilancio provvede il ministro delle finanze di concerto con quello di grazia e giustizia”.

9.0.1

BECHELLI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. L'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è sostituito dal seguente:

“Art. 32. - 1. Possono essere nominati pretori onorari, a domanda, gli avvocati i quali:

a) siano cittadini italiani, non abbiano compiuto i sessantanove anni d'età, abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

b) siano iscritti agli albi da almeno trentacinque anni ed abbiano esercitato effettivamente la professione forense;

c) abbiano idoneità psico-fisica accertata mediante visita specialistica nonché adeguata capacità professionale e condotta irreprensibile, attestate dal consiglio dell'ordine di appartenenza e da quelli cui abbiano appartenuto negli ultimi dieci anni.

2. per formare la graduatoria tra gli aspiranti alla nomina, si valutano: le votazioni conseguite all'esame di laurea e a quello di procuratore, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e di patrocinante presso le magistrature superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni, l'aver svolto le funzioni di magistrato ordinario, l'aver insegnato materie giuridiche nelle università ed in corsi di specializzazione forense riconosciuti dal consiglio nazionale forense.

3. La nomina è fatta per un triennio e può essere confermata per altri due trienni; la conferma non è consentita per chi all'inizio del triennio abbia compiuto sessantanove anni di età.

4. L'assunzione delle funzioni di pretore onorario comporta la cancellazione degli albi professionali ed è causa di inammissibilità per una nuova iscrizione.

5. Il pretore onorario è tenuto all'osservanza delle leggi che regolano lo stato, la disciplina e le incompatibilità dei magistrati ordinari. Ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando sia stato associato, o comunque collegato, con lo studio professionale di cui fa parte il difensore di una delle parti”».

9.0.1 (Nuovo testo)

BECHELLI, LISI

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario)

L'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Art. 32. - *(Nomina dei pretori onorari)*. - 1. Possono essere nominati pretori onorari, a domanda, gli avvocati i quali:

a) siano cittadini italiani, non abbiano compiuto i sessantanove anni d'età, abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici, non abbiano ri-

portato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

b) siano iscritti agli albi da almeno venti anni ed abbiano esercitato effettivamente la professione forense;

c) abbiano idoneità psico-fisica accertata mediante visita specialistica nonchè adeguata capacità professionale e condotta irreprensibile, attestate dal consiglio dell'ordine di appartenenza e da quelli cui abbiano appartenuto negli ultimi dieci anni.

2. Per formare la graduatoria tra gli aspiranti alla nomina, si valutano: le votazioni conseguite all'esame di laurea e a quello di procuratore, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e di patrocinante presso le magistrature superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni, l'aver svolto le funzioni di magistrato ordinario, l'aver insegnato materie giuridiche nelle università ed in corsi di specializzazione forense riconosciuti dal consiglio nazionale forense.

3. La nomina è fatta per un triennio e può essere confermata per altri due trienni; la conferma non è consentita per chi all'inizio del triennio abbia compiuto sessantanove anni di età.

4. L'assunzione delle funzioni di pretore onorario comporta la cancellazione dagli albi professionali. In caso di reinscrizione si osservano le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

5. Il pretore onorario è tenuto all'osservanza delle leggi che regolano lo stato, la disciplina e le incompatibilità dei magistrati ordinari. Ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando sia stato associato, o comunque collegato, con lo studio professionale di cui fa parte il difensore di una delle parti».

9.0.1 (Nuovissimo testo)

BECHELLI, LISI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Dopo l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è inserito il seguente:

“Art. 32-bis. - 1. Il consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari di ciascun distretto, integrati dai presidenti degli ordini forensi competenti, determina ogni anno il numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale, in aggiunto ai magistrati ordinari, tenendo conto anche delle possibili applicazioni di questi ad altri uffici del distretto, al fine di assicurare il rapido esaurimento dei procedimenti pendenti e delle prevedibili sopravvenienze; stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di nomina e la formazione delle graduatorie degli aspiranti pretori onorari; fa affiggere in tutti gli uffici giudiziari avviso contenente l'indicazione dei detti termini e modalità.

2. I pretori onorari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato come previsto dal comma 1.

3. I vice-pretori onorari attualmente in servizio restano in carico fino alla scadenza del triennio per il quale sono stati nominati. I procedimenti di nomina dei pretori onorari avranno inizio dal 15 settembre 1996 ed i pretori onorari che saranno nominati secondo le nuove norme saranno immessi nelle loro funzioni entro trenta giorni dalla data della rispettiva nomina».

9.0.1-bis

BECHELLI, LISI

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'ordinamento giudiziario)

Dopo l'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (Modalità di copertura dei posti di pretori onorario). -

2. Dopo l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è inserito il seguente:

1. Il consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari di ciascun distretto, integrati dai presidenti degli ordini forensi competenti, determina ogni triennio il numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale, avuto riguardo alle pendenze ed alle prevedibili sopravvenienze, al fine di assicurare il rapido esaurimento dei procedimenti pendenti e delle prevedibili sopravvenienze.

2. Il consiglio superiore della magistratura, all'inizio di ciascun anno, indica le vacanze da coprire in ciascun distretto rispetto al numero dei pretori onorari individuato ai sensi del comma 1 e stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di nomina e la formazione delle graduatorie, dandone notizia mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica.

3. I pretori onorari sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territoriale competente, integrato come previsto dal comma 1.

4. Le domande degli interessati, corredate dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina degli ulteriori titoli e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, sono presentate ai presidenti della Corte d'appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato.

5. Il presidente della Corte d'appello trasmette le domande al consiglio giudiziario, che formula motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina.

6. Il pretore onorario prende possesso entro trenta giorni dalla nomina.

7. La conferma in carica del pretore è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su domanda dell'interessato.

8. Per l'integrazione dei Consigli giudiziari si applicano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

9. In sede di prima applicazione, il consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, delibera sul numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale e fissa il termine per la presentazione delle domande.

10. Dalla scadenza del termine per la presa di possesso dei pretori, nominati secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 e al presente articolo, i vice pretori onorari già nominati restano in carica unicamente fino alla scadenza dei triennio per l'esaurimento delle cause innanzi ad essi pendenti».

9.0.1-bis (Nuovo testo)

BECHELLI, SCALONE

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dei commi 2 e 2bis dell'articolo 34 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

9.0.1-ter

BECHELLI, LISI

Art. 10.

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

«4. Il giudice istruttore decide anche le cause pendenti nelle quali è già stata fissata l'udienza avanti al collegio. Si procede come previsto dall'articolo 274-bis del codice di procedura civile».

10.1

BECHELLI, SILIQUINI

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

«4. È obbligatorio fissare ora e data dell'udienza distintamente per ciascuna causa, tenendo conto della disponibilità dell'ufficio, delle parti e dei difensori».

10.2

BECHELLI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Copertura di posti vacanti presso il giudice di pace)

1. Alla copertura dei posti di organico del personale di cancelleria presso il giudice di pace, istituiti a norma dell'articolo 12 della legge 21

novembre 1991, n.374 e riservati alle qualifiche inferiori all'ottava, che siano rimasti vacanti dopo l'immissione in ruolo del personale già in servizio presso gli uffici di conciliazione, e di cui al comma 5 del predetto articolo 12, si provvede mediante concorso speciale per titoli riservato, al personale delle cancellerie già in servizio e con qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

- a) l'anzianità di servizio, comunque non inferiore a 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore;
- b) i titoli di studio conseguiti;
- c) il merito;
- d) lo svolgimento di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza.

3. Nel bando di concorso il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma precedente».

«Art. 10-ter.

(Dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale)

1. La dotazione organica complessiva concernente i funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale è aumentata di 400 unità con corrispondente riduzione della dotazione relativa alla settima qualifica.

2. Il Ministero di grazia e giustizia opera, mediante apposito decreto ministeriale, le conseguenti variazioni nella pianta organica dei singoli uffici giudiziari, destinando i posti dell'ottava qualifica ai Tribunali, tenuto conto del numero dei giudici, professionali ed onorari, che compongono le sezioni competenti per la definizione dei procedimenti civili arretrati.

3. I funzionari dell'ottava qualifica, nominati ai posti di cui al comma precedente sono assegnati alle predette sezioni, fino alla loro cessazione».

«Art. 10-quater.

(Corso-concorso per funzionari dell'ottava qualifica funzionale)

1. Alla copertura dei posti di organico per funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale, istituiti a norma del precedente articolo 2, nonché dei medesimi posti presso gli uffici del giudice di pace, rimasti vacanti dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva, si provvede mediante corso-concorso riservato ai collaboratori di cancelleria della settima qualifica funzionale.

2. Si è ammessi al corso-concorso mediante valutazioni dei titoli di servizio posseduti da ciascun candidato alla data del 31 dicembre 1994, che devono essere allegati alla domanda previa elencazione, l'originale o in copia autenticata.

3. Sono valutate le seguenti categorie di titoli, con punteggi a fianco di ciascuna indicati:

a) diploma di laurea (in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio ovvero uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti) con punteggio differenziato in relazione al voto di laurea conseguito;

b) anzianità di servizio con l'attribuzione di punti per ogni anno di servizio prestato;

c) svolgimento di funzioni attinenti l'VIII qualifica e superiori, svolte e provate con documenti di data certa, con l'attribuzione di punti per ogni anno;

d) titolo di «Segretario Principale», conseguito nell'ex carriera di concetto, punti

e) lodevole servizio nell'amministrazione, punti

Nel bando del corso-concorso il Ministero di grazia e giustizia stabilisce i punteggi.

4. Si è ammessi al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel bando.

5. Gli ammessi al corso di formazione devono frequentare un periodo di formazione di mesi dieci organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. Al termine del corso-concorso il candidato è ammesso a sostenere l'esame finale, che consisterà in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico impartito.

7. L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato ha conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi».

«Art. 10-quinquies.

1. Le disposizioni tributarie contenute nell'articolo 154 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n.14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del D.P.R. n.1229 come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n.349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917».

10.0.1

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n.321, ancora disponibili, si provvede mediante selezione del personale appartenente al livello ed al profilo professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio. A tale se-

lezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nel profilo di provenienza e del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

2. Con apposito provvedimento, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle Commissioni incaricate, a livello distrettuale di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 1».

10.0.2

DIANA, PALUMBO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Dopo l'articolo 83 del Codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 83-bis. - La procura speciale di cui all'articolo 83, terzo comma, è validamente conferita al difensore, anche se redatta su di un foglio separato, purchè comunque allegato ad uno degli atti di cui al citato comma, al momento del suo deposito in cancelleria, ovvero della richiesta di notificazione, anche se non contenga un espresso riferimento all'atto cui è unita o al giudizio cui l'atto stesso pervenga».

10.0.3

BELLONI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il sesto e il settimo comma dell'art.40 del codice di procedura civile, introdotti dall'articolo 19 della legge 21 novembre 1991, n.374, sono abrogati».

10.0.4

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 113 del codice di procedura civile è abrogato».

10.0.5

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis. - 1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 167. - (*Comparsa di risposta*). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre le sue difese, prendendo posizione sulle domande proposte dall'attore e formulare le conclusioni.

Il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e la eccezione di incompetenza per territorio derogabile con la comparsa di risposta, che deve essere depositata a pena di decadenza, nei termini previsti dall'articolo 166”».

10.0.6

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. L'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 182. - (*Prima udienza di comparizione*). Nella prima udienza di comparizione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità di costituzione delle parti, e quando occorre, le invita a contemplare e a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rilevano un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avvertita una decadenza.

Nella stessa udienza l'attore, a pena di decadenza, deve proporre le domande che sono conseguenza e delle difese del convenuto e chiede di essere autorizzato a chiamare terzi in causa, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Tuttavia se il convenuto si è costituito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 166, l'attore può chiedere al giudice un termine perentorio per non superiore a trenta giorni per proporre le domande di cui alla prima parte del presente comma. Se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza, il termine decorre dalla comunicazione.

Dopo avere svolto gli adempimenti preliminari, il giudice fissa l'udienza di trattazione”».

10.0.7

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 183 è sostituito dal seguente:

“Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. La

procura può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere rilasciata con qualunque atto scritto; in tal caso l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura deve sempre attribuire al procuratore il potere di conciliare e transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificati motivi, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116».

10.0.8

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il quarto e quinto comma dell'articolo 183 sono sostituiti dai seguenti:

“Il giudice istruttore fissa un termine perentorio nel quale le parti, a pena di decadenza, devono proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio e che non siano già precluse. Se il giudice provvede con ordinanza emessa fuori udienza, il termine decorre dalla comunicazione alla parti.

Con la stessa ordinanza il giudice fissa, entro dieci giorni, l'udienza prevista dall'articolo 184”.

10.0.9

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 184 è sostituito dal seguente:

“Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice deve fissare un'aposta udienza per la assunzione dei mezzi di prova. In tale udienza il giudice provvede sulle prove già richieste dalle parti; tuttavia ciascuna delle parti può chiedere che venga fissato un termine entro il quale produrre documenti ed indicare mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria”.

10.0.10

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 184-bis è sostituito dal seguente:

“La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli precedenti per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”.

10.0.11

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nel quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile sono abrogate le parole "di cui all'articolo 184".

2. Nel primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile sono abrogate le parole da "nei limiti" a "dell'articolo 183".

10.0.12

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis. - 1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 269. (*Chiamata di un terzo in causa*). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 166-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione in comparsa di risposta. Il giudice istruttore provvede sulla richiesta nella prima udienza di comparizione. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza di comparizione ovvero nel termine concesso ai sensi dell'articolo 182, terzo comma. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Se l'ordinanza che autorizza la chiamata del terzo è pronunciata fuori udienza, i termini decorrono dalla comunicazione.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165 e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma, restano ferme le preclusioni maturate a carico delle parti. Tuttavia nella prima udienza di comparizione il giudice istruttore, valutate le circostanze, in luogo di fissare l'udienza di trattazione può rinviare le parti all'udienza di comparizione del terzo".

10.0.13

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. L'art. 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 271. - (*Costituzione del terzo chiamato*). Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, gli articoli 166 e se-

guenti. La prima udienza di comparizione del terzo è regolata dall'art. 182».

10.0.14

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 275 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“Il presidente del tribunale e della sezione almeno trenta giorni prima della decisione affigge un elenco delle cause da decidere con la composizione dei collegi giudicanti”.

10.0.15

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il terzo e il quarto comma dell'art. 320 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

“Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace fissa un termine entro il quale le parti devono precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle sue domande e proporre le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio. Il giudice di pace fissa anche un secondo termine per eventuali repliche e per la richiesta dei mezzi di prova.

All'udienza successiva il giudice di pace provvede sulle richieste istruttorie delle parti”.

10.0.16

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Dopo l'art. 322 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 332-bis. - (*Opposizione a sanzioni amministrative*). I giudizi di opposizione a sanzioni amministrative sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

Il giudice di pace, concorrendo gravi motivi, può sospendere l'esecuzione del provvedimento con ordinanza non impugnabile.

Il giudice di pace decide secondo diritto. La sentenza è inappellabile”.

10.0.17

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il secondo comma e il terzo comma dell'art. 345 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

“Con l'atto di appello o con la comparsa di risposta da depositarsi a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 166, le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione dei nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio”.

10.0.18

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il primo comma dell'art. 348 del codice di procedura civile è abrogato».

10.0.19

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla fine dell'art. 353 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“La disposizione del primo comma si applica anche quando il tribunale, in riforma della sentenza del giudice di pace, dichiara la competenza di quest'ultimo”.

10.0.20

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell'art. 661 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-bis ridotti della metà. Le

parti possono costituirsi fino al giorno dell'udienza. Nella sola fase della convalida, in deroga all'art. 82, il giudice, valutate le circostanze, può autorizzare le parti a stare in giudizio senza ministero del difensore".».

10.0.21

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

“Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso o rigettato un provvedimento cautelare è ammesso reclamo entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento è stato emesso dal tribunale in formazione collegiale, il reclamo è proposto alla corte di appello; quando è stato emesso dal consigliere istruttore, il reclamo è proposto davanti al collegio della corte di appello, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento è emesso dal collegio della corte di appello, il reclamo è proposto ad altra sezione della stessa corte e, in mancanza, alla corte più vicina”».

10.0.22

SCALONE, SILIQUINI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI ESTERI E DIFESA
(A007 000, C04^a, 0022^a)

Il presidente BERTONI, nel confermare quanto anticipato nella seduta di ieri, comunica che, conformemente a quanto disposto dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi in mattinata, domani alle ore 17,30 si riuniranno le Commissioni affari esteri e difesa per ascoltare le comunicazioni del Governo in ordine alla situazione in Bosnia.

Interverranno il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa.

IN SEDE DELIBERANTE

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, avverte che si passerà alla votazione degli articoli.

L'articolo 1, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 2.1, da lui già preannunciato, che ha il fine di superare l'incongruenza tra la disposi-

zione dell'articolo 1 e la norma transitoria recata dal comma 1 dell'articolo 2, nel quale è stato disposto l'esonero dal servizio di leva anche a favore dei militari di truppa che abbiano prestato servizio presso il Corpo militare della Croce rossa italiana per un periodo pari a quello richiesto per l'assolvimento degli obblighi di leva, attribuendo così un beneficio che risulta non solo privo di adeguata giustificazione, ma anche, e soprattutto, incongruente rispetto alle dichiarate finalità del provvedimento.

L'emendamento 2.1, inoltre, recepisce l'osservazione della Commissione affari costituzionali che, in sede di espressione del prescritto parere, ha fatto presente che la disposizione di cui all'articolo 2 è suscettibile di determinare disparità di trattamento, riguardo agli obblighi di leva, con particolare riferimento ai militari di truppa della Croce rossa, la cui inclusione è giudicata non funzionale alla norma contenuta nell'articolo 1.

Il sottosegretario SANTORO esprime parere favorevole all'emendamento 2.1.

Il senatore RAMPONI, dopo essersi richiamato a quanto da lui già affermato nel corso della discussione generale sulle finalità del provvedimento, non nega che l'esigenza di armonizzare la disposizione a regime dell'articolo 1 con la norma transitoria recata dall'articolo 2 giustificerebbe la proposta emendativa avanzata dal Presidente. Osserva però che, ove essa venisse accolta, si creerebbe una disparità di trattamento tra gli ufficiali e i sottufficiali attualmente in servizio presso il Corpo militare della Croce rossa, i quali possono fruire del beneficio previsto dall'articolo 2, e i militari di truppa, i quali, invece, dopo aver prestato il servizio volontario presso la Croce rossa sarebbero comunque tenuti ad assolvere agli obblighi di leva. Ritiene pertanto preferibile la attuale formulazione del comma 2.

Concorda con il senatore Ramponi il senatore CASILLO, il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti coloro i quali si trovino a prestare servizio presso il benemerito Corpo militare della Croce rossa.

Il senatore RADICE osserva che attualmente, nel dibattito sul riordinamento del servizio militare, prevale un orientamento favorevole alla specializzazione e alla modernizzazione, con la riduzione del peso del contingente di leva e la contestuale valorizzazione della componente volontaria. In tale contesto, è del tutto ragionevole che si tenda a incrementare l'ambito dei servizi sussidiari dove i giovani possano assolvere agli obblighi di leva. Pertanto egli condivide i rilievi del senatore Ramponi e ritiene opportuno che l'esonero disposto in via transitoria dall'articolo 2 del provvedimento in titolo non escluda i militari di truppa.

Il senatore PERUZZOTTI ricorda che con il provvedimento in titolo si vuole sancire la previa prestazione del servizio militare per chi sia soggetto agli obblighi di leva e intenda poi accedere alla nomina a ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa. L'idea che si voglia invece introdurre un principio di equivalenza tra il servizio di

leva e quello prestato presso il Corpo militare della Croce rossa , che assumerebbe in tal modo la configurazione di un servizio sostitutivo, appare del tutto improprio e in contraddizione con il fine del disegno di legge n. 1742, che, è bene ribadirlo, si muove in una direzione contraria.

Il senatore REGIS auspica invece che l'approvazione del disegno di legge in titolo contribuisca all'ampliamento del numero dei servizi sostitutivi del servizio di leva, che, tra l'altro, potrebbe comportare un significativo ridimensionamento del numero degli obiettori di coscienza.

Il senatore DI BENEDETTO, nel concordare con quanto affermato dal senatore Ramponi, sottolinea che già nella precedente seduta il sottosegretario Santoro aveva accennato al numero non grande dei possibili beneficiari dell'esonero disposto dall'articolo 2, per quanto riguarda i militari di truppa. Ritiene pertanto eccessiva la preoccupazione espressa dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore PETRICCA esprime la propria perplessità sull'emendamento 2.1, ritenendo anche egli che esso abbia un carattere eccessivamente restrittivo.

L'emendamento 2.1, posto ai voti è respinto.

Con distinte e successive votazioni vengono approvati quindi l'articolo 2 e il disegno di legge nel suo complesso.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C04*, 0023*)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 20 luglio, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1953, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1742

Art. 2.

Al comma 1 sono soppresse le parole: «ed i militari di truppa».

2.1

BERTONI

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Seguito e conclusione dell'esame)

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1994

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio, dopo lo svolgimento delle relazioni, e gli interventi nella discussione generale congiunta dei due disegni di legge.

Il senatore DUJANY rileva che il disegno di legge di assestamento comporta, tra l'altro, variazioni in aumento dei trasferimenti a favore delle Regioni a statuto speciale. Poichè il Governo ha precisato che l'aumento proposto deriva dalla inattuazione di precedenti provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica e dato che le Regioni ad autonomia speciale non desiderano essere considerate privilegiate, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le motivazioni dell'aumento previsto. Va precisato, infatti, che il regime finanziario di tali Regioni riflette il livello dei trasferimenti operati a favore di esse.

Il presidente BOROLI dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

I relatori MANTOVANI e COPERCINI invitano il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sulle osservazioni formulate dagli intervenuti nel corso del dibattito.

Il sottosegretario GIARDA ricorda che il relatore Copercini aveva sollevato, per quanto riguarda il rendiconto per il 1994, la questione dei saldi finanziari e della loro evoluzione a confronto tra le previsioni iniziali risultanti dalla legge di bilancio approvata nel dicembre 1993 e le previsioni finali e la gestione consuntiva. I saldi rilevanti a questi fini sono due: il saldo netto da finanziare e il risparmio pubblico. Essi possono essere analizzati sia sotto il profilo della gestione di competenza sia sotto quello della gestione di cassa.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, è noto che essa non costituisce un insieme informativo di grande rilievo, dato che si interseca con la gestione della Tesoreria. Forti esborsi di cassa sul bilancio dello Stato possono dare luogo ad accumuli di giacenze sui conti di tesoreria e quindi a bassi volumi di pagamenti rilevanti per i beneficiari, e il contrario può avvenire per la registrazione delle entrate. Le variazioni dei saldi e delle poste di bilancio dovrebbero essere, per quanto attiene alla gestione di cassa, valutate sui conti del settore statale, che integrano la gestione di bilancio con la gestione di tesoreria. Per quanto riguarda la gestione di competenza, si tende a registrare un peggioramento dei saldi passando dalle previsioni iniziali alle previsioni finali ed invece un miglioramento passando dalle previsioni finali ai saldi della gestione degli accertamenti e degli impegni. Con riferimento in particolare alle spese, è stato osservato il verificarsi di eccedenze rispetto alle previsioni finali per 1.207 miliardi. In realtà, le eccedenze di spesa sono notevolmente inferiori perchè la parte maggiore di questa riguarda i pagamenti relativi al lotto, ove l'eccedenza sarebbe stata di 1.102 miliardi di lire. Al netto del lotto, le eccedenze sono pari a 105 miliardi, una somma che rappresenta meno dello 0,2 per mille del totale della spesa: si tratta quindi di importi limitati. Con riferimento alle spese per il lotto, la gestione a consuntivo non si discosta molto rispetto alle previsioni iniziali. In questa, si avevano stime di incasso pari a 4.200 miliardi con previsioni di pagamenti per vincite pari a 1.500 miliardi, con una differenza attiva di 2.700 miliardi. A fronte di variazioni modeste degli incassi e delle vincite, si è avuto un saldo attivo netto pari a circa 2.520 miliardi di lire: sulla gestione del 1994, la questione lotto ha quindi inciso in modo assai modesto. È da rilevare in particolare che la eccedenza rispetto alle previsioni definitive è legata alla riduzione, avvenuta in corso d'anno, dello stanziamento iniziale per 1.000 miliardi spostati dal Ministero delle finanze a favore dell'Azienda dei monopoli di Stato che avrebbe dovuto avviare la gestione del lotto automatizzata, tramite il consorzio Lottomatica. Le difficoltà di avvio del nuovo sistema di giocata - insieme ad una errata valutazione dei tempi tecnici di entrata a regime del nuovo sistema - hanno comportato la prosecuzione della procedura di pagamento tradizionale.

Fa presente, quindi, per rispondere anche alle osservazioni del senatore Podestà sulla gestione 1995 del lotto, che il saldo tra entrate e vincite non è molto diverso da quello rilevato negli anni precedenti. I dati disponibili sui saldi della gestione nel primo semestre di quest'anno confermano la attendibilità delle previsioni iniziali.

Il sottosegretario Giarda si sofferma quindi sui residui passivi, osservando che essi sono connaturati alla appostazione a bilancio delle somme autorizzate, indipendentemente dal prevedibile svolgimento effettivo delle procedure di spesa. La formazione dei residui è illustrata

nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, che mette in evidenza come essa, per la parte corrente, abbia spesso solo natura contabile e non rifletta specifici ritardi nella erogazione della spesa. I residui assumono particolare rilievo per quanto attiene al conto capitale. Nella relazione del senatore Copercini si fa riferimento al «progressivo asciugamento delle poste di bilancio» come argomento che richiederebbe una riduzione dei residui passivi. I residui di stanziamento sono sostanzialmente costanti come *trend* negli ultimi 9 anni, pur presentando notevoli oscillazioni da anno ad anno che meriterebbero di essere però puntualmente analizzate per depurarle di eventuali variazioni imputabili solo a fattori di contabilizzazione. In sostanza, uno *stock* stabile di residui di stanziamento significa che non c'è creazione di nuove autorizzazioni non spese: bisogna rilevare tuttavia che l'aumento degli impegni di parte capitale nei quattro anni dal 1991 al 1994 (9.800 miliardi) ha prodotto un corrispondente aumento dei residui di stanziamento (10.200 miliardi). Sono invece in aumento negli ultimi 9 anni i residui propri, in parte legati allo sviluppo del finanziamento a mezzo contributi e annualità in conto interessi. Negli ultimi 4 anni i residui propri si sono ridotti. L'analisi del processo di formazione dei residui, per essere significativa, meriterebbe di essere valutata per le diverse componenti di spesa di parte capitale; le ragioni della formazione di nuovi residui di stanziamento possono solo essere ipotizzate; esse troveranno una loro spiegazione nel Libro bianco sugli investimenti pubblici in corso di preparazione presso la Presidenza del Consiglio. La questione dei residui passivi è trattata anche con riferimento alla discrepanza tra residui passivi presunti e residui passivi effettivi che caratterizza la legge di bilancio (le previsioni iniziali) e il rendiconto consuntivo, con le conseguenze che l'accertamento dei maggiori residui, fatto oggi con riferimento al 31 dicembre 1994, ha sull'assestamento delle previsioni, in particolare le previsioni di cassa, per l'anno in corso. Il relatore Mantovani ha messo in evidenza come a fronte di 68.140 miliardi di residui passivi presunti a fine 1994, i residui effettivi siano stati pari invece a 137.762 miliardi con un incremento di ben 69.622 miliardi. Tale maggiore accertamento di residui passivi ha dato luogo a modifica delle autorizzazioni di cassa per 45.115 miliardi di lire. Rileva quindi l'inadeguatezza del sistema come definito dalla legislazione vigente. È evidente infatti che un sistema di autorizzazioni di cassa per capitolo può rappresentare una sfida al buon senso, peraltro imposta dal quadro normativo in vigore.

Ricorda di aver già rilevato nella precedente seduta come gli aumenti delle spese per il personale fossero dovuti praticamente per intero alla rideterminazione in assestamento delle spese per supplenze scolastiche per circa 1.800 miliardi di lire. Nella formazione del bilancio per il 1995 si era tentato di controllare questo fenomeno con gli strumenti a disposizione. Evidentemente ciò non è stato possibile e i capitoli delle supplenze hanno dovuto essere reintegrati in misura vicina ai loro valori storici. Sembra evidente che il problema delle supplenze non può essere affrontato, ad anno scolastico iniziato, con una semplice riduzione degli stanziamenti sul bilancio dello Stato.

Passa quindi a trattare alcune questioni tecniche sollevate sull'articolo 2, commi 1 e 2, e sugli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge sull'assestamento.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, esso si rende necessario in quanto il capitolo 6879 è concretamente alimentato con entrate prove-

nienti dal sistema economico che concorrono a formare un fondo da ripartire tra gli aventi diritto. Poichè il riparto non può essere effettuato prima che le entrate siano state definitivamente accertate - il che non avviene normalmente prima della fine dell'esercizio - in mancanza della norma del comma 1, le somme acquisite non potrebbero essere destinate ai fini istituzionali.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, la norma si rende necessaria, in via cautelativa, perchè nella legge istitutiva del fondo ammortamento titoli di Stato non è prevista una autorizzazione in via permanente ad effettuare le necessarie riassegnazioni in corso d'anno. Non è da escludere che possano essere introdotte in tale legge le modifiche suggerite dal relatore.

Con riferimento all'articolo 3, esso è necessario per completare il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994, che non prevede esplicitamente per il Ministro del tesoro la facoltà di apportare le variazioni di bilancio dirette a riassegnare le somme riscosse a fronte dei servizi prestati dal Ministero dei trasporti agli utenti dell'anagrafe dei veicoli e dei conduttori.

Quanto all'articolo 4, esso consente una più puntuale allocazione, nei capitoli delle singole amministrazioni, dei fondi accantonati a fronte dei rinnovi contrattuali del personale dei Ministeri. Si rende necessario anche per consentire di incorporare dagli stanziamenti finalizzati all'attuazione di opere pubbliche la quota da attribuire al fondo incentivi per la progettazione.

Ritiene opportuno precisare anche la portata dell'articolo 5, che prevede la compensazione di un nuovo capitolo relativo a spesa per interessi con altri capitoli della stessa categoria. La attribuzione di questa possibilità si giustifica in relazione alla necessità di adattare i pagamenti degli interessi ai mutamenti nelle emissioni determinate in corso d'anno in relazione alle concrete esigenze di collocamento sul mercato.

Rispondendo quindi al quesito sollevato dal senatore Dujany, fa presente che l'aumento dei capitoli relativi ai trasferimenti alle Regioni ad autonomia speciale è stato determinato dalla mancata realizzazione dei risparmi di spesa che sarebbero stati conseguiti per effetto del previsto trasferimento di alcune competenze a dette Regioni. Non essendosi però concluso il relativo *iter* procedurale, si è reso necessario determinare la variazione degli stanziamenti in questione.

Risponde infine ad alcune osservazioni sollevate negli interventi dei senatori Podestà, Caponi e Cherchi.

In proposito, osserva anzitutto come non sia corretto associare la parola inflazione ad un aumento *una tantum* dei prezzi prodotto dall'aumento delle imposte indirette, quale quello determinato dal decreto-legge n. 41 del 1995, soprattutto in situazioni ove sono state rimosse le clausole di indicizzazione dei salari alle variazioni dei prezzi al consumo. Le ragioni vere e preoccupanti per i recenti sviluppi dell'andamento dei prezzi interni non hanno a che fare con le conseguenze della manovra correttiva di febbraio, ma con il forte deprezzamento della nostra valuta. C'è da sperare che la trasmissione dell'aumento dei costi dei beni importati sui costi di produzione interni si sia esaurita, e che la barriera produttiva costituita dal deprezzamento della moneta non abbia ridotto i contenuti concorrenziali del nostro mercato interno.

Fa presente, poi, di aver consultato il Ministro dei trasporti in merito al contratto di programma approvato dal CIPE, che regola l'attività

delle Ferrovie dello Stato: esso si basa su una ragionevole ripartizione delle risorse riferita alla distribuzione della domanda sul territori e tiene altresì conto di esigenze di sviluppo regionale e di vincoli di economicità della spesa. Essa è pertanto coerente con lo spirito del comma 2 dell'articolo 6 della legge finanziaria per il 1995. Tale disposizione va intesa nel senso che gli investimenti debbono tenere conto del fabbisogno di mobilità in relazione alla distribuzione della popolazione e cioè della domanda ferroviaria attuale e potenziale, in tutto il territorio nazionale.

Può trarsi quindi la conclusione che sulla base della norma in questione la distribuzione del sistema ferroviario deve avvenire non necessariamente in diretta proporzione all'estensione territoriale e alla densità della popolazione, ma in relazione a tali criteri.

Replica infine all'intervento del senatore Caponi, il quale chiede di poter destinare ad obiettivi, certamente meritevoli, una parte del miglioramento del saldo netto da finanziare realizzato con la manovra di febbraio. Ritiene che si tratti di una proposta in contrasto con le leggi vigenti e con l'esigenza di portare avanti il processo di risanamento della finanza pubblica, che è anche l'unica vera condizione per restituire alla politica il proprio ruolo di determinazione della politica economica. Invita quindi il senatore Caponi a collaborare perchè le generazioni future di politici possano disporre di quella libertà di manovra in materia finanziaria negata ai politici attuali e a questo Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Il presidente BOROLI, sulla base dei criteri enunciati nella precedente seduta, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.Tab.2.1, 1.Tab.2.2, 1.Tab.2.3, 1.Tab.2.4, 1.Tab.5.1, 1.Tab.5.2, 1.Tab.5.3, 1.Tab.5.4, 1.Tab.7.1, 1.Tab.7.2, 1.Tab.7.3, 1.Tab.17.1.

Il relatore MANTOVANI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2. Il primo è volto alla soppressione della norma che prevede la conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario.

L'emendamento 2.2 è volto invece a sopprimere la previsione relativa alla imputazione contabile delle somme concernenti il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Dichiara quindi, preso atto delle precisazioni fornite al riguardo dal sottosegretario Giarda, di ritirare i suddetti emendamenti, a condizione che il Governo adotti le opportune iniziative legislative, onde evitare che si ripropongano anno per anno le esigenze poste a base delle norme in questione.

Illustra infine l'emendamento 1.Tab.10.1, finalizzato a ripristinare l'originaria autorizzazione di cassa relativa al capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, che risulta diminuita nel disegno di legge di assestamento, ma che - a suo avviso - potrebbe essere almeno parzialmente spendibile nell'esercizio in corso.

Il sottosegretario GIARDA invita il relatore a ritirare anche l'emendamento 1.Tab.10.1, impegnandosi ad effettuare accertamenti circa l'effettiva opportunità della disposizione in questione.

Il relatore dichiara di ritirare l'emendamento 1.Tab.10.1, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CHERCHI, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Giarda al quesito da lui sollevato in merito al contratto di programma concernente le Ferrovie dello Stato. In proposito, egli ritiene arbitraria l'interpretazione dell'articolo 6 della legge finanziaria per il 1995 fatta propria dal Governo e, sottolineando l'esigenza di disporre di dati quantitativi precisi, non esclude di esprimere un voto contrario sulla tabella relativa al Ministero dei trasporti nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CAPONI protesta per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti da lui presentati, che rispondevano a un'esigenza politica di grande rilievo, apparendo opportuno destinare almeno una parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 41 del 1995 a obiettivi di grande importanza sociale. Esprime inoltre dissenso sulla diffusa opinione che annette alla sfera politica le scelte relative alla spesa pubblica, e viceversa tende a considerare la politica di rigore finanziario come una scelta eminentemente tecnica, poichè a suo avviso anche il risanamento dei conti pubblici implica l'adozione di precise scelte politiche. Contesta infine l'asserito carattere meramente formale della legge di assestamento.

Il senatore TAMPONI, dopo aver dichiarato il proprio voto di astensione e riservandosi la possibilità di una diversa valutazione in Assemblea, sottolinea che le risposte fornite dal sottosegretario Giarda sul contratto di programma relativo alle Ferrovie dello Stato si riportano a un'interpretazione assai criticabile della legge finanziaria, fornita dal Ministro dei trasporti. Tale interpretazione si discosta dallo spirito e dalla lettera della norma in questione.

Il senatore COPERCINI si associa alle considerazioni svolte dai senatori Cherchi e Tamponi.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Mantovani a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1910, e a chiedere eventualmente l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Copercini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1911, e a chiedere eventualmente l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge era stato rinviato al fine di ottenere dal Governo ulteriori chiarimenti su taluni aspetti della normativa proposta.

Il sottosegretario GIARDA chiede un nuovo breve rinvio per poter fornire adeguati elementi di risposta in ordine alle questioni sollevate nella precedente seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1659) ZACCAGNA ed altri: Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il sottosegretario VEGAS fornisce alcuni chiarimenti sulla situazione debitoria dell'EFIM, precisando che il debito complessivo ammonta a circa 700 miliardi di lire e che dal provvedimento in titolo potrebbero derivare oneri aggiuntivi valutati in circa 35 miliardi annui. Non essendo stabiliti limiti temporali per le misure che si vogliono introdurre e non determinandosi una copertura finanziaria, il parere del Governo sul disegno di legge non può che essere contrario.

Il relatore MANTOVANI propone che il seguito dell'esame sia ulteriormente rinviato al fine di consentire che l'espressione del parere avvenga alla presenza dei senatori firmatari del disegno di legge, che sono anche componenti della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1823) Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia
(Discussione e approvazione)

Il relatore COPERCINI osserva che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è finalizzato all'erogazione di un contributo ordinario alla regione Friuli-Venezia Giulia, quantificato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e in lire 150 miliardi a decorrere dal 1997. La necessità di adeguare il quadro delle entrate ordinarie di spettanza della Regione suddetta deriva dal fatto che, in base all'ordinamento finanziario vigente, la regione Friuli-Venezia Giulia risulta avere il più basso regime di compartecipazione al gettito di entrate erariali rispetto alle altre Regioni ad autonomia differenziata.

Occorre rilevare che il contributo previsto nel disegno di legge si configura come un'anticipazione rispetto alle spettanze che deriveranno alla regione Friuli-Venezia Giulia in seguito alla revisione organica del proprio ordinamento finanziario. Tale adeguamento era stato già previsto nella legge n.457 del 1984 e successivamente l'impegno a rivedere tale ordinamento fu ribadito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 1990, in base al quale venivano trasferite nuove competenze alla Regione senza peraltro integrare i fondi necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni.

Occorre inoltre far presente che la copertura finanziaria del disegno di legge è attuata mediante l'utilizzo di apposito accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente sotto la rubrica del Ministero del tesoro.

Il senatore **CARPENEDO** ritiene che il problema fondamentale a cui il disegno di legge vuole fornire una soluzione non è tanto quello di adeguare in astratto il livello dei finanziamenti a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, quanto fare fronte alle maggiori funzioni che sono state già trasferite dallo Stato alla regione. A ciò, del resto, era espressamente finalizzato l'accantonamento inserito nella legge finanziaria.

Il senatore **MANTOVANI** condivide il contenuto del provvedimento in esame, dato che è senz'altro corretto voler stabilire una corrispondenza tra trasferimento delle funzioni e risorse finanziarie. Osserva, però, che un metodo analogo non viene utilizzato per le Regioni a statuto ordinario e che, nel momento in cui si dà luogo al trasferimento delle funzioni, occorrerebbe anche provvedere alla contestuale riduzione delle spese dello Stato. In caso contrario, si determina un effetto di accrescimento della spesa complessiva.

Il senatore **BUSNELLI** si associa a tali considerazioni.

Il senatore **CARPENEDO** fa presente che, nel caso di specie, le funzioni sono state trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia a partire dal 1990. Si dovrebbe pertanto risalire a quella data per individuare le riduzioni di spesa sul bilancio dello Stato.

Il relatore **COPERCINI** esprime, infine, il proprio avviso favorevole ad una immediata approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario **VEGAS** concorda con tale proposta e precisa, con riferimento all'osservazione formulata dal senatore Mantovani, che le minori spese dello Stato sono facilmente individuabili solo per taluni effetti diretti del trasferimento delle funzioni, mentre appare non agevole valutare le implicazioni che concernono, ad esempio, le spese per il personale.

La Commissione procede quindi alla votazione del disegno di legge, composto di un unico articolo, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1345) CARPENEDO ed altri. - Provvedimenti per la regione Friuli-Venezia Giulia

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore **COPERCINI** ritiene che, allo stato, non sia opportuno proseguire l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1910

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 2, al capitolo 5941 sostituire le variazioni della previsione di competenza e dell'autorizzazione di cassa rispettivamente con: «1.000.000.000.000 e 2.225.382.284.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 1.000 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.2.1

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 2, al capitolo 5952 sostituire le variazioni della previsione di competenza e dell'autorizzazione di cassa rispettivamente con: «100.000.000.000 e 100.297.202.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.2.2

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 2, aggiungere il capitolo 7820 con le variazioni della previsione di competenza di 200.000.000.000 e dell'autorizzazione di cassa di 200.000.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 200 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.2.3

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 2, aggiungere il capitolo 7877 con le variazioni della previsione di competenza di 500.000.000.000 e dell'autorizzazione di cassa di 500.000.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 500 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.2.4

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 5, al capitolo 1598 sostituire le cifre: «90.000.000.000 e 102.661.843.000» con le cifre: «120.000.000.000 e 132.661.843.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 30 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.5.1

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 5, al capitolo 1701 sostituire le cifre: «29.262.000.000 e 127.813.750.000» con le cifre: «129.262.000.000 e 227.813.750.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.5.2

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 5, aggiungere il capitolo 7010 con le variazioni della previsione di competenza di 300.000.000.000 e dell'autorizzazione di cassa di 300.000.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 300 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.5.3

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 5, aggiungere il capitolo 7013 con le variazioni della previsione di competenza di 100.000.000.000 e dell'autorizzazione di cassa di 100.000.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.5.4

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 7, al capitolo 1622 sostituire le cifre: «620.000.000 e 1.551.512.000» con le cifre: «100.620.000.000 e 101.551.512.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.7.1

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 7, al capitolo 2132 sostituire le cifre: «589.000.000 e 879.942.000» con le cifre: «100.589.000.000 e 100.879.942.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.7.2

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 7, al capitolo 5571 sostituire le variazioni della previsione di competenza e dell'autorizzazione di cassa rispettivamente con: «100.000.000.000 e 100.150.100.000».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.7.3

CAPONI

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 10, al capitolo 8051 sostituire la variazione all'autorizzazione di cassa con: «1.527.508.000».

1.Tab.10.1

IL RELATORE

All'articolo 1, al comma 1, nella tabella 17, aggiungere il capitolo 4404 con le variazioni della previsione di competenza di 100.000.000.000 e dell'autorizzazione di cassa di 100.000.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, punto 4, aumentare di 100 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di 130.000 miliardi.

1.Tab.17.1

CAPONI

All'articolo 2, comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.

2.2

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 19 LUGLIO 1995

92^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
THALER AUSSERHOFER*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e Vozzi.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE REFERENTE****(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria**
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente THALER AUSSERHOFER ricorda che si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo e, prima di passare all'esame degli emendamenti, dà conto del parere della 5^a Commissione permanente sugli stessi.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del decreto e dichiara quindi inammissibili, per estraneità alla materia oggetto delle disposizioni recate dal provvedimento, gli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.13. Illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 1.3, che spostano i termini originariamente previsti al comma 1 e al comma 4, mentre il senatore PAINI dà conto, a sua volta, dell'emendamento 1.2 anch'esso volto a differire un termine in scadenza.

Il relatore FARDIN illustra quindi, dopo averli parzialmente modificati, gli emendamenti 1.5 e 1.8 (relativi al rinnovo dei contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento in concessione della riscossione di alcuni tributi locali), nonchè gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.16, 1.9, 1.12 (questi ultimi due opportunamente modificati) e l'emendamento 1.17, che recepisce il parere della 5^a Commissione permanente sul testo del decreto-legge; in particolare fa presente, che per quanto riguarda l'emendamento 1.16 si tratta semplicemente di spostare nell'emendamento 1.0.0.1 al disegno di legge di conversione quanto previsto nel comma 17 dell'articolo 1.

Il senatore D'ALÌ, preso atto del parere contrario della 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 1.11.

Dopo l'illustrazione da parte del senatore COSTA dell'emendamento 1.14, il presidente THALER AUSSERHOFER, preso atto del parere contrario della 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 1.15 e lo trasforma in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1904, di conversione del decreto-legge n. 250 del 1995,

considerata la necessità di offrire alle imprese agevolazioni fiscali che rendano disponibili risorse da investire a vantaggio del consolidamento o dell'allargamento della base produttiva;

ritenuto valido lo strumento individuato con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

invita il Governo a valutare la possibilità di prorogare la predetta agevolazione per un ulteriore periodo d'imposta, limitatamente ai soli beni strumentali direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

(0/1904/1/6)

THALER AUSSERHOFER, FARDIN»

Il sottosegretario CALEFFI, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, motivandolo con la necessità di evitare aspettative dei contribuenti di ulteriori proroghe di termini fiscali, anche tenuto conto della prevedibile perdita di gettito per l'erario. Dopo essersi rimesso alla Commissione sull'emendamento 1.3, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.8, giudicando incongruo il riferimento alla normativa prevista per la contrattualistica generale delle amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi in una disposizione relativa, invece, al rinnovo dei contratti per affidare in concessione la riscossione di alcuni tributi locali. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7, condizionando invece il parere favorevole sugli emendamenti 1.9 e 1.12 alla soppressione del secondo periodo: il parziale parere contrario su queste due ultime proposte emendative è motivato dall'esigenza di evitare di premiare ingiustificatamente quelle amministrazioni che non hanno adeguato le tariffe secondo la normativa vigente e non hanno ancora approvato il regolamento attuativo.

Il sottosegretario esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.16 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.17 - soppressivo del comma 18 dell'articolo 1 secondo le indicazioni della 5^a Commissione permanente - facendo peraltro presente che le risorse previste dalla norma in questione sono già state in parte impiegate per l'ammodernamento della Guardia di finanza. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.14, mentre preannuncia l'accoglimento, come raccomandazione, dell'ordine del giorno illustrato dal presidente THALER AUSSERHOFER, precisando che il Governo sta valutando tale norma agevolativa, unitamente ad altre, nell'ambito del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996.

Dopo aver chiesto un chiarimento al rappresentante del Governo in merito al parere contrario espresso sull'emendamento 1.14, il senatore COSTA, preso atto della risposta, ritira tale l'emendamento.

Il relatore FARDIN, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3. Prendendo atto del ribadito parere contrario del Governo sugli emendamenti 1.5 e 1.8 li ritira. Non ritiene inoltre di accogliere l'invito a modificare gli emendamenti 1.9 e 1.12, come chiesto dal rappresentante del Governo ed esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal Presidente. Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.13, pur prendendo atto della dichiarazione di inammissibilità del Presidente sollecita una particolare attenzione del Governo in merito alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre sono approvati gli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 1.16 e 1.17.

Posto ai voti, è poi approvato l'ordine del giorno n. 0/1904/1/6^a.

In sede di esame dell'articolo 2, il relatore FARDIN illustra l'emendamento 2.1, volto a recepire il parere della 5^a Commissione permanentemente contrario all'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario CALEFFI si rimette per tale emendamento, alla Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore D'ALÌ che preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.1, il sottosegretario CALEFFI ribadisce che il Governo, preso atto del parere contrario della 5^a Commissione sull'articolo 2 del provvedimento, ritiene prioritario convertire, in tempi rapidi, il decreto-legge.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.1.

Dopo che il relatore FARDIN ha ritirato l'emendamento 2.0.1 con l'intento di riformularlo più correttamente per l'Assemblea, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore VENTUCCI, preso atto del parere contrario della 5^a Commissione, ritira l'emendamento 3.1 con l'intento di riformularlo per l'Assemblea.

Il relatore FARDIN illustra, poi, l'emendamento 3.2, volto a recepire il parere contrario della 5^a Commissione permanente sulla norma di copertura recata dal comma 7 dell'articolo 3, facendo presente che la soppressione della norma di copertura coinvolge anche la norma sostanziale contenuta nel comma 3.

Il sottosegretario CALEFFI, dopo aver ricordato che la norma agevolativa a favore degli autotrasportatori riveste una particolare rilevanza

per la categoria interessata, invita il relatore a ritirare l'emendamento dichiarando fin da ora l'impegno del Governo a riformulare la norma di copertura della disposizione agevolativa per superare il parere contrario della 5ª Commissione permanente, allorchè il provvedimento verrà esaminato dall'Assemblea.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il relatore FARDIN ritira l'emendamento 3.2.

Il presidente THALER AUSSERHOFER dichiara inammissibili, per estraneità alla materia oggetto delle disposizioni recate dal provvedimento, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Il senatore PAINI, preso atto del parere parzialmente contrario della 5ª Commissione permanente, ritira l'emendamento 3.0.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in un testo riformulato.

Il relatore FARDIN, preso atto della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.0.2, rilevando la differente valutazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Consiglio di Stato in merito al regime fiscale dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, sollecita il Sottosegretario a chiarire definitivamente la questione per via amministrativa.

Interviene quindi il senatore CADDEO, il quale, esprimendo una valutazione critica in merito al parere contrario della 5ª Commissione permanente sull'emendamento 3.0.3, sollecita il Sottosegretario ad intervenire in via amministrativa per chiarire il regime fiscale cui debbono sottostare le compagnie barracellari.

Il sottosegretario CALEFFI assicura il proprio interessamento per verificare la soluzione in via amministrativa delle questioni sollevate dai senatori Fadin e Caddeo.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 4, dopo l'illustrazione da parte del senatore PAINI dell'emendamento 4.1, si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo in questione.

Il sottosegretario CALEFFI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3 e 4.4, dovendo prendere atto del parere contrario su di essi della 5ª Commissione.

Il relatore FARDIN, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2, preso atto del parere contrario del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 4.4 e 4.3.

Posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 4.1, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.2.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 5, il sottosegretario CALEFFI invita a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.2, di identico tenore,

ritenendoli del tutto superflui, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il relatore FARDIN ed il senatore VENTUCCI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il presidente THALER AUSSERHOFER dichiara quindi inammissibili, per estraneità alla materia trattata nel decreto-legge, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il relatore FARDIN illustra l'emendamento 1.0.0.1, che nel comma 1 in particolare ripristina, nella sua unitarietà, il testo del comma 17 dell'articolo 1, per il cui primo periodo l'Assemblea non aveva riconosciuto i presupposti di necessità ed urgenza. I restanti commi dell'emendamento - continua il relatore - concernono questioni relative ai concessionari del servizio di riscossione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.0.0.1.

Si dà infine mandato al relatore FARDIN di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1904, di conversione del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 20 luglio, alle ore 9 ed alle ore 15,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1904

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «differito al 31 luglio 1995» con le seguenti: «differito al 31 ottobre 1995».

1.1

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «differito al 31 luglio 1995» con le seguenti: «differito al 30 settembre 1995».

1.2

PAINI

Al comma 4, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 1995» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 1996».

1.3

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I componenti della Commissione tributaria centrale restano in carica fino alla cessazione del funzionamento della stessa, come previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, modificato dall'articolo 69, n. 2, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e in ogni caso non oltre il settantasettesimo anno di età, in deroga all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636».

1.4

FARDIN

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È garantita, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza contrattuale, l'applicazione della procedura prevista per gli enti locali dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

1.5

FAVILLA, FARDIN

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639» con le seguenti: «già in vigore».

1.6

FAVILLA, FARDIN

Al comma 10, sopprimere le parole: «e 27, comma 1.».

1.7

FAVILLA, FARDIN, THALER AUSSEHOFER

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È garantita, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza contrattuale, la applicazione della procedura prevista per gli enti locali dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

1.8

FAVILLA, FARDIN

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175», con le seguenti: «precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995».

1.9

FAVILLA, FARDIN

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È in facoltà degli enti locali sospendere per l'anno in corso e per i successivi fino all'adozione del regolamento citato l'applicazione della tassa per i passi carrai di accesso ai fondi rustici ed alle costruzioni rurali diverse da quelle destinate ad uso abitativo. Nel regolamento stesso è facoltà dell'ente locale esonerare i passi carrai di cui al periodo precedente dall'assoggettamento alle tasse».

1.10

COSTA, BEDIN

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995».

1.11

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 14, sostituire le parole: «di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175» con le seguenti: «precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995».

1.12

FAVILLA, FARDIN

Sopprimere il comma 17.

1.16

FARDIN

Sopprimere il comma 18.

1.17

FARDIN

Dopo il comma 27 aggiungere, in fine, il seguente:

«27-bis. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 1995 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo citato che siano in possesso dei prescritti requisiti alla data del 21 aprile 1995 o che li conseguano successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso alla data del 30 novembre 1995».

1.13

FARDIN

Dopo il comma 27, aggiungere, in fine, il seguente:

«27-bis. Al comma 1, lettera e) dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sostituire le parole: "31 maggio 1995" con le altre: "30 ottobre 1995"».

Conseguentemente, al comma 2 dello stesso articolo, sostituire le parole: «31 maggio 1995» con le altre: «31 ottobre 1995».

1.14

COSTA, FAVILLA, THALER, AUSSERHOFER,
FARDIN

Dopo il comma 27, aggiungere, in fine, il seguente:

«27-bis. All'articolo 3, comma 1, del primo periodo, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, sostituire le parole: "ed in quello successivo" con le seguenti: "e nei due successivi"».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «e per il successivo» con le seguenti: «e per i due successivi».

Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: «o a quello successivo» con le seguenti: «o ai due successivi».

1.15

THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

FARDIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è modificato come segue:

sopprimere il comma 8;

al comma 9:

1) dopo la parola: "educative", inserire le altre: "comprese quelle";

2) dopo le parole: "in comunità e simili", inserire: "o ovunque rese";

3) sopprimere le parole: "da organizzazioni di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonchè";

sostituire le disposizioni del comma 11 con le seguenti:

"Al punto 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633";

in fondo sopprimere le parole: "nonchè da cooperative e loro consorzi"».

2.0.1

FARDIN

Art. 3.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 46 e dal primo comma dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (allegato 5), dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste dall'articolo 47, primo comma, n.3) del citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (allegato 6), e non è dovuto pagamento d'imposta».

3.1

D'ALI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 7;

conseguentemente:

Sopprimere il comma 3.

3.2

FARDIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1985, n. 17, e modificato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole: "degli impiegati speciali", è aggiunto il seguente periodo: "nonchè, a domanda, al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'Amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità, munito di diploma di laurea alla data del 28 maggio 1989"».

3.0.1

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono da intendersi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA».

3.0.2

FARDIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Le attività delle compagnie barracellari di cui alla legge n. 382 del 2 agosto 1897 si devono intendere come non commerciali e quindi esenti dall'IVA e all'IRPEG».

3.0.3

CADDEO, SARTORI, COSTA, ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimborsi IVA)

1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996 per l'importo massimo di lire 400 miliardi, durata 10 anni, con imputazione della relativa spesa per interessi, valutata in lire 32 miliardi per il 1996 e in lire 24 miliardi per il 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

3.0.4

PAINI

Art. 4.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie».

4.1

PAINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ad altissima utilizzazione» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie».

4.2

FARDIN, SARTORI, VIGEVANI, CADDEO, COSTA,
ROSSI, D'ALI, VENTUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al comma 3, dopo le parole: "gas naturale" aggiungere le altre: "L'esenzione si intende applicabile anche per i sottoprodotti derivanti dai processi di trasformazione degli impianti integrali siderurgici utilizzati per il consumo interno"».

4.4

FARDIN, SARTORI, VIGEVANI, PAINI, ROSSI,
COSTA, VENTUCCI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegati negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1».

4.3

FARDIN, THALER AUSSERHOFER

Art. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È in ogni caso consentito applicare la disposizione del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.1

FARDIN, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.2

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nei casi di controversie fra Stato ed enti locali, anche in presenza di sentenze passate in giudicato negli ultimi tre anni, che riguardano la realizzazione di opere pubbliche o di servizi pubblici da parte degli stessi enti locali in aree facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile dello Stato, in attesa di uno specifico provvedimento che definisca il rapporto tra lo Stato e gli enti citati, le pendenze possono essere chiuse con il pagamento di un canone ricognitivo di lire 1.000.000, per ogni anno o frazione trascorso alla data di occupazione fino al 31 dicembre 1994, e con il pagamento di un canone corrispondente al valore d'uso, per l'anno 1995 e ogni anno successivo».

5.0.1

FAVILLA, FARDIN

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari, il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato può essere trasferito in proprietà al comune di Venezia sulla base del corrispettivo, da devolversi all'Azienda autonoma dei Monopoli dello Stato, che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale.

2. La consegna materiale dell'immobile è subordinata alla cessazione dell'attività produttiva in corso ed al versamento del corrispettivo.

3. Il comune di Venezia provvederà a sue spese, nel termine ulteriore di tre anni, alla necessaria ristrutturazione ed alla consegna dell'immobile all'amministrazione della giustizia, con contestuale riconsegna da parte di quest'ultima al Demanio degli immobili denominati Fabbriche nuove e Fabbriche vecchie di Rialto, attualmente destinati a uffici giudiziari.

4. Agli oneri relativi al versamenti del corrispettivo per il trasferimento ed ai lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare indicato nel comma 1, il comune di Venezia farà fronte attingendo ai mutui della Cassa depositi e prestiti erogati ai sensi dell'articolo

19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

5. Ove entro il termine fissato nel comma 3 non sia avviata l'utilizzazione prevista, il complesso immobiliare indicato nel comma 1 è trasferito all'Azienda autonoma Monopoli di Stato, con restituzione del corrispettivo versato, senza interessi».

5.0.2

FARDIN

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa sulle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

Le disposizioni tributarie contenute nell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407 e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.0.3

PAINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime tributario dei contratti di prestito d'uso di oro greggio)

1. I trasferimenti di oro greggio effettuati in esecuzione di contratti di prestito d'uso non costituiscono cessioni di beni agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino all'eventuale pagamento del prezzo».

5.0.4

STEFANI, PAINI

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.

2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed agli articoli 75 e 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e semprechè siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1° gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.

3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-*quarter*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 rela-

tivamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-*quater*, e 5 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-*bis* è triplicata.

4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, lettera a) e b), le parole "sei mesi" e "dieci mesi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "diciotto mesi" e "ventidue mesi";

b) all'articolo 77, comma 1, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera d).

5. Le disposizioni previste dal precedente comma si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.

6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo».

1.0.0.1

FARDIN

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 19 LUGLIO 1995

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE****(1649)** *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni Istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali***(1613)** **ZECCHINO** *ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)*

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha deliberato di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul nuovo testo predisposto dal relatore. Poichè ciò non consente di proseguire la discussione congiunta dei provvedimenti, egli invita il relatore a valutare nel frattempo le nuove proposte emendative presentate al fine di poter raggiungere un'intesa sulla quale si registri un ampio consenso di tutti i Gruppi.

La senatrice BUCCIARELLI chiede che, pur essendo scaduto il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, sia consentito presentare ancora subemendamenti a quelli già depositati. In particolare, ella si riserva di presentare una modifica all'emendamento 1.0.1, per la parte in cui prevede il rinvio all'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ai fini della nomina dei direttori dei musei. Mentre infatti il conferimento della personalità giuridica agli istituendi poli museali appare un punto assolutamente irrinunciabile della riforma, il riferimento al predetto articolo 21 rischia effettivamente di non essere in linea con l'organizzazione complessiva dell'Amministrazione e di causare indesiderate sperequazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito assicurazioni in ordine alla possibilità di presentare subemendamenti, compatibilmente con l'esigenza di doverli trasmettere alle Commissioni per il prescritto parere, il ministro PAOLUCCI manifesta apprezzamento per le osservazioni della senatrice Bucciarelli. L'ipotesi di conferire personalità giuridica ai nuovi poli museali non suscita infatti, di per sè, particolari obiezioni mentre non avrebbe potuto condividere l'eventualità di nominare i direttori con le procedure di cui al summenzionato articolo 21.

Il senatore BISCARDI invita a fare comunque attenzione al fine di mantenere l'impianto della riforma compatibile con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Al senatore MAFFINI, che chiede indicazioni in ordine ai tempi dell'iter dei provvedimenti in titolo, il PRESIDENTE risponde che occorre attendere la relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione bilancio, sui cui tempi di presentazione non è purtroppo possibile alcuna previsione.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1146) SCAGLIONE: *Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica astese*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - era stato deliberato, all'unanimità dei presenti, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del provvedimento in titolo, previa verifica dell'assenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti e del Governo. Poichè non si è raggiunta unanimità di consensi tra i Gruppi, il disegno di legge è nuovamente all'ordine del giorno della Commissione in sede referente al fine di conferire il mandato alla relatrice Pagano a riferire in Assemblea.

Il senatore SCAGLIONE deplora il mancato raggiungimento del necessario consenso per richiedere il trasferimento alla sede deliberante di un provvedimento che consentirebbe di recuperare molti beni di grande rilievo gravemente danneggiati dall'alluvione dello scorso inverno. Tale considerazione risulta tanto più amara quando si consideri che è stato fatto ricorso alla sede deliberante per provvedimenti di opinabile interesse generale, quale la concessione di un consistente contributo all'università di Urbino.

Il PRESIDENTE ricorda che l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante (come è avvenuto per il provvedimento sull'università di Urbino) rientra tra i poteri discrezionali propri del Presidente del Senato. La richiesta di trasferimento a tale sede per un provvedimento originariamente assegnato in sede referente può invece essere presentata allo stesso Presidente solo previo consenso unanime di tutti i Gruppi, consenso che è mancato sul disegno di legge in esame.

Al senatore BERGONZI, il quale chiede se altri Gruppi oltre a Rifondazione Comunista si siano opposti al trasferimento di sede, il PRESIDENTE risponde che a seguito del suo diniego non è stato ritenuto utile interpellare anche i rappresentanti degli altri Gruppi non presenti alla seduta del 6 luglio scorso (alcuni dei quali, peraltro, lontani dal Senato per missione o per motivi di salute).

Il senatore BERGONZI chiarisce che le ragioni che lo hanno indotto a negare il proprio consenso al trasferimento di sede sono di carattere generale e assolutamente non connesse allo specifico provvedimento in esame. A suo giudizio, tutti i disegni di legge di carattere localistico dovrebbero infatti essere sottoposti all'esame dell'Assemblea, per evidenti motivi di trasparenza del procedimento legislativo. Alla luce delle considerazioni del senatore Scaglione relative alla possibilità di indirizzare gli interventi previsti dal provvedimento al recupero di beni danneggiati dall'alluvione, egli si riserva comunque di valutare nel merito la questione al fine di verificare se le finalità del provvedimento siano tali da consentire di superare una più generale questione di principio.

Con il consenso del RELATORE e del ministro PAOLUCCI, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva si è conclusa la discussione generale.

Il senatore BISCARDI illustra gli emendamenti da lui presentati al provvedimento (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), volti a migliorarne in alcuni punti la formulazione e ad apportare le integrazioni conseguenti al dibattito. La composizione del comitato celebrativo è stata integrata con i Presidenti di alcuni istituti storici di carattere nazionale ed è stata esteso a cinque il numero degli esperti con i quali il Ministro può integrare il comitato. Inoltre, al fine di corrispondere all'esigenza di un controllo sull'attività del comitato sollevata in discussione generale dal senatore Presti, è stata attribuita alla potestà regolamentare del Governo l'individuazione di misure idonee alla verifica delle attività svolte.

Quanto poi all'esigenza di prevedere un organismo più snello ed efficace per la predisposizione del programma di iniziative, egli ha ritenuto di proporre l'istituzione di una commissione scientifica, nominata con decreto del Ministro, i cui componenti siano scelti nell'ambito del Comitato nazionale.

Egli esprime infine rammarico per aver dovuto prevedere la copertura degli oneri del provvedimento interamente a carico dei fondi del Ministero per la pubblica istruzione (anzichè ripartire l'onere tra quest'ultimo Ministero e quello per i beni culturali e ambientali, come

appariva preferibile), e ciò a causa del totale esaurimento dei fondi a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dopo aver fatto osservare che i rilievi avanzati in sede di discussione generale in ordine alla inopportunità di includere tra le iniziative di competenza del comitato anche interventi di recupero del patrimonio storico-monumentale non sono fondati, stante l'enorme importanza di alcuni dei beni che potrebbero essere risanati mediante tali procedure, egli auspica conclusivamente che la Commissione possa procedere celermente all'approvazione di un provvedimento così significativo sia per la coscienza nazionale che per quella europea.

Il senatore MASULLO suggerisce di integrare la composizione del comitato con il Presidente della Società nazionale di scienze, lettere ed arti.

Anche il senatore PASSIGLI avanza alcuni suggerimenti.

Su proposta del PRESIDENTE (che segnala peraltro i rischi di eccessivo irrigidimento conseguenti ad una individuazione troppo dettagliata per via legislativa dei membri del comitato), la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Magris a redigere un nuovo testo del provvedimento, che tenga conto delle proposte emendative presentate e degli ulteriori suggerimenti che i membri della Commissione volessero ancora avanzare, nuovo testo sul quale richiedere i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONSEGUENTE
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
(R029 000, C07^a, 0018^a)*

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta di alcuni senatori, l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, giovedì 20 luglio alle ore 16,30, è anticipato alle ore 15. L'orario di inizio della seduta pomeridiana, già previsto per le ore 15, è conseguentemente posticipato alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA REPUBBLICA
NAPOLETANA DEL 1799 (ATTO SENATO N. 1729)**

EMENDAMENTI

Art. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «predispone» con le seguenti: «approva, su proposta della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2-bis.».

1.1

BISCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla realizzazione» con le seguenti: «allo svolgimento».

1.2

BISCARDI

Art. 3.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il sindaco della città di Napoli».

3.1

BISCARDI

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere in fine le seguenti:

«t-bis) il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

t-ter) il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano».

3.2

BISCARDI

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «cinque».

3.3

BISCARDI

Art. 4.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla verifica delle attività svolte».

4.1

BISCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì costituita una commissione scientifica, i cui componenti sono scelti tra i membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da h) a t-ter), con il compito di predisporre il programma delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e di curarne la realizzazione».

4.2

BISCARDI

Art. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali» con le seguenti: «Ministero della pubblica istruzione».

5.1

BISCARDI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali» con le seguenti: «Ministero della pubblica istruzione».

5.2

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

118^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAGNI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Baratta e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Stella Richter.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice presidente e amministratore delegato di Telepiù dottor Mario Zanone Poma.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: audizione di rappresentanti di Telepiù (R048 000, C08^a, 0002^a)

Dopo una breve introduzione del presidente FAGNI, ha la parola il dottor ZANONE POMA, il quale dopo aver ricordato che poco meno di un anno fa l'8^a Commissione ha condotto una interessante indagine sulla multimedialità, fa presente che la *pay-tv* è stata la prima ad introdurre in Italia servizi a pagamento, ma spetta ora alle istituzioni creare le condizioni migliori per favorire un ulteriore salto di qualità che potrebbe trovare nella leva fiscale un supporto necessario per favorire il decollo dei nuovi servizi. Al contrario di quanto auspicato, una azienda avanzata come Telepiù si trova invece ad affrontare un problema vitale per lo sviluppo futuro e cioè l'ingiustificato innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 al 19 per cento sugli abbonamenti, con la conseguenza che oggi si rischia di penalizzare Telepiù ma, in un domani prossimo, si creerebbero insormontabili problemi a tutti quegli operatori che volessero investire in nuove tecnologie e servizi a valore aggiunto.

Situazione analoga si riscontra anche nel campo delle regole per il passaggio dall'etere alle nuove tecnologie. La legge n. 422 del 1993 detta norme e tempi che sono completamente avulsi dalla situazione reale del paese. La legge risale a due anni fa e in 24 mesi non si è riusciti ad apportare quelle modifiche di base che permettano un organico e armonico sviluppo dell'innovazione tecnologica nel paese. Il Ministero delle poste, in prossimità delle scadenze previste dalla citata legge, ha inviato

una comunicazione alle aziende interessate, ricordando che dal 28 agosto Telepiù dovrà iniziare a trasmettere via satellite.

Il dottor Zanone Poma dà poi conto dei motivi di natura tecnica secondo i quali, ad avviso dell'azienda che rappresenta, i tempi dettati dalla legge non sono in linea con l'effettiva disponibilità dei nuovi mezzi tecnologici e con la situazione del mercato, talchè la conferma delle norme dettate dalla legge si trasformerebbe, nei fatti, in una grave penalizzazione della *pay-tv* italiana e in un ulteriore ritardo nello sviluppo tecnologico e nell'affermazione dei nuovi servizi per il paese. Osserva così che la trasmissione satellitare in formato analogico avrebbe permesso un anticipo sui tempi, ma è improponibile in quanto le ricerche in merito confermano che gli utenti non passerebbero al satellite solo per ricevere gli stessi canali attualmente offerti via etere. Quindi, con il solo analogico non si potrebbe raggiungere l'obiettivo della legge n. 422 che è quello di favorire una migrazione dall'etere al satellite. Peraltro, la trasmissione in analogico costa dalle quattro alle otto volte in più per canale rispetto al digitale. Infine, un canale analogico occupa lo spazio di 4-8 canali in digitale, ciò che renderebbe difficile (se non impossibile) la composizione di un *bouquet* nella stessa posizione orbitale e, quindi, l'utilizzo della stessa parabola a terra.

Risulta quindi evidente che le strategie di qualsiasi azienda voglia accedere alle trasmissioni con le nuove tecnologie devono essere indirizzate verso la trasmissione digitale e che quei paesi e quelle aziende che non la adotteranno verranno a trovarsi in posizione subordinata. Va poi rilevato che la maggior parte dei satelliti attualmente in esercizio non assicura una copertura omogenea del territorio italiano. Il *foot print* è infatti diretto sull'Europa centrale e l'Italia si trova nella parte marginale della zona di copertura del segnale; cosicchè il *satellite Astra 1A (19,2° Est)* copre in buona parte l'Italia ma esclude la Sicilia e la Calabria e comunque necessita di una parabola di diametro superiore ai 150 cm a sud di Roma per le trasmissioni digitali; il *satellite Eutelsat IIF1* non copre omogeneamente tutta l'Italia e pertanto gli utenti a nord di Roma avrebbero bisogno di una parabola di circa 80 cm circa, mentre le dimensioni per il centro-sud partono dai 110 cm; infine, il *satellite TDF 1/2 (19° Ovest)* copre l'intero territorio italiano ed è ricevibile con parabola di 65-70 cm, ma è prenotato esclusivamente dalle tv francesi. In tutti i casi, la posizione «19° Ovest» è antitetica al posizionamento di tutti i nuovi satelliti Astra ed Eutelsat. Pertanto, non è idonea neanche una scelta a termine per le aziende che hanno previsto investimenti sui satelliti dei gruppi Astra ed Eutelsat.

Il dottor Zanone Poma, continuando la sua esposizione, osserva poi che la differenziazione della grandezza delle parabole crea una grave forma di discriminazione: gli utenti del centro sud che volessero ricevere i programmi via satellite dovrebbero operare un investimento economico nella nuova tecnologia maggiore rispetto all'utenza del Nord. Tramontata nel 1994 la possibilità che l'Italia si dotasse di un proprio satellite (progetto SARIT), tutte le aziende televisive italiane hanno optato per lo stesso satellite, cioè l'«*Hot Bird 2*» della Eutelsat che verrà lanciato nel 1996. Tale scelta fu però consigliata a suo tempo dal Ministero delle poste, cosicchè oggi Telepiù, Rai, Fininvest ed altre aziende italiane hanno affittato complessivamente dodici *transponders* dello stesso satellite. Questo *bouquet* tutto italiano rappresenta una massa cri-

tica indispensabile per il lancio della tecnologia digitale in Italia in quanto rende competitivo il prodotto Italia nei confronti della concorrenza estera.

Telepiù ha escluso sin dall'inizio la possibilità di utilizzo del satellite «*Hot Bird 1*» di Eutelsat, perchè, pur coprendo tutto il territorio italiano in modo uniforme, ha una potenza minore di «*Hot Bird 2*», per cui l'utente dovrebbe munirsi di una parabola più grande (55-85 cm). Una parabola di tali dimensioni sarebbe ingiustificata per ricevere «*Hot Bird 2*», che trasmetterà con maggiore potenza e necessiterà di parabole più piccole (40-60 cm). Va poi rilevato che il passaggio alle trasmissioni digitali, utilizzando in tempi diversi due satelliti (*Hot Bird 1* seguito dal *Hot Bird 2*), avrebbe pesanti ripercussioni, potendo determinare una forma di potenziale discriminazione tra l'utenza «pioniera» e l'utenza «matura», nonchè un aggravio per le aziende degli investimenti per il passaggio alla nuova tecnologia. La scelta di «*Hot Bird 2*» ha quindi motivazioni molteplici, in quanto è considerato il migliore satellite poichè illumina in modo uniforme l'Italia e gran parte dell'Europa, cosicchè da Palermo a Copenaghen gli utenti useranno la stessa parabola di 40/60 cm; è completamente digitale e allinea l'Italia agli altri paesi più avanzati e rende possibile impostare una politica di esportazione del «prodotto Italia» in Europa anche grazie alle piste sonore multilingue; infine, in caso di problemi di trasmissione in uno o più canali, la presenza di *Hot Bird 2* garantirà copertura e sicurezza adeguate.

Il dottor Zanone Poma fa poi riferimento al «*simul cast*» che è principalmente una misura a tutela dell'utenza, ma per il quale il legislatore ha dettato limiti temporali strettissimi. Inoltre, gli attuali abbonati alla *pay-tv* abbracciano tutte le categorie sociali con una forte presenza di persone a reddito fisso (circa 65 per cento dell'utenza). Il passaggio alla ricezione satellitare richiede un investimento familiare stimabile al momento in circa 1 milione e 500 mila lire. L'allungamento dei tempi consentirebbe pertanto una migliore tutela del consumatore evitando pericoli di diseguaglianze sociali tra consumatori.

Vi è poi da sottolineare l'esigenza di aziende, come Telepiù, con in atto cambiamenti radicali che presuppongono forti investimenti (per i quali occorrono tempi medio lunghi), che potrebbero pertanto essere compromessi da una legislazione che prevede il passaggio alla fase satellitare in tempi troppo stretti.

Dopo aver ricordato che Telepiù ha portato forti elementi di innovazione nel settore della comunicazione e ha creato nuovi posti di lavoro con l'allargamento dell'occupazione in settori non tradizionali, favorendo la nascita di professionalità fino ad ora sconosciute in Italia e offrendo opportunità alternative ai giovani alla prima esperienza di lavoro, il dottor Zanone Poma osserva che Telepiù è la prima azienda italiana del settore radiotelevisivo ad avere attratto capitali esteri in Italia, come testimonia la presenza di gruppi internazionali quali Kirch e Richemont nella prima *pay-tv* italiana. A conclusione del suo intervento, nel ringraziare la Commissione per l'occasione di incontro creata, auspica, non solo come responsabile di un'azienda, ma anche come operatore del multimediale per l'innovazione tecnologica del paese, un autorevole intervento del Parlamento per una rapida modifica della legge n. 422.

Seguono taluni quesiti da parte dei senatori.

Il senatore FALOMI, nel rilevare che l'esposizione da parte del dottor Zanone Poma ha permesso di acquisire importanti elementi conoscitivi per valutare l'eventualità di una modifica della legge n. 422 (ed in merito desidererebbe conoscere quale risposta il Governo abbia dato ai rappresentanti dell'azienda sul problema), chiede quali motivi giustifichino l'attesa per l'adozione di un satellite con maggiore capacità tecnologica, in considerazione del fatto che l'estrema rapidità dei processi evolutivi non può essere addotta quale giustificazione per un rinvio ad oltranza del problema dell'adeguamento delle apparecchiature. A suo avviso non sono poi ben chiare le ragioni tecniche secondo le quali la proroga di 24 mesi per il *simul cast* sia insufficiente. Un'ulteriore questione da chiarire riguarda la politica di incentivazione, da parte di Telepiù, nei confronti degli utenti per la scelta del sistema satellitare. Andrebbe poi chiarita la posizione dei gruppi internazionali Kirch e Richemont che, come si rileva dalla cronaca di questi giorni, sono interessati alla vicenda dell'acquisizione di quote del gruppo Fininvest, considerato che lo scenario che in tal modo si aprirebbe comporterebbe seri problemi in ordine al rispetto dei limiti posti dalla legge Mammì alle concentrazioni proprietarie.

Il senatore CARPINELLI, dopo aver ricordato l'importanza della legge n. 422 in relazione alla tutela della diversificazione dei mezzi di accesso all'informazione, chiede di sapere quale sia l'entità degli investimenti e quale capacità di farvi fronte abbia l'azienda, al fine di valutare l'effettiva necessità di modificare la legge, anche in considerazione del fatto che si adduce quale motivazione la impossibilità di adeguamento tecnologico nei tempi richiesti.

Il senatore TERRACINI chiede ulteriori elementi conoscitivi sulla situazione finanziaria e sul piano di investimenti dell'azienda, sui costi che l'utente dovrà sostenere per adattare gli impianti di ricezione delle trasmissioni, sulle prospettive dei livelli occupazionali nonché, infine, sui tempi di copertura giornaliera delle trasmissioni che Telepiù intende proporre.

Il senatore GERMANÀ, nel ritenere fondata l'esigenza di una proroga dei termini previsti dalla legge, in considerazione delle motivazioni di ordine strettamente tecnico rilevate, dopo aver apprezzato in particolare l'esigenza che tutto il territorio italiano possa ricevere le trasmissioni via satellite, chiede chiarimenti sulla incidenza che l'opzione per il satellite *Hot Bird 2* avrà sul canone imposto agli utenti.

Il senatore STANZANI GHEDINI, nel rilevare che a distanza di tempo i problemi sembrano rimanere immutati nella loro portata e che la questione principale riguarda la ricezione digitale da parte dell'utenza (che dovrà dotarsi non solo di parabole ma anche di convertitori), riterrebbe opportuno capire esattamente se l'azienda è in grado o meno di adeguare gli impianti tecnologici entro la scadenza prevista per la fine di agosto, in modo da poter valutare opportunamente l'eventualità di una modifica alla legge n. 422.

Il senatore DE CORATO, osservando che a suo avviso l'esposizione del dottor Zanone Poma non ha aggiunto particolari elementi consoci-

tivi rispetto a quanto già noto, anche se l'incontro può essere ritenuto comunque proficuo per definire l'entità degli investimenti previsti da parte dell'azienda, conferma le proprie perplessità in merito al fatto che la Commissione abbia avviato un esame formale della questione dell'eventuale modifica della legge n. 422 prima ancora che il Governo abbia provveduto, assumendosene la relativa responsabilità politica, alla emanazione di un provvedimento di proroga del termine di cui all'articolo 11.

Il senatore ROGNONI, dopo aver dichiarato di condividere le perplessità di ordine procedurale del senatore De Corato, ricorda che, ai sensi della legge n. 422 del 1993, le reti nazionali private consentite non dovevano superare il numero di otto, di cui due in codice. Alla luce di tale norma, pertanto, Telepiù dovrebbe disporre di non più di due canali trasmissivi e pertanto non si comprende a quale titolo prosegua l'esercizio di Telepiù 3. Oltretutto, se alle otto reti nazionali private si aggiungono le tre reti RAI si ottiene un numero massimo di undici reti nazionali: ora, in base alla legge Mammì, nessun soggetto può possedere più del 25 per cento di esse. Ne consegue che il 25 per cento di undici dovrebbe essere inferiore a tre. Come si vede, quindi, l'esistenza di Telepiù 3 finisce con l'incidere anche sulla delicatissima questione della proprietà degli impianti di radiodiffusione, in quanto Telepiù 3 funge, di fatto, da dodicesima rete nazionale.

Esprime quindi forti riserve circa le possibili conseguenze di un acquisto di parte del pacchetto azionario della Fininvest da parte del gruppo Kirch, considerato che esso già possiede il 40 per cento di Telepiù.

Il senatore BACCARINI fa notare al senatore De Corato di avere per primo, nel corso della precedente seduta, sollevato il problema della irriaturalità del comportamento del Ministro delle poste, il quale, senza assumersi la responsabilità politica di predisporre un decreto-legge in materia, ha preferito contattare informalmente il Presidente della Commissione per acquisire una sorta di parere preventivo da parte della Commissione stessa.

Nel merito, chiede informazioni circa il numero degli abbonati, l'importo del canone annuale, la quantità di raccolta pubblicitaria e sulle perdite di gestione di Telepiù, invitando altresì il dottor Zanone Poma a fornire dati circa i bilanci degli ultimi tre anni.

Dopo che il presidente FAGNI ha fatto presente che una eventuale anomalia nel comportamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non influisce sulla assoluta regolarità di questa audizione, che è stata autorizzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, interviene, per la replica, il dottor ZANONE POMA, il quale fa presente che i rappresentanti di Telepiù sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal Ministro delle poste, che ha ritenuto corretta la scelta dell'azienda di utilizzare il satellite *Hot Bird 2*, che è il primo satellite interamente digitale. Il passaggio dall'analogico al digitale ha segnato una vera e propria rivoluzione nel settore ed è tale da determinare nei prossimi anni una stabilità tecnologica (i satelliti *Hot Bird 3* e *4*, che verranno lanciati nei prossimi due anni, infatti, saranno anch'essi digitali).

Telepiù ha prenotato quattro *trasponder* su *Hot Bird 2*, compiendo una scelta moderna a favore del digitale. Fa presente, inoltre, che mentre il satellite permette di coprire in simultanea l'intero territorio nazionale, il cavo, per quanto velocizzabile, non consente in tempi brevi di raggiungere tutti gli utenti.

Per quanto concerne la durata del periodo di *simulcast*, che la legge n. 422 fissa in due anni, ritiene che tale periodo debba essere prolungato, in quanto grava principalmente sugli utenti, che non possono essere costretti, se non dalla realtà del mercato, ad acquistare strutture costose per la ricezione.

Per quanto riguarda le concentrazioni societarie, avverte che l'evoluzione del settore è tale da costringere gli operatori ad allearsi, allo scopo di ottimizzare le risorse. Si tratta di un fenomeno che si va ormai sviluppando in modo incontrovertibile sia in Europa che negli Stati Uniti (ad esempio, per una adeguata programmazione musicale, Telepiù non potrebbe prescindere, al momento, da sinergie con il gruppo Kirch). Ovviamente, questo fenomeno deve svilupparsi nel rispetto della normativa antitrust vigente e di quella che il Parlamento vorrà in futuro introdurre.

Al senatore Rognoni, il dottor Zanone Poma ricorda che la legge n. 422, nello stabilire il numero massimo di otto reti nazionali private, ha anche previsto una autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al 1996 in favore delle altre reti nazionali private rimaste escluse dalle concessioni, che pertanto attendono il nuovo piano delle frequenze (non si tratta solo di Telepiù 3, ma anche di Retemia, Telecapri ed Elefante).

Dopo aver fatto presente che Telepiù non trasmette programmi di informazione politica, osserva che i costi di una emittente in codice sono assai superiori rispetto a quelli delle televisioni generaliste. Ciò nonostante la situazione finanziaria dell'azienda è solida, tanto che vi sono banche europee disposte a finanziare Telepiù senza garanzie. Si dichiara comunque disponibile a trasmettere i bilanci degli ultimi tre anni.

Avviandosi alla conclusione, fa notare che il costo del canone di abbonamento è allineato ai costi europei, che l'occupazione in azienda è in aumento e che anzi è prevista una ulteriore assunzione di 200 unità operative ed infine che sono allo studio piani di decentramento dei centri di servizi.

Il presidente FAGNI dichiara infine conclusa l'audizione del dottor Zanone Poma.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, viene ripresa alle ore 17,55.

IN SEDE REFERENTE

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FAGNI ricorda che in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1 era stata rilevata la necessità di riformularne il testo con particolare riferimento ai criteri di ripartizione dei fondi ex Gescal alle Regioni, tenendo presente altresì il coordinamento con le determinazioni assunte dalla Conferenza Stato regioni.

Il ministro BARATTA fa quindi presente che qualora vi fosse un pronunciamento della Commissione per una nuova formulazione dell'articolo 1 che tenesse conto sia delle esigenze prospettate in sede di dibattito sia di quelle richiamate dal Governo, sarebbe possibile da parte dell'Esecutivo prenderne atto in vista della prossima reiterazione del decreto.

Il senatore SCIVOLETTO richiama quindi l'attenzione sugli interventi nei centri storici che consentirebbero l'avvio di un processo di movimentazione delle risorse assai rilevante sul piano economico, sociale ed occupazionale, e che nel contempo darebbero rilevanza altresì alle finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla scelta di ampliare l'area delle nuove costruzioni.

Il senatore ALO', dopo aver sottolineato la fondatezza delle osservazioni del senatore Scivoletto, rileva che il progressivo depauperamento del patrimonio degli IACP, la cui situazione di estremo dissesto finanziario è ben nota, richiede soluzioni adeguate ed immediate per sanare il livello non più sostenibile di esposizione debitoria. Peraltro, esprime l'avviso che sarebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse sul decreto in esame in modo tale che la responsabilità della mancata conversione del medesimo nei termini costituzionali non possa essere ad essa attribuita.

La senatrice ANGELONI, esprimendo talune perplessità sul prosieguo dell'iter, ritiene che non vi siano attualmente le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti, fermo restando l'auspicio che il Governo possa tener conto in sede di reiterazione del decreto delle riflessioni che sono emerse nel corso del suo esame. Nel condividere le considerazioni del senatore Alò sul problema degli IACP, chiede poi al Ministro di fornire chiarimenti sullo stato di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 203 (recante disposizioni per gli alloggi destinati alle forze di polizia impegnate nella lotta della criminalità organizzata) che non solo necessita di adeguate risorse finanziarie, ma soprattutto di interventi concreti che sono stati carenti proprio da parte dell'amministrazione centrale, dimostrando in tal modo che la responsabilità di una inefficiente gestione non si può appuntare, come spesso rilevato, solo sulle amministrazioni locali. A suo avviso sarebbe opportuno individuare strumenti alternativi rispetto a quelli sperimentati nelle leggi attualmente vigenti, e che si sono rivelati fallimentari, ipotizzando, ad esempio, il coinvolgimento di soggetti privati soprattutto nelle attività di recupero delle realtà urbane di piccole dimensioni.

Il senatore GERMANA, nel condividere le preoccupazioni per il risanamento degli IACP, fa presente, in merito al problema del recupero dei centri storici, che nella maggior parte dei casi i dati che emergono

dal censimento comunale falsano notevolmente la reale consistenza del numero dei vani occupati e pertanto occorrerebbe tener conto di tale elemento di valutazione.

Il ministro BARATTA interviene per precisare che il Governo è sicuramente in sintonia con le preoccupazioni prospettate dalla Commissione. In particolare sottolinea che elemento qualificante dell'articolo 1 del decreto è proprio la destinazione dei fondi ex Gescal al recupero del patrimonio urbano e non ad interventi per nuove costruzioni e che proprio tale vincolo di destinazione costituisce la migliore garanzia per la realizzazione delle finalità previste. Condivide poi le perplessità espresse dalla senatrice Angeloni in merito all'articolo 18 della legge n. 203, sul cui stato di attuazione si riserva di fornire ulteriori chiarimenti. Quanto al dissesto degli IACP, che ammonta a 1.500 miliardi di perdite dovute ad insufficienza di entrate, è quanto mai necessario l'adeguamento degli affitti nonchè un intervento risolutivo in sanatoria.

Concludendo il suo intervento, il ministro Baratta dichiara che rappresenterà al Consiglio dei Ministri, in sede di reiterazione del decreto, gli orientamenti emersi nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione nonchè i suggerimenti che promanano dagli emendamenti presentati soprattutto in relazione all'utilizzazione dei 1.400 miliardi di cui all'articolo 1 del provvedimento, relativamente alla loro tipologia e destinazione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(282) LORETO ed altri. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari*

(Congiunzione con i disegni di legge n. 1181 e n. 1197: esame e rinvio)

(1181) CASILLO ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1197) FERRARI Francesco ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha accolto la proposta del PRESIDENTE di esaminare il disegno di legge in titolo congiuntamente con i disegni di legge n. 1181 e n. 1197, connessi per materia, lo stesso presidente FERRARI riferisce sul provvedimento, dando preliminarmente lettura della lettera con la quale il Presidente del Senato, nell'aderire alla richiesta di competenza primaria avanzata da questa Commissione, ha riportato l'osservazione del Presidente della Commissione ambiente secondo cui l'articolo 2 del disegno di legge in questione - oltre a prevedere norme in deroga alla legge n. 319 del 1976 (cosiddetta «legge Merli»), la quale presenta aspetti di preminente interesse ambientale - tratta materia identica a quella contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1665, d'iniziativa governativa, in discussione in sede deliberante presso la medesima Commissione. È pertanto opportuno - si aggiunge nella lettera - che la 9^a Commissione, onde evitare sovrapposizioni normative, limiti l'esame del disegno di legge n. 282 agli articoli diversi dal predetto articolo 2, e tenga in particolare considerazione i pareri che la 13^a Commissione esprimerà sui tre disegni di legge n. 282, n. 1181 e n. 1197.

Il Presidente relatore passa ad illustrare l'articolato rilevando che all'articolo 1 è prevista la realizzazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica di un programma di ricerca scientifica finalizzato alla depurazione delle acque reflue dei frantoi. All'articolo 4 è prevista perciò una copertura finanziaria della previsione di spesa di 5 miliardi, copertura che però andrebbe probabilmente meglio specificata.

Pone quindi l'accento sull'articolo 2 che, al comma 1, autorizza lo smaltimento dal suolo dei reflui, in deroga all'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 (è fissato in 50 metri cubi per ettaro il limite di smaltimento: articolo 3, comma 1) mentre, al comma 2, prevede la procedura da seguire per realizzare tale smaltimento.

Ribadite, su questo articolo, le osservazioni contenute nella lettera del Presidente del Senato, il presidente Ferrari passa a rilevare che nel citato disegno di legge n. 1665 all'articolo 3 si disciplina la procedura da seguire per realizzare lo smaltimento modificando quell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con la legge n. 119 del 1977, richiamato dal comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La stessa disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1665 - aggiunge il relatore - è inoltre contenuta nel decreto-legge n. 256 del 28 giugno 1995, attualmente all'esame della Camera per la conversione (Atto Camera n. 2796).

Conclude dichiarando di ritenere possibile - compatibilmente con le osservazioni presidenziali - pervenire attraverso i lavori di una Sottocommissione, alla redazione di un testo che consenta di risolvere i problemi di smaltimento delle acque di vegetazione, che costituisce comunque lo scopo di tutte le iniziative in esame.

La Commissione quindi delibera l'istituzione di una Sottocommissione, presieduta dal relatore e composta da un rappresentante di ciascun Gruppo, incaricata di compiere un esame preliminare dei tre disegni di legge, su cui riferire al *plenum* della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) RECCIA e MONTELEONE. - *Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 febbraio 1995.

Il relatore RECCIA, intervenendo per integrare la relazione già svolta, si sofferma anzitutto ad evidenziare l'importanza del disegno di legge in riferimento ad un aspetto specifico e ad uno generale.

Relativamente al primo aspetto ricorda che la categoria di operatori interessati all'utilizzazione del «film agricolo» risulta allo stato già essere fortemente penalizzata dall'introduzione, operata con l'articolo 29 bis della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, del contributo sul riciclaggio di polietilene vergine fissato nella misura del 10 per cento del fatturato. Ricorda quindi in particolare le vicissitudini di tale provvedimento che è stato contestato sia in sede nazionale che comunitaria.

Osservato poi che il tributo grava ormai sostanzialmente ed in modo marcato nei confronti della sola categoria di produttori, che si occupa del «film agricolo», adoperato nella coltivazione in serra delle colture protette, e che si tratta di una discriminazione penalizzante non essendo possibile utilizzare polietilene rigenerato, esentato dal tributo (il «film agricolo» deve rispondere a delle sollecitazioni meteorologiche estremamente variabili per quasi dodici mesi all'anno e deve altresì garantire un idoneo filtraggio della luce solare, resistere a trattamenti chimici; il che si può ottenere solo attraverso la lavorazione del polietilene vergine), il relatore RECCIA pone l'esigenza di riequilibrare fiscalmente la competitività delle imprese operanti nel settore non pregiudicandone la concorrenzialità e sottolinea come in prospettiva il vantaggio derivante da una soppressione del tributo per gli agricoltori utilizzatori finali dei manufatti in questione (sulla base del costo attuale del polietilene vergine era alla fine del 1993 di lire 100, mentre ora, con gli aumenti verificatesi, ammonterebbe a lire 180 per chilo di prodotto) sia destinato ad aumentare, essendo legato alla variazione del costo della materia prima.

In tale ottica - egli aggiunge - è necessario non solo sopprimere il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine, ma anche destinare gli stanziamenti nel frattempo accumulati, e mai utilizzati dal Ministero dell'ambiente (oltre 20 miliardi), alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del disegno di legge, per favorire la produzione di materiale plastico riciclabile, da utilizzare nel settore agricolo, e l'attività di riciclaggio.

Osservato che l'adozione di provvedimenti del genere, mentre si discute del disegno di legge, costituirebbe un forte segnale da parte del Parlamento contro le vocazioni della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente che non solo - unico esempio della pubblica amministrazione - è contraria alla soppressione della tassa ma è favorevole ad una sua estensione a tutti i materiali plastici da imballaggio (utilizzati anche in agricoltura) con il richiamo della direttiva 94/62 della CEE sugli imballaggi, il relatore Reccia ricorda che l'articolo 15 della direttiva CEE subordina il tutto alla mancata adozione di misure economiche da parte della Comunità e che comunque la direttiva imballaggi (94/762 CEE del dicembre 1994) dovrà essere recepita (entro il 30 giugno 1996) in maniera organica e non con provvedimenti parziali e fuorvianti.

Evidenziato poi che tutti i Ministeri sono concordi sulla soppressione del contributo, il relatore passa a trattare di alcuni aspetti più generali evidenziando che col disegno di legge si cerca di introdurre elementi di razionalità in un universo come quello dei rifiuti caratterizzato da una rara concentrazione di norme assurde ed impraticabili, talchè oggi più del 90 per cento dei rifiuti finisce in discarica e non vi sono sufficienti iniziative per incoraggiare il riciclo, con la conseguenza principale di aver fatto finire buona parte delle attività di smaltimento dei rifiuti in mano ad organizzazioni malavitose tanto da indurre la Camera dei deputati ad istituire una apposita Commissione di inchiesta.

Successivamente sottolinea le peculiarità della attuale politica ambientale: scarso coordinamento con le altre politiche; eccessiva caratterizzazione d'emergenza; frammentarietà di norme (l'Italia unitamente a Grecia e Portogallo, è stata di recente accusata di non avere piani di ge-

stione dei rifiuti); scarso ricorso a procedure di autocertificazione e superficialità; scarsa funzionalità dei servizi pubblici e mancanza di certificazione ed accreditamento di laboratori e di istituti scientifici.

Dopo aver quindi auspicato che la Commissione agricoltura intervenga in sede primaria nell'esame dei provvedimenti che attengono all'ambiente e al settore agricolo, si sofferma ad evidenziare analiticamente le norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, - all'esame della 13^a Commissione (disegno di legge di conversione n. 1930) - sui residui riutilizzabili, che presentano notevole interesse per il settore agricolo, e prospetta l'opportunità di una richiesta della 9^a Commissione di esaminare congiuntamente con la 13^a Commissione il disegno di legge di conversione, procedendo ad un'audizione informale dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e della associazioni industriali, commerciali ed artigianali del settore agricolo.

Propone inoltre di introdurre nel testo in esame un articolo aggiuntivo inteso a sopprimere il contributo di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con la legge n. 255 del 1993. Nell'articolo si dovrebbe prevedere inoltre che i proventi del contributo rimasti inutilizzati siano destinati alle finalità previste dalla nuova legge.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce la necessità di norme che semplifichino e snelliscano le procedure di riutilizzo e smaltimento dei materiali industriali (ad oggi il 90 per cento di tali materiali va in discarica), la cui mancanza ha favorito l'espandersi di organizzazioni malavitose nel settore; evidenzia che il Ministero dell'ambiente non ha mai dato impulso al potere sostitutivo dell'autorità centrale in caso di inadempienza regionale e pone l'accento sul proliferare dei commissariamenti (oggi sono state commissariate le aree di Napoli e Milano e pare che si stia per commissariare la Sardegna). Il commissariamento, egli aggiunge, deve essere l'estrema ratio cui ricorrere solo in casi eccezionali, mentre resta doveroso un chiarimento del Ministero dell'ambiente, che dia risposte rassicuranti ed esaustive al Parlamento e ai cittadini.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO formula quindi alcuni suggerimenti di integrazione dell'articolato, che il relatore dichiara di condividere e che accoglie.

Il senatore CORMEGNA rileva la necessità di considerare che gli imprenditori hanno punti di riferimento economici ben precisi nell'affrontare i costi e la concorrenza, e ciò spiega bene perchè paesi come la Grecia e il Portogallo non pensano minimamente ad imporre tali prelievi.

Evidenziato il collegamento, negli accordi in sede GATT, fra contributi e tutela ambientale, dichiara di ritenere nullo il vantaggio dell'operatore agricolo su quanto previsto dal disegno di legge e di intravedere nell'articolo aggiuntivo del relatore la possibilità di avere rientri, e negli articoli 2 e 3 la mancanza di una sanzione. Conclude invitando a premiare chi opera e concretamente difende l'ambiente.

Il senatore BUCCI ricorda che l'impianto di riciclaggio nato circa dieci anni or sono a Ferrara potè andare avanti reggendosi sui conti economici; se i conti non tornano - egli aggiunge - tutto, prima o poi,

cade. Osservato che l'aumento del 50 per cento del prezzo della plastica ha risanato l'industria petrolchimica, pone la necessità di incentivare chi conduce impianti in condizioni economicamente valide, così come avviene in Olanda.

Il relatore RECCIA, sottolineato che è intenzione del Ministero dell'ambiente trasformare i residui in rifiuti, rileva che non c'è da preoccuparsi per gli aspetti economici considerata l'evoluzione dei prezzi delle materie. Ricorda inoltre che mentre prima erano i comuni a pagare i consorzi per l'attività di raccolta, ora avviene il contrario ed evidenzia il carattere integrato dell'operazione di riciclaggio nel sistema di raccolta dei rifiuti.

Il senatore BORGIA, dichiarato di considerare nobili gli scopi e le dichiarazioni esposte dal relatore Reccia, fa presente che in occasione della recente visita nella provincia di Caserta si è avuto modo di venire a conoscenza della forte preoccupazione del prefetto per l'enorme volume di rifiuti; la provincia di Napoli dovrà fra poche settimane essere «chiusa» non essendoci più posti da adibire a discarica di rifiuti.

Osservato poi che con un incentivo economico alla raccolta e al riciclaggio si ottiene almeno il risultato di evitare la diossina che produrrebbe la combustione, il senatore Borgia auspica che venga considerato con attenzione il nuovo che si propone nell'attuale congerie di inquinamenti.

Il senatore NATALI riconosce l'utilità delle misure proposte; ritiene che gli incentivi debbano andare agli agricoltori che subiscono un costo nel far affluire il materiale ai centri di raccolta e fornisce suggerimenti formali sull'articolo aggiuntivo predisposto dal relatore, che si dice d'accordo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO concorda col senatore Cormegna sull'opportunità di dare sostegno all'agricoltore e pone l'accento sul rischio di appesantimenti burocratici.

Seguono interventi per chiarimenti dei senatori CORMEGNA e CUSIMANO sui compiti delle Regioni previsti dall'articolo 5, su cui fornisce delucidazioni il relatore RECCIA, evidenziando il vantaggio di chi riporta il materiale plastico e di chi lo ricicla. Fra le Regioni, egli aggiunge, potranno essere ripartiti i 20 miliardi disponibili.

Il senatore NATALI ritiene che il rapporto fra chi cede il materiale e chi compra deve essere diretto, e che alle Regioni spetti solo il compito di rilasciare le licenze, senza interferenze che possano incidere anche sul piano economico-finanziario.

Il presidente FERRARI, sottolineata l'importanza delle questioni affrontate specie in aree agricole in cui sono sviluppate le produzioni in serra e con la pacciamatura, osserva che con la vendita del materiale plastico è possibile ricevere qualcosa, e che il problema è costituito dalla disponibilità o meno di un centro che ricicli il materiale plastico raccolto e che sia ubicato in zone da poter raggiungere facilmente.

Il senatore NATALI riconosce i meriti di tutela ambientale agli agricoltori che si adoperano per il riciclaggio.

Il senatore ORLANDO, osservato che le argomentazioni del senatore Cormegna introducono elementi distorsivi, pone l'accento sulle obiettive esigenze che scaturiscono dal problema posto e sulla «bizantina» discussione circa il concetto di «rifiuto» e di «residuo».

Si dice infine convinto dell'utilità di procedere all'esame del disegno di legge.

Il senatore DI MAIO fornisce suggerimenti circa la successione delle norme previste nell'articolato ed evidenzia l'utilità di prevedere un periodo di transizione e di distinguere fra quanto è riciclabile e quanto non lo è.

Il senatore CORVINO considera una buona filosofia quella su cui si basa la proposta legislativa, che va inquadrata in una visione organica e più complessa.

Rilevato che la materia rientra nella competenza delle Regioni e non del Governo centrale, esprime la necessità di acquisire elementi di conoscenza e di riflettere.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO rileva di aver colto una perequazione della convenienza nell'acquirente e nel rivenditore. Se sarà possibile un incentivo, il Governo non potrà che essere favorevole.

Il relatore RECCIA si riserva di presentare al più presto, nell'esatta formulazione, l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 6 e quelli suggeriti dal rappresentante del Governo, sui cui acquisire il parere della 5ª Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIA DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna

(Esame e rinvio)

(R050 001, C09ª, 0003ª)

Il presidente FERRARI illustra uno schema di relazione all'Assemblea sui problemi dello sviluppo della montagna, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Evidenziato che il disegno di legge recentemente approvato dal Senato per l'interpretazione di una norma della legge sulla montagna non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati, il Presidente aggiunge che proporrà anche - in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge sulla montagna; indagine sulla cui necessità ha ricevuto

una apposita circostanziata lettera del Vice Presidente del Senato senatore Pinto.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, sottolineato come nell'economia di montagna il fattore limitante sia la scarsa presenza dell'uomo, pone in rilievo la necessità di cofinanziamenti Stato - Comunità europea sugli obiettivi delle aree svantaggiate e ricorda la conseguenza negativa, in termini finanziari, degli errori compiuti, nella predisposizione delle pratiche oggetto di possibile sostegno comunitario, da parte dei burocrati. Esprime infine il giudizio favorevole del Governo sulla relazione proposta dal presidente Ferrari che coglie nella sua essenza il problema dell'integrazione e dello sviluppo dell'economia di montagna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
SUI PROBLEMI DELLO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DELL'EUROPA**

(Art. 50, comma 1, del Regolamento)

del senatore FRANCESCO FERRARI

Le condizioni oggettive dei territori di montagna in Europa - ed in particolare in Italia - sono ormai tali da richiedere un organico intervento a favore di una globale politica di sviluppo e di valorizzazione da parte degli Stati membri della Comunità europea, sia in ordine agli aspetti più propriamente economici per i diversi settori produttivi, che per quanto attiene all'esigenza di una adeguata salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, materiali ed umane.

Il complesso problema della Montagna è già stato oggetto di specifici ed importanti studi negli ultimi anni. In particolare, il Comitato economico e sociale delle Comunità Europee ha adottato il 28 aprile 1988 un articolato parere d'iniziativa su «Una politica per le aree montane», che costituisce importante ed emblematico documento sulla situazione in atto nei vari paesi e sulle possibili direzioni di sviluppo verso le quali far convergere gli sforzi comuni.

La Sezione «sviluppo regionale» del medesimo Comitato ha in proposito ampiamente motivato, in una esemplare relazione informativa, la necessità di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna volta a:

- salvare il patrimonio naturale, umano e culturale della montagna;
- fermare lo spopolamento delle aree montane;
- perseguire una strategia dello sviluppo che aggredisca le cause strutturali e non solo gli effetti dello squilibrio;
- rendere competitive le condizioni di vita nelle aree montane;
- sviluppare l'occupazione.

Il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale individua inoltre alcuni «criteri guida» necessari per raggiungere con il massimo di efficacia gli obiettivi posti:

- approccio globale ed integrato allo sviluppo, intervenendo sui vari aspetti dello sviluppo: economico, sociale, culturale, ecologico, tecnologico, istituzionale;

- azione delle strutture di produzione e creazione di nuove imprenditorialità, aggregando forze imprenditoriali locali insieme a managerialità esterne;

valorizzazione di tutte le risorse endogene, sia naturali che umane;

tecnologie appropriate ma non povere, messe a punto anche attraverso la localizzazione di attività di ricerca nelle aree di montagna;

sinergie e non solo equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente, intendendo l'ambiente non come vincolo ma come risorsa da utilizzare nel processo di sviluppo;

programmi e progetti integrati di iniziativa e di spesa, superando gli interventi settoriali e l'incentivazione su domanda;

auto-organizzazione dello sviluppo, intesa come modalità di partecipazione delle collettività delle aree montane alle scelte ed ai processi di sviluppo;

solidarietà concreta della collettività, quale strumento per sostenere concretamente i processi di autosviluppo.

In definitiva, la Comunità deve farsi carico dell'esigenza di pervenire alla omogeneizzazione, estensione e sviluppo delle politiche delle aree montane, con la definizione e la messa in atto di una specifica politica comunitaria.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», si è già messa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati.

Inoltre il Fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 è previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comunitari.

Tale normativa - in ragione delle specificità delle problematiche presenti in montagna e quindi della necessità di un approccio parzialmente differenziato nella risoluzione delle medesime - contempla molte misure di intervento di carattere derogatorio rispetto al normale regime disciplinante singoli aspetti e materie (vedi ad esempio articolo 10 - autoprodotto e benefici in campo energetico; articolo 12 - servizi, usi civici; articolo 16 - agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali; articolo 17 - incentivi alle pluriattività; articolo 18 - assunzioni a tempo parziale; articolo 19 - incentivi per l'insediamento in zone montane; articolo 21 - scuole dell'obbligo; eccetera).

Il Governo italiano potrebbe utilmente intervenire in sede comunitaria con la proposta di un apposito Regolamento per la montagna, ispirato ai medesimi principi, che contempli specifiche misure di carattere differenziato rispetto alla normale disciplina generale, ad esempio in materia di quote di produzione del latte, che potrebbe vedere esclusa la montagna dai vincoli oggi in essere, in modo da favorire la predisposizione di azioni di sostegno mirato a favore dell'economia e dei servizi alle popolazioni, anche di natura derogativa e speciale.

Si ritiene, pertanto, di dover proporre che l'Italia richieda alla Commissione l'approntamento di un Regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica co-

mune, che contempli altresì per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle «quote» di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna - come già fatto dal legislatore italiano - per lo specifico sviluppo di tali territori.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

184^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(R046 002, C10^a, 0001^a)

Il senatore **LOMBARDI CERRI**, tenuto conto della documentazione fornita dal direttore generale per la produzione industriale del Ministero dell'industria in ordine all'attuazione della legge n. 146 del 1994, propone che il Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, riferisca alla Commissione sui problemi derivanti dall'applicazione di una circolare ministeriale che sembrerebbe in contrasto con la citata legge.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore **BAGNOLI** sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-00716 sulla crisi della compagnia assicurativa **FONDIARIA**.

IN SEDE REFERENTE**(1377) MACERATINI ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche**

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 giugno 1995.

Il relatore **PREVOSTO**, dato conto delle audizioni svolte in sede informale, propone la formazione di un comitato ristretto che valuti le proposte di modifica al testo in esame: il suo contenuto, infatti, opportunamente modificato in senso conforme alla normativa europea, può essere utilmente trasferito in pochi articoli.

Il senatore **TURINI** esprime apprezzamento per il lavoro svolto, che ha consentito di rinvenire idonee soluzioni alle obiezioni prospettate dal

Governo e dalle organizzazioni di categoria, anche per quanto concerne la compatibilità della normativa che si intende adottare con la vigente disciplina comunitaria della materia.

La Commissione infine, accogliendo le proposte del relatore, decide di costituire il comitato ristretto e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5^a Commissione: parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PUGLIESE manifesta la propria contrarietà alla manovra di assestamento proposta dal Governo.

I senatori TURINI e LORUSSO motivano l'astensione delle rispettive parti politiche.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Lombardi Cerri il mandato di trasmettere alla 5^a Commissione un parere favorevole sul documento di assestamento del bilancio 1995, per le parti di competenza della Commissione industria.

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(Parere alla 5^a Commissione: parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo brevi interventi del senatore PUGLIESE, contrario al documento finanziario presentato dal Governo, e dei senatori TURINI e LORUSSO, che preannunciano la propria astensione, la Commissione conferisce al relatore Lombardi Cerri il mandato di trasmettere alla 5^a Commissione un parere favorevole sul rendiconto per l'esercizio 1994.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1377

(A007 000, C10^a, 0038^a)

Il presidente CARPI, tenuto conto delle proposte formulate dal relatore e accolte dalla Commissione, avverte che il comitato ristretto, costituito per la redazione di nuovi articoli sostitutivi del disegno di legge n. 1377, si riunirà al termine della seduta per concludere i propri lavori entro le ore 16 di oggi.

La seduta termina alle ore 9,50.

185^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1377) MACERATINI ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PREVOSTO si sofferma su un'ipotesi di revisione del testo in esame che possa rispondere ai requisiti di compatibilità con la normativa comunitaria e con le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie regionali. Appare irrealistico - egli prosegue - porre vincoli per l'accesso alla professione di guida turistica, in contrasto con una consolidata giurisprudenza di merito e, più in generale, con le esigenze di un mercato aperto ed efficiente.

Il senatore TURINI chiede di rinviare a una seduta della prossima settimana l'approfondimento delle questioni sollevate dal relatore, anche al fine di consentire una loro verifica preventiva nell'ambito dei Gruppi parlamentari.

I senatori LOMBARDI CERRI e WILDE sottolineano l'esigenza di non appesantire l'attività delle guide turistiche con adempimenti burocratici, scarsamente funzionali allo sviluppo del comparto.

Il presidente CARPI, in considerazione delle richiamate esigenze di una più ampia consultazione all'interno dei Gruppi parlamentari, propone che il prosieguo dell'esame abbia luogo la prossima settimana.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREVOSTO comunica di aver pressochè ultimato la redazione delle modifiche al disegno di legge n. 101, recante la «istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti», del quale è relatore alla Commissione, e di essere pronto a riferire nella prima seduta della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il presidente CARPI ricorda che al termine della seduta proseguiranno i lavori del comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 252, recante nuove norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero GRASSI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione.**

Il sottosegretario GRASSI risponde all'interrogazione n.3-00640, facendo presente che il problema ivi posto non riguarda soltanto la regione Abruzzo, ma più in generale il titolo con cui vengono erogati finanziamenti a soci lavoratori di cooperative. Informa quindi che il Ministero sta approfondendo le indagini nell'intento di elaborare norme che proteggano il socio lavoratore di cooperative, e ciò non solo sul piano della contribuzione previdenziale. Il Ministero continuerà inoltre nella sua opera di vigilanza e di ispezione al fine di evitare l'evasione contributiva.

L'interrogante, senatore STANISCIA, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo in quanto le erogazioni di somme stanziata dalla regione Abruzzo e percepite in ultima istanza dai giovani soci di cooperative, non sono state fatte a titolo di salario, ma di semplice contributo che permette a questi soggetti di poter svolgere anche altre attività lavorative; questo è il motivo per cui le cooperative non hanno versato i contributi all'INPS. Fa inoltre presente che il recupero dei contributi preteso dall'INPS nei confronti di queste società cooperative comporterebbe il loro fallimento.

IN SEDE REFERENTE

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) SPERONI: *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) MARCHETTI ed altri: *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

- (151) DANIELE GALDI ed altri: *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*
- (766) MANFROI ed altri: *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*
- (833) CAMO e COSTA: *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*
- (1157) SCRIVANI e DI BELLA: *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*
- (1205) CUSIMANO: *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*
- (1253) TRIPODI ed altri: *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*
- (1355) SALVATO ed altri: *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*
- (1359) FOLLONI ed altri: *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*
- (1408) MANFROI ed altri: *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*
- (1512) NATALI: *Norme previdenziali in materia agricola*
- (1662) SALVATO ed altri: *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*
petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SMURAGLIA propone preliminarmente di esaminare congiuntamente al disegno di legge n.1953, approvato dalla Camera dei deputati, tutti i disegni di legge in titolo, concernenti la stessa materia e le petizioni ad essa attinenti.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore TAPPARO, passa quindi ad illustrare il disegno di legge n.1953, osservando che sono in corso da vari anni, e se ne prevede l'accentuazione nel lungo periodo, rilevanti trasformazioni demografiche, del sistema economico e del mercato del lavoro che cambiano le basi di riferimento su cui si era nel passato configurato il nostro sistema previdenziale. Invecchiamento della popolazione (12,5 milioni di pensioni erogate nel 1970, oltre 19 milioni nel 1990) e restringimento progressivo della base imponibile contributiva, insieme all'innalzamento dell'importo medio delle pensioni di nuova liquidazione (connesso alla crescita dell'anzianità contributiva e, più in generale, del tasso di rendimento delle pensioni), portano ad una crescente incapacità del sistema ad autofinanziarsi se non con aliquote di equilibrio impraticabili nell'attuale contesto retributivo e fiscale. Oltre ad un adeguamento del sistema previdenziale ai mutamenti sopra indicati, diventa più stringente, a fronte della grande espansione del debito pubblico, ormai a livelli critici per la stabilità economico-sociale del Paese, ridefinire la previdenza in modo da minimizzarne strutturalmente gli squilibri finanziari, che oggi

vengono recuperati con la fiscalità generale. Questo non significa che si possa considerare il sistema previdenziale vigente causa principale della crescita rapida del debito pubblico italiano sviluppatasi negli anni '80. La solidarietà, che è fondamento del nostro sistema previdenziale, si esprime in particolare a livello infracategoriale; oggi però si impone una maggiore attenzione a quella infragenerazionale e più in generale alla ricerca tendenziale di equilibrio del rapporto costi (contributivi e fiscali) e benefici (le prestazioni) tra le generazioni; tutto questo certamente alla luce dell'andamento del reddito nazionale, considerando anche gli aspetti di fondo su cui si basa la convivenza di una società complessa, con squilibri economici e territoriali che la segmentano in modo rilevante. La questione previdenziale non può dunque essere una operazione in cui prevale una logica puramente ragionieristica. Insufficiente, prosegue il relatore, è ben presto apparsa l'efficacia, rispetto all'obiettivo di riequilibrio finanziario, dell'operare del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, del governo Amato, in cui si sovrapponevano, non sempre in modo coerente con l'obiettivo proclamato dell'equità, scelte efficaci e scelte contraddittorie rispetto alla riduzione crescente del lavoro stabile, all'ampliarsi della precarizzazione dei rapporti di lavoro ed all'ingresso sempre più tardivo dei giovani nel mondo del lavoro. Gli elementi fondamentali della proposta di legge oggi in discussione sono stati definiti dall'accordo tra Governo e parti sociali in materia previdenziale, che ha dato alla proposta legislativa per costruire il nuovo ordinamento indicazioni di grande rilievo e ampiamente acquisite per il loro valore e che hanno visto una consultazione tra i lavoratori senza precedenti come ampiezza. Il riordino del sistema pensionistico si impone anche per le necessità di ridurre le ingiustificate disparità di trattamento fra i pensionati, solo in parte eliminate dal decreto legislativo n. 503, e di rendere più flessibile il sistema stesso rispetto ai mutamenti nel mercato del lavoro e alle dinamiche, in continua e forte trasformazione, della professionalità. Dunque un passo deciso per un sistema pensionistico agibile nel contesto attuale e nella prospettiva di lungo periodo, ma non una occasione per alterare profondamente la ripartizione del reddito tra le diverse categorie: il rapporto attuale e anche il trend futuro tra spesa pensionistica e PIL oggi è al 12,42 per cento e con l'attuale struttura pensionistica andrebbe al 13,69 per cento nel 2025. Sono aspetti da tenere in evidenza per evitare una operatività basata esclusivamente «sull'allarme» dello squilibrio finanziario della gestione attuale. Per raggiungere gli obiettivi qualificanti di riequilibrio finanziario, di equità, di omogeneizzazione e di funzionalità (flessibilità, pensioni complementari), la proposta di legge di ridefinizione della previdenza opera la scelta, come metodo di calcolo delle prestazioni, del metodo contributivo, lasciando però inalterato il principio di solidarietà (criterio della ripartizione e sistema pubblico) che sottende l'impianto storico della previdenza obbligatoria italiana e che la differenzia profondamente dai sistemi contributivi puri come il molto citato «tipo cileno». Per garantire con una qualche automaticità il rispetto del perseguimento dell'obiettivo di riequilibrio finanziario è stata introdotta la cosiddetta «clausola di salvaguardia»: essa è tesa ad evitare scostamenti tra funzionamento del nuovo sistema previdenziale e ricerca dell'equilibrio finanziario del sistema stesso, nel quadro degli obiettivi posti dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 1996-1998. Viene indicato in modo non preciso,

non è chiaro infatti se si agisce sulla prestazione o sulla contribuzione o su entrambi i versanti, un meccanismo di riadeguamento con una valutazione degli eventuali scostamenti per comparti e con onere di recupero del comparto stesso. Il comparto, qualora interessato dallo scostamento, assume per intero l'onere del riequilibrio. Si tratta di un meccanismo che, assumendo alcuni caratteri di automatismo, dovrà confrontarsi con evoluzioni del processo economico non sempre prevedibili. La verifica posta al 1998 per le proiezioni di lungo periodo di questa regolazione finanziaria evidenzia la delicatezza dell'uso sistematico di adeguamento automatico di grandezze economiche che in altri casi e con scopi diversi (i salari) è stato abbandonato negli anni '80. Aspetto delicato pone la formulazione del comma 5 dell'articolo 1, quando rimette ad un atto dell'Esecutivo che non ha controllo parlamentare la funzione di adeguamento. In effetti tale funzione di controllo e di intervento per garantire l'efficacia finanziaria della legge era già presente: si veda l'articolo 3, comma 12, (attribuzione agli enti titolari dei fondi del potere di adottare misure correttive). Dunque l'ordinamento previdenziale che si intende rinnovare ha nel metodo di calcolo contributivo un forte fattore innovativo che non solo è rivolto a favorire il perseguimento del riequilibrio finanziario, ma anche a ridurre alcune diseguaglianze provocate dal metodo di calcolo retributivo (basta citarne una per tutte: il caso della penalizzazione delle carriere «piatte», relative prevalentemente a lavoratori di bassa qualificazione e vincolati per lo più al carattere dei processi produttivi, rispetto alle carriere dinamiche, specie nella parte finale della vita lavorativa). Tale metodo è imperniato sul coefficiente di trasformazione del montante individuale di contributi versati, che permette di determinare l'importo pensionistico per l'uscita tra i 57 e i 65 anni, tenendo conto della speranza di vita. Tale coefficiente viene ridefinito ogni dieci anni. Va notato come il montante dei contributi versati viene determinato da una aliquota di finanziamento che è stata portata al 33 per cento (20 per cento per il lavoro autonomo) con compensazione. Rilevante e fortemente innovativa si pone in questo quadro di rinnovamento previdenziale la logica delle flessibilità. Quest'aspetto meglio risponde e recepisce i mutamenti nel mercato del lavoro, i nuovi rapporti tra lavoro dipendente ed autonomo nei percorsi di vita di un crescente numero di cittadini e anche cambiamenti di stili di vita: significativo è il forte abbassamento del requisito contributivo minimo, nuovi criteri sul cumulo delle pensioni con redditi d'impresa e l'età minima per il pensionamento (che oggi viene proposta con soglia a 57 anni di età). L'introduzione del riferimento alla speranza di vita permette di agire sul montante individuale dei contributi in modo tale da rendere aperta la valutazione di scelta dell'accesso alla pensione a fattori di convenienza economica o extra-economica da parte di ogni singolo assicurato al sistema previdenziale pubblico. L'istituto della pensione d'anzianità è uno dei meccanismi previdenziali che subisce il più rilevante cambiamento. Resta il principio dell'anzianità, ma cambiano profondamente i termini per l'accesso che, in prospettiva, intrecciandosi con il sistema della flessibilità, porrà in essere nuovi riferimenti e nuove convenienze. L'anzianità nelle forme tradizionali viene cambiata in modo graduale, mediante una fase transitoria differenziata per i dipendenti privati e i dipendenti pubblici. Vista la rilevanza dei cambiamenti posti in essere dagli interventi sulle pensioni di anzianità, è dunque prevista una

fase transitoria che permetta l'entrata a regime della nuova normativa che non altera completamente l'impianto dei diritti acquisiti, rendendo minimo l'effetto del «gradino» relativo al passaggio tra vecchio e nuovo sistema pensionistico. Il doppio regime di calcolo per coloro che hanno meno di 18 anni di anzianità contributiva è parso al legislatore il giusto sistema, periodizzato nel tempo, per passare dal metodo retributivo a quello contributivo per il calcolo della pensione maturata. Una fase transitoria più rapida avrebbe comportato problemi non solo di natura sociale difficilmente sostenibili, ma anche problemi gestionali non indifferenti. Occorre rilevare che nella fase transitoria gli oneri maggiori vengono a gravare sui lavoratori con anzianità contributiva tra i 18 e i 27 anni. Per tenere conto delle notevoli diversità nelle varie mansioni in cui si articola il lavoro, si è ampliato e reso più adeguato il concetto di «lavori usuranti», per permettere uscite anticipate dell'attività produttiva quando sussistano condizioni specificamente riconosciute di carico psico-fisico. Appare importante a questo proposito l'incremento, anzi il raddoppio, del finanziamento annuo a carico dello Stato, rispetto alla previsione originaria del disegno di legge del Governo: da 100 a 200 miliardi. C'è da augurarsi che questo meccanismo non riduca gli interventi nei processi produttivi e a livello organizzativo e degli orari per la tutela dell'integrità psico-fisica, assumendo in tal modo la veste di una specie di «monetizzazione», pensionistica in questo caso, del rischio. Il percorso tortuoso con cui si è consolidato il sistema pensionistico italiano, con forti differenziazioni e in molti casi veri e propri privilegi, che hanno diviso a comparti la estesa parte di popolazione interessata alla previdenza obbligatoria, orientano il disegno di legge in discussione verso la riduzione delle molteplici differenze e un recupero delle strutture attraverso un processo sufficientemente accelerato di omogeneizzazione. La nuova proposta sulla previdenza, nel suo obiettivo di armonizzazione, unifica per i dipendenti pubblici la base imponibile e pensionabile a quella dei lavoratori privati. La proposta apporta anche un significativo adeguamento all'area del lavoro para-subordinato e delle professioni prive di copertura pensionistica con l'estensione del sistema previdenziale obbligatorio. Tra i vari aspetti più specifici che emergono dal testo della proposta, rilievo assume il tetto o massimale contributivo posto con i 132 milioni annui lordi. Di rilievo il *mix part-time*/pensione per «uscite morbide» dalle situazioni di crisi: 38 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, con innalzamenti sino a 40 anni dal 2006 al 2008. Questa deroga al cumulo appare un elemento da approfondire per avere a disposizione uno strumento più efficace nelle ristrutturazioni aziendali e per minimizzare le espulsioni dal lavoro. Un ruolo significativo viene dato all'assegno sociale, di cui è prevista una parziale compatibilità con la pensione obbligatoria, correlata alla abrogazione, a regime, dell'istituto dell'integrazione al minimo. Va notato che la perequazione si calcolerà non solo sulla pensione base ma anche sulla maggiorazione: quindi con un mantenimento del potere di acquisto più efficace che per il passato. Resta immutata la disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al minimo. Anche il lavoro autonomo a gestione INPS vede un intervento del disegno di legge per quanto riguarda l'aliquota convenzionale (20 per cento) e, circa la questione del calcolo della retribuzione pensionabile, viene esteso il periodo di riferimento da 10 a 15 anni per chi aveva più di 15 anni al 31 dicembre 92, vale a dire per

coloro non toccati dalla riforma Amato. Viene allargato il riconoscimento degli accreditati figurativi che assumono in questa configurazione un rilievo sociale importante per ridurre i condizionamenti nel rapporto lavoro/famiglia per la crescita e l'educazione dei figli. La normativa oggetto di discussione conferma le previsioni di uscita dal blocco delle pensioni di anzianità poste in essere con i decreti del 1992, 1993 e 1994, con una prima quota di pensionamenti a partire dal 31 agosto 1995 (con riferimento al decreto legge 30 giugno 1995, n. 262 che ha spostato di due mesi la fine del blocco). Altro elemento costitutivo della legge di ridefinizione delle pensioni è il ruolo più significativo che viene affidato alla previdenza complementare, pur nell'attenzione tesa ad evitare che le pensioni «integrative» possano essere un fattore di crescita delle disuguaglianze, viste le differenze crescenti fra lavoro stabile e lavoro discontinuo e precario (con crescenti espulsioni dall'impiego, prevalentemente nella fase finale della vita lavorativa) e tra ingressi rapidi nel lavoro e ingressi molto ritardati nel tempo per diverse categorie di giovani (che andrebbero a colpire lavoratori più dequalificati e i residenti in aree economicamente marginali). In sostanza si va strutturando per molti italiani una prospettiva di vita lavorativa corta e anche discontinua, con non marginali tratti precari e con crescenti possibilità di un percorso previdenziale sfavorevole. Le garanzie per la certezza delle prestazioni, pur nell'ambito di un sistema necessariamente a rendimento non predeterminato se si intende lasciare ai fondi pensione una funzione di allargamento del mercato finanziario, sono un aspetto fondamentale. La rete di vigilanza sui fondi e sui soggetti gestori predisposta parrebbe potersi ancora migliorare, eventualmente anche in fasi successive. Va comunque evidenziato che, al di là dell'aspetto della volontarietà nell'alternativa tra pensioni complementari e mantenimento del trattamento di fine rapporto, i rendimenti della soluzione integrativa sono certamente più elevati che nel caso della liquidazione. L'accordo del Governo Dini con le organizzazioni sindacali è stato seguito da un iter parlamentare alla Camera dei deputati che ha portato al testo ora sottoposto al Senato. Siamo di fronte ad un percorso complesso, con tappe importanti che, tuttavia, ha lasciato ancora aperti vari problemi, non solo di natura tecnica e funzionale. Le aree di insoddisfazione rispetto ai mutamenti del sistema previdenziale, comprensibili in trasformazioni complesse, non può non vedere il Senato attento a compiere una adeguata valutazione. L'effetto del disegno di legge in discussione, allo stato attuale, determina ampiamente il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti dalla legge collegata alla legge finanziaria del '95 (legge n. 724 del 1994) e riconfermati nel Documento di programmazione economico-finanziaria proposto dal Governo e approvato dal Senato. Ci si trova dunque di fronte - conclude il relatore - ad una iniziativa che mantiene fede agli obiettivi finanziari, pur lasciando aperti alcuni problemi di funzionalità e di equità.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il relatore e dà la parola al Ministro.

Il ministro TREU ringrazia a sua volta il relatore per l'ampia relazione svolta e si dichiara disponibile ad ogni approfondimento che la Commissione ritenga utile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(559) FARDIN ed altri: *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(1374) MANFROI e BASTIANETTO: *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1953, 31, 111, 151, 766, 833, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1408, 1512, 1662)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospesi nella seduta del 27 aprile 1995.

Il presidente SMURAGLIA propone di esaminare i provvedimenti in titolo congiuntamente al disegno di legge n.1953 ed agli altri connessi, ricordando che l'esame era stato sospeso proprio in attesa della riforma del sistema previdenziale.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11*, 0023*)

Il presidente SMURAGLIA informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto la calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge relativi alla riforma del sistema previdenziale per lunedì 31 luglio 1995. Dà quindi conto del programma dei lavori della Commissione, concordato in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Per la settimana in corso è confermata la seduta di domani, giovedì 20 luglio 1995 alle ore 15, mentre la seduta di venerdì 21 luglio 1995, già prevista alle ore 10, è anticipata alle ore 9,30. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 24 luglio 1995, alle ore 17. Le sedute della Commissione riprenderanno martedì 25 luglio 1995 con una seduta antimeridiana alle ore 10 e una seduta pomeridiana alle ore 15; proseguiranno con sedute antimeridiane e pomeridiane, fissate alle ore 9 e alle ore 15, nei giorni di mercoledì 26 luglio 1995, giovedì 27 luglio 1995 e venerdì 28 luglio 1995. È stata inoltre prevista anche una seduta per sabato 29 luglio 1995, alle ore 9, che avrà luogo se necessario.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n.1149, in materia di inquadramenti previdenziali.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

96ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GREGORELLI

indi del Vice Presidente

MANARA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.**La seduta inizia alle ore 15,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS**

(Esame e rinvio)

(R046 002, C12ª, 0001ª)

Il presidente GREGORELLI comunica che il ministro Guzzanti si è detto disponibile ad intervenire in Commissione martedì pomeriggio per fornire informazioni e chiarimenti in ordine alla relazione in esame. Egli propone pertanto di svolgere nella seduta di oggi, dopo la relazione del senatore Gualtieri, una discussione che fornirà anche elementi per l'intervento del Ministro.

Il senatore GUALTIERI illustra la relazione, da lui redatta insieme al senatore Dionisi, sullo stato di attuazione del programma di interventi straordinari contro l'AIDS, di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135. Egli ricorda, in primo luogo, che la legge n. 135 si configurò, all'atto della sua approvazione, come uno strumento di intervento rapido e radicale per far fronte ai gravi rischi di diffusione della sindrome da immunodeficienza acquisita alimentati anche dall'emigrazione clandestina, dai flussi turistici, dal sovraffollamento carcerario e dalla diffusione della droga.

La legge prevedeva un programma di interventi, al quale era stato assegnato un finanziamento di ben 2.700 miliardi, da attuarsi in tempi ristrettissimi; la data ultima per il completamento dell'intero programma fu infatti fissata al 31 dicembre.

In realtà, mentre per l'individuazione delle società concessionarie per la costruzione degli impianti previsti dalla legge i tempi da questa fissati furono rispettati in maniera più che rigorosa, ben diversa è stata la sorte della realizzazione del programma.

Le società concessionarie individuate furono tre consorzi di imprese.

Il primo, il CONSOMI, risultò concessionario dei lavori per la cosiddetta «Area 1» del territorio nazionale, corrispondente al Piemonte, alla Valle d'Aosta, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige e alla Liguria; il secondo, la FIAT Engineering-ISPREDIL-STI, risultò concessionario per l'«Area 2», comprendente il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria ed il Lazio; il terzo, la MED-IN, ebbe in concessione i lavori per l'«Area 3», corrispondente alle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dal momento dell'individuazione delle società concessionarie il programma subì un grave rallentamento, tanto che solo nell'agosto del 1992 terminò il procedimento di approvazione dei progetti di massima vagliati dal nucleo di valutazione operante presso il Ministero della sanità.

A questo punto si verificò un ulteriore rallentamento nel procedimento previsto dalla legge, dato il grave ritardo con cui si mossero le Regioni per rilasciare le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere.

Con il decreto-legge del 2 ottobre 1993, n. 396, si verificò un radicale cambiamento della struttura stessa della legge fondamentale, dal momento che persero efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministro della sanità con i tre consorzi concessionari e passarono alle Regioni le competenze di edilizia sanitaria esercitate in precedenza dall'amministrazione centrale.

Nemmeno le Regioni, tuttavia, si sono dimostrate capaci di promuovere una rapida realizzazione del programma stabilito dalla legge: di fatto a tutt'oggi non risulta essere stato costruito e messo a disposizione degli ammalati neanche uno dei 4.361 posti- letto progettati.

In una simile situazione, come è evidente, assume particolare rilievo il problema dell'utilizzazione dei 2.100 miliardi che erano stanziati per gli interventi edilizi e per il personale. I tre consorzi originariamente individuati dal Ministro della sanità risultano aver ricevuto 178 miliardi e 294 milioni complessivamente, senza che agli atti vi sia una relazione su quali opere siano state iniziate e completate, quali attrezzature ed arredi siano stati forniti, se ai consorzi spettano altri compensi o se i consorzi debbano restituire in tutto o in parte le somme ricevute senza che siano stati effettuati i lavori.

Recenti vicende giudiziarie fanno ritenere molto improbabile il recupero della maggior parte di queste somme.

Altrettanto insoddisfacente è la realizzazione del programma per quanto riguarda l'istituzione e il potenziamento di laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali e nelle cliniche: in tal senso sono stati approvati una serie di programmi di massima per l'«Area 2» mentre non c'è traccia di progetti e di iniziative per le Aree 1 e 3.

Il programma risulta realizzato in maniera solo molto parziale anche per quanto riguarda l'assunzione di personale qualificato o l'attuazione di corsi di riqualificazione professionale.

Di fronte ad una situazione così grave il Governo, in seguito ad un incontro con i rappresentanti delle regioni avvenuto il 20 aprile a Roma, ha indicato due strade alternative da seguire al fine di ottenere l'immediata attuazione dei programmi, vale a dire l'effettuazione diretta degli interventi da parte delle regioni o delle aziende sanitarie da esse espressamente incaricate, ovvero il ricorso ad una nuova negoziazione delle modalità operative con i concessionari che erano stati individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 135.

A parere dei relatori l'impostazione del problema andrebbe radicalmente capovolta partendo dal presupposto che l'AIDS rappresenta un fenomeno di tipo epidemico, rispetto al quale è necessario individuare un'autorità esecutiva capace di assumere le responsabilità e di far rispettare le proprie decisioni, fatto salvo evidentemente il potere delle regioni di gestire gli impianti e i servizi che verranno realizzati.

Il grave ritardo nella realizzazione del programma di interventi contro l'AIDS presenta un profilo particolarmente delicato, conseguente alla scarcerazione di 2.257 detenuti, ritenuti ammalati terminali di AIDS, in esecuzione di quanto disposto dal decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139.

Tali soggetti sono privi di qualsiasi efficace assistenza ospedaliera o extra ospedaliera il che, mentre costituisce una vergogna per uno Stato che si definisce civile ma che non ha cura dei soggetti più deboli, rappresenta anche una fonte di gravi rischi per l'ordine pubblico e per il contenimento dell'AIDS.

Il senatore Gualtieri si sofferma infine sul fatto che, nella carenza di un efficace programma di interventi, si assiste ad episodi quanto meno sconcertanti, come quello della Comunità di San Patrignano dove è stato realizzato un centro per l'assistenza ai malati di AIDS, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione. Il centro, che pure sembra essere valido sul piano delle strutture, risulta ufficialmente privo di personale specializzato - nessuna richiesta in tal senso infatti è stata presentata alla USL di Rimini - e, nonostante la palese irregolarità della sua realizzazione e della sua gestione, è stato inaugurato alla presenza di ben cinque Ministri del precedente Governo i quali, in dispregio alle norme che disciplinano il finanziamento di simili strutture, hanno gratificato tale centro di una «graziosa» elargizione di circa 2 miliardi.

Sulla relazione predisposta dai senatori Gualtieri e Dionisi si apre un dibattito.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nell'esprimere il suo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Gualtieri, ricorda che l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 396 del 2 ottobre 1993, approvazione cui la relazione sembra attribuire una parte della responsabilità nel ritardo dell'attuazione dei programmi stabiliti dalla legge n. 135 del 1990, fu dettata proprio dalla volontà di rendere più rapide le suddette procedure, eliminando una serie di passaggi dallo Stato alle Regioni che apparivano in una certa misura farraginosi.

Bisogna anche considerare che il suddetto decreto-legge venne emanato nella fase più calda della cosiddetta «tangentopoli», in un momento in cui, in particolare, le società facenti parte dei consorzi indivi-

duati ai sensi dell'articolo 2 erano sotto inchiesta e si voleva perciò consentire alle Regioni la possibilità di operare con soggetti diversi da quelli precedentemente individuati dal Ministero della sanità.

È peraltro vero che anche le Regioni si sono poi dimostrate ampiamente inadempienti.

A suo parere, comunque, sarebbe opportuno tentare un recupero dei programmi previsti dalla legge n. 135 del 1990, operandone però una profonda revisione ed un sostanziale ridimensionamento, in considerazione del fatto che le stesse previsioni della legge in termini di numero di posti letto programmati apparivano eccessive e, di fatto, non rispondenti a quella che è la situazione tipica del malato di AIDS, che determina la necessità nel tempo di interventi diversificati e non necessariamente ospedalizzati.

La senatrice *Bettoni* chiede infine una verifica del dato di 2.257 detenuti rilasciati in base al decreto-legge n. 139 del 1993, dato che non corrisponde affatto alla situazione emersa da un'indagine conoscitiva cui ella stessa aveva partecipato lo scorso anno, anche se la situazione potrebbe essere nel frattempo mutata.

Il senatore *MARTELLI* condivide la necessità di un complessivo ridimensionamento dei programmi di edilizia sanitaria stabiliti dalla legge n. 135.

In realtà, a suo parere, la normativa in questione sembra aver avuto fin dall'inizio piuttosto la finalità di erogare denaro pubblico ad aziende e a partiti, piuttosto che quella di apprestare strutture efficienti per la cura e l'assistenza dei malati di AIDS. Occorre infatti considerare che per la realizzazione di strutture idonee all'assistenza di questi malati sarebbe sufficiente recuperare strutture ormai progressivamente sempre meno utilizzate, quali ad esempio quelle pediatriche. Non deve essere sottovalutata, oltretutto, la possibilità che i progressi della scienza medica possano rendere in tempi brevi sempre meno necessario l'apprestamento di posti letto attrezzati specificamente per i malati di AIDS.

Per quanto riguarda, infine, la questione del centro costruito a San Patrignano, il senatore *Martelli* osserva come, pur non essendo personalmente un ammiratore dell'istituzione fondata da *Vincenzo Muccioli*, nel caso specifico egli ritenga l'iniziativa assolutamente apprezzabile; a suo parere, infatti, sarebbe opportuno che tutte le comunità terapeutiche fossero dotate di simili presidi sanitari, il che ridurrebbe fortemente le problematiche conseguenti alla scarcerazione dei detenuti ammalati di AIDS e ritenuti allo stato terminale. Il fatto che tale struttura sia stata realizzata senza autorizzazione deve essere valutato a carico di quegli enti pubblici che ritardano, consapevolmente o per inerzia, anche le più meritorie iniziative dei privati.

Il senatore *BINAGHI* osserva che il farraginoso del sistema di finanziamento degli ospedali comporta di necessità che questi utilizzino a volte determinati fondi per finalità diverse da quelle per i quali erano stati stanziati, ma compatibili con gli scopi istituzionali.

Egli fa quindi presente che il problema dei detenuti scarcerati in base al decreto-legge n. 139 del 1993 potrebbe essere affrontato anche mediante un più oculato ricorso alle strutture ospedaliere carcerarie. Ad esempio in Lombardia risulta fortemente sottoutilizzato il moderno complesso ospedaliero del carcere di Opera.

Il senatore MANARA ricorda come già all'epoca dell'approvazione della legge n. 135 la Lega Nord avesse formulato le più fosche previsioni sugli esiti del piano nazionale anti AIDS.

I fatti hanno confermato quella che era una profezia fin troppo facile, ove si consideri che la legge n. 135 si inquadra nella fase storica più acuta dell'assalto alla ricchezza nazionale da parte delle forze politiche del cosiddetto arco costituzionale.

In questo caso, però, si tratta di un episodio molto più grave di tanti altri, dal momento che non ci si è limitati a dissipare denaro pubblico, ma si sono strumentalizzate le sofferenze di migliaia di malati di AIDS.

Il senatore Manara stigmatizza quindi il fatto che la Commissione per l'inchiesta sulle strutture sanitarie non abbia ritenuto di doversi occupare di tale questione.

Evidentemente vi sono forze politiche che trovano conveniente limitarsi ad assumere un atteggiamento di generica riprovazione, senza tentare di portare alla luce le responsabilità individuali e di partito, e che limitano il loro impegno ad operazioni di facciata dirette a procurare facile consenso, quali i «pellegrinaggi» a San Patrignano.

Il presidente GREGORELLI fa presente alla Commissione che è iscritto all'ordine del giorno anche il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 221 e 1701. Pertanto egli fa presente che, ove la Commissione ritenesse opportuno passare al secondo punto all'ordine del giorno, si potrebbe rinviare il seguito del dibattito sulla relazione del senatore Gualtieri a martedì, quando sarà presente anche il ministro Guzzanti per rispondere ai senatori intervenuti.

Dopo una breve discussione cui partecipano i senatori SIGNORELLI, CAMPUS e MONTELEONE, il presidente GREGORELLI decide di esaurire nella seduta in corso gli interventi sulla relazione dei senatori Gualtieri e Dionisi, eventualmente rinviando alla prossima seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 221 e 1701.

Il senatore SIGNORELLI osserva che il fallimento della legge n. 135 del 1990 è ascrivibile ad un malcostume nella gestione della sanità che ha determinato l'analogo fallimento delle leggi nn. 180 e 833 del 1978.

In particolare, la grave situazione determinata anche sul piano dell'ordine pubblico e dell'emergenza sanitaria dalla scarcerazione dei detenuti ammalati di AIDS allo stato terminale rappresenta una vera e propria replica di quanto avvenne all'epoca dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

Quella decisione, motivata da considerazioni certamente giustissime sul piano medico e umano, non fu accompagnata dall'apprestamento di alcuna struttura idonea a fornire l'assistenza e la cura necessaria a soggetti affetti da malattie, quali le malattie mentali, che, è bene ricordarlo, costituiscono delle vere e proprie patologie organiche. Anche allora furono di fatto i soggetti più emarginati ed indifesi a subire i danni maggiori di una politica attenta soltanto all'interesse individuale e di parte, e non alla tutela dei più deboli.

Egli ritiene quindi che sia compito della Commissione denunciare con forza le storture e i ritardi nella lotta all'AIDS provocati dalla legge

n. 135 del 1990 e dalla sua attuazione, senza che questo comporti di necessità l'istituzione di un'ennesima Commissione di inchiesta.

Il senatore BRUGNETTINI concorda con quanto affermato dal senatore Manara osservando che, in molti casi, l'attuazione degli interventi previsti dalla legge è stata ritardata, nella fase più acuta di «tangentopoli», dal timore degli assessori regionali di assumere decisioni che avrebbero potuto molto facilmente determinare responsabilità di carattere penale.

Il senatore TORLONTANO ritiene che fin dall'inizio dell'iter della legge n. 135 del 1990 gli interventi proposti dal Governo allora in carica apparivano fortemente sospetti perchè assolutamente sovradimensionati rispetto alle esigenze di un efficace contenimento della pandemia di AIDS.

Egli ricorda come in sede di esame del provvedimento la Commissione fosse riuscita a ridurre almeno in parte l'entità degli interventi proposti che, in alcuni casi, apparivano addirittura farneticanti.

Egli concorda quindi con le osservazioni del relatore riguardo all'assoluta irregolarità della struttura ospedaliera costruita a San Patrignano, una realtà di dimensioni abnormi, assolutamente imparagonabili a quelle di qualsiasi comunità terapeutica europea, e che costituisce una sorta di vero e proprio territorio autonomo, sottratto alle leggi della Repubblica italiana.

Il senatore DI ORIO nell'associarsi alle valutazioni precedentemente formulate dai colleghi Martelli e Signorelli, fa presente che nel caso della mancata attuazione del Piano nazionale anti AIDS, oltre alle normali ipotesi di reato che possono essere riscontrate in simili casi di saccheggio del denaro pubblico, può essere configurata la fattispecie del reato di epidemia, dal momento che questa è realizzata anche nell'ipotesi in cui soggetti che hanno l'obbligo giuridico di impedire il diffondersi di un contagio non compiano gli atti di loro competenza per circoscriverne e contenerne la diffusione.

Egli ritiene quindi che sarebbe necessario trasmettere la relazione alla Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie affinché indagini su responsabilità anche penali che appaiono di particolare gravità.

Il senatore MONTELEONE contesta quanto affermato dal senatore Manara in ordine ad una scarsa incisività dell'azione della Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie, che si è anzi distinta per il coraggio con cui opera per portare alla luce e denunciare al Parlamento i più gravi fenomeni di «malasanità».

Egli fa presente che, se la Commissione sanità ha ritenuto di dover realizzare una procedura informativa ex articolo 46 del Regolamento in ordine all'attuazione del Piano nazionale anti AIDS, tale scelta è stata dettata soprattutto dalla stima per la competenza del collega Gualtieri; ciò naturalmente non fa venire meno la necessità che la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie, anche sulla base di quanto emergerà dalla discussione in corso, avvii un'indagine sulle responsabilità del fallimento della legge n. 135 del 1990.

Egli pertanto si associa alla richiesta del senatore Di Orio di trasmettere la relazione alla Commissione di inchiesta.

Il senatore XIUMÈ ritiene che il fallimento della legge n. 135 del 1990 sia perfettamente coerente con la politica sanitaria perseguita negli ultimi anni, che ha visto un susseguirsi di interventi normativi nei quali si sono elaborati programmi di sviluppo evidentemente più attenti agli interessi dei partiti e delle aziende che agli effettivi bisogni dei cittadini, seguiti da interventi applicativi di pubblici amministratori che apparivano interessati piuttosto alla committenza che alla realizzazione delle opere.

Valga quale esempio dell'assoluto disinteresse per i bisogni dei cittadini il caso della provincia di Ragusa, dove in presenza di ben sette ospedali manca qualsiasi struttura virologica specializzata, con il risultato di assistere a situazioni non degne di un paese civile, quali il ricovero dei malati di AIDS insieme a pazienti affetti da infezioni attive.

Dopo un breve intervento del senatore PEPE, il quale ritiene che l'incardinamento del dibattito sullo stato di attuazione della legge n. 135 del 1990 presso la Commissione sanità non sia inutile, dal momento che da tale discussione possono emergere fattive indicazioni per recuperare una possibilità di intervento diretto al contenimento della pandemia di AIDS, il senatore GUALTIERI, nel ringraziare i colleghi per l'apprezzamento espresso per la sua relazione, ricorda che la decisione di svolgere in sede di Commissione la procedura informativa ex articolo 46 non era stata in alcun modo da lui sollecitata.

Lo stesso riferimento alla vicenda di San Patrignano, non deve essere interpretato in termini di polemica politica, ma deve essere valutato nell'ambito di una relazione diretta a porre in luce i ritardi e le storture nella realizzazione da parte di pubblici poteri di un'efficace e coerente opera di contenimento dell'AIDS.

Il presidente MANARA rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 25 luglio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 18,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****(721) GIOVANELLI ed altri: Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso, dopo che era stata svolta la relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOVANELLI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Riani, di cui condivide l'impostazione. In particolare, lo trovano d'accordo le osservazioni relative all'indeterminatezza di alcuni concetti giuridici contenuti nel testo normativo, come quello di fascia di territorio non espropriabile rispetto alla quale prevedere la possibilità di indennizzi per diminuzione di valore. Anche i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2 andrebbero - come ha osservato il relatore - meglio specificati: al riguardo si dichiara pronto a presentare emendamenti o a sostenere quelli che eventualmente vorrà presentare il relatore medesimo. Sottolinea, però, l'importanza di intervenire in materia osservando che mentre in passato l'attraversamento ferroviario di un territorio poteva determinare un incremento di valore, oggi la situazione appare totalmente invertita: di qui l'innovazione normativa da lui proposta e la sua sollecitazione a proseguire nell'esame del provvedimento.

Il senatore PINTO esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge, pur manifestando qualche perplessità. Il provvedimento si pone, infatti, l'obiettivo condivisibile della ricerca di un equilibrio fra due

obiettivi: quello di assicurare al Paese un servizio ferroviario moderno e veloce e quello di garantire il diritto dei cittadini all'ambiente ed alla salute.

Manca però, nel disegno di legge, la considerazione di taluni aspetti di pericolosità direttamente correlati all'alta velocità: si richiama in proposito ad alcuni eventi tragicamente verificatisi di recente. Perplessità sorgono, poi, con riguardo alla quantificazione dei costi del provvedimento: osserva, tra l'altro, come alla lettera *a)* dell'articolo 1 andrebbe inserito un riferimento a valutazioni tecniche ed anche economiche circa l'opportunità della prevista rideterminazione delle distanze. Rileva, poi, l'indeterminatezza di alcuni concetti contenuti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo; anche il termine di tre mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo è da ritenersi non sufficientemente ampio, considerato anche il parere che sono chiamate ad esprimere le Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente BRAMBILLA, pur ritenendo di non chiudere la discussione generale - data l'assenza di alcuni gruppi - e di rinviare quindi le repliche di relatore e Governo, dà la parola al sottosegretario Testa, che l'ha richiesta, per alcune precisazioni.

Il sottosegretario TESTA condivide molte delle osservazioni svolte dal relatore e dai senatori Pinto e Giovanelli fino ad ora intervenuti: in particolare lo trovano concorde quelle concernenti l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi e la mancanza di criteri di determinazione delle distanze. Pur esprimendo una valutazione positiva sullo spirito della proposta contenuta nel provvedimento, il Governo deve dichiararsi contrario a criteri di esproprio differenziati per tipo di intervento.

Fornisce, poi, alla Commissione alcune informazioni sugli stati di avanzamento dei progetti per l'alta velocità, per i quali esistono previsioni di costi che l'eventuale riprogettazione e le ipotetiche varianti farebbero lievitare in maniera allo stato attuale non quantificabile.

Dopo che il relatore RIANI ha affermato la necessità di affrontare con un approccio del tutto innovativo la problematica in discussione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, approvata dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) *DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico*

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RONCHI, che esordisce citando un recente rapporto dell'OCSE, secondo cui nei paesi maggiormente industrializzati si è realizzato negli ultimi venti anni un progressivo degrado acustico a causa del frequente superamento della soglia di

sicurezza di 65 decibel: in una generalizzata situazione di crescente esposizione al rumore, tra i cittadini dei Paesi OCSE, ben 130 milioni di persone abitano in zone a livello di rumorosità del tutto inaccettabile, mentre per altri 400 milioni le condizioni sono largamente insoddisfacenti.

In Italia il rilevamento dell'inquinamento acustico risente dell'assenza di tecnologie standardizzate, nonché di una legislazione assai frammentaria: a partire dagli articoli 844 del codice civile, 659 del codice penale e 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in periodo repubblicano si sono aggiunti l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il sistema normativo di fonte comunitaria, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Tale ultima normativa fissava limiti massimi di esposizione al rumore per gli ambienti abitativi ed esterni, distinguendo tra sei diverse zone sotto il profilo dell'inquinamento acustico, tra le quali un'area di massima protezione; a queste norme corrispondeva, nel medesimo decreto, la definizione di un sistema di competenze amministrative che contemplava anche la predisposizione di piani di bonifica da parte delle regioni e di piani di risanamento da parte dei comuni. La sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 1991 ha però in parte annullato tali previsioni, lamentando la carenza di un fondamento legislativo per l'imposizione di obblighi alle autonomie regionali: si rende perciò necessaria l'approvazione di una legge che, nel delineare un sistema normativo organico per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, definisca una volta per tutte le competenze dei vari enti pubblici in materia.

Il relatore passa quindi all'illustrazione del disegno di legge n. 1777, che, nel proseguire lungo le direttrici prefigurate nelle precedenti legislature con appositi disegni di legge, tende a stabilire i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico. Mentre l'articolo 2 reca le principali definizioni in materia, l'articolo 3 fissa le competenze dello Stato: esse vanno dalla determinazione dell'entità di rumore ammessa, al coordinamento delle tecniche di misurazione, collaudo, verifica e ricerca; inoltre allo Stato compete la definizione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme e refrigerazione, nonché di quelli applicabili alle discoteche, mentre appositi piani di contenimento delle emissioni sonore sono previsti per i servizi pubblici essenziali, per le imbarcazioni e per gli aeromobili. L'articolo 4 elenca le competenze regionali, anche in rapporto alle successive competenze comunali nonché alle procedure di concessione edilizia; l'articolo 5 ricollega alla funzione di controllo l'ambito di competenza provinciale, mentre l'articolo 6 prevede che i comuni operino le ripartizioni in zone ed emanino regolamenti attuativi e che essi possano abbassare i limiti di esposizione in rapporto ad aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico.

Le modalità di adozione dei piani di risanamento acustico sono definite dall'articolo 7, che ne individua tipologia, competenze, tempi e modalità; è altresì prevista una stima degli oneri finanziari nonché l'adozione di eventuali misure cautelative d'urgenza. L'articolo 8 prevede che, nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale riguardanti una serie di opere, si debba richiedere anche una documentazione di impatto acustico; l'articolo 9 disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti,

mentre l'articolo 10 riguarda le sanzioni amministrative. Successive norme disciplinano i regolamenti di esecuzione, i messaggi pubblicitari, i contributi agli enti locali, i controlli, il regime transitorio, l'abrogazione di norme e l'entrata in vigore.

Il relatore conclude dando per illustrati i disegni di legge nn. 637 e 1372, e proponendo di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1931) *Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale* (Esame e rinvio)

Il relatore TERZI rileva preliminarmente come la mancanza di una legge-quadro in materia di incendi boschivi determini la necessità del reiterato ricorso a provvedimenti d'urgenza. Il decreto-legge in titolo non risolve i problemi nella loro ampiezza, ma si limita a sua volta a tamponare una situazione di emergenza.

Passando a considerare dettagliatamente i singoli articoli, si sofferma sull'articolo 1, il cui primo comma autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali connesse alla gestione degli aerei *Canadair* e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato; il comma 2 prevede l'attivazione di lavori socialmente utili, autorizzando a sua volta la spesa di 1,5 miliardi, mentre il comma 3 stanziava 3,5 miliardi per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzate alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche per lo spegnimento degli incendi boschivi. L'articolo 2 autorizza, a sua volta, la spesa di 30 miliardi per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di 8 miliardi per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature e

per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno. L'articolo 3 prevede che le Regioni possano stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese. L'articolo 4 affianca al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Ministero dell'ambiente e le Regioni interessate per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi. L'articolo 5 proroga il termine per la prevista realizzazione degli impianti di monitoraggio da parte delle regioni. L'articolo 6, infine, individua le modalità di copertura del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SICA, rilevata la complessità del problema degli incendi boschivi, sottolinea come si tratti di un fenomeno esteso a tutto il Mediterraneo, ma che assume in Italia caratteristiche di particolare gravità in termini di entità degli ettari la cui vegetazione è distrutta. Al riguardo, a fronte dell'adozione di interventi esclusivamente *a posteriori* verificatasi nel passato, il decreto-legge in esame si pone invece l'obiettivo di prevenire il fenomeno attraverso appositi stanziamenti finanziari. Si tratta comunque di palliativi, permanendo l'esigenza di un disegno di legge organico che affronti il problema in un'ottica di prevenzione più complessiva. La legge n. 47 del 1975 demandava alle Regioni l'elaborazione di appositi piani che solo in casi rari sono stati adottati e che il più delle volte non hanno trovato attuazione; nè il disegno di legge-quadro da tempo annunciato dai precedenti Governi è stato presentato in Parlamento.

Richiama poi l'attenzione su una serie di problemi attinenti il Corpo forestale dello Stato, che dovrebbe passare dal Ministero delle risorse agricole al Ministero dell'ambiente, mentre si rendono necessari la realizzazione di sistemi di monitoraggio; l'adeguamento del parco mezzi terrestri ed aerei; l'adozione di piani di recupero ambientale per le aree distrutte; la messa in opera di una fattiva collaborazione con gli altri paesi dell'Unione europea. Ricordata la risoluzione adottata nel 1990 dalla Commissione ambiente della Camera, si sofferma poi su alcuni problemi più specifici da affrontare nell'ambito di una legge-quadro: si tratta di risolvere i nodi degli incendi dolosi motivati da problemi occupazionali; dell'insufficienza delle risorse per la realizzazione di strade tagliafuoco; della mancanza di regole cui debbono attenersi gli agricoltori nella eliminazione delle stoppie; dell'abbandono dei piccoli centri abitati; dei conflitti derivanti da limitazioni all'uso di spazi protetti.

Nel ribadire l'auspicio dell'adozione di una legge-quadro in materia, preannuncia da parte del suo Gruppo la presentazione di alcuni emendamenti al decreto-legge in esame.

Il senatore LASAGNA critica l'episodicità degli interventi legislativi contro gli incendi boschivi, auspicando anch'egli l'adozione di una legge-quadro in materia; richiede, poi, al Governo informazioni sul costo di gestione dei *Canadair*, in quanto l'ammontare riportato nella relazione appare eccessivo; anche il costo dell'impiego dei 3.000 soggetti adibiti a lavori socialmente utili necessita di una chiarificazione quantitativa, non essendo specificata la voce di bilancio sulla quale esso va ad incidere.

Il senatore GRIPPALDI invita a cogliere l'occasione offerta dall'esame del decreto-legge in titolo per affrontare più compiutamente la questione dell'eziologia degli incendi boschivi, al fine di prevenirne più efficacemente l'insorgenza. Occorre infatti introdurre diversi emendamenti migliorativi in un testo che è tutto proteso all'adozione di sistemi di monitoraggio elettronico: il controllo più efficace, invece, deriva dalla valorizzazione dell'elemento umano in aree prevalentemente antropizzate, come potrebbe avvenire adibendo i contadini del luogo allo sgombero dei terreni dai materiali igniferi. Attribuire la custodia e la pulizia del sottobosco a persone diverse dai precari forestali eviterebbe la desertificazione dei territori limitrofi, cointeressando nella lotta agli incendi anche il mondo agricolo, che potrebbe offrire un servizio limitato nel tempo ma assai più efficace di quello attualmente svolto.

La senatrice MODOLO, dopo aver auspicato la celere approvazione del disegno di legge in titolo, lamenta l'assenza di una legge-quadro che superi la cadenza stagionale con la quale si emanano normative di urgenza volte soltanto ad inseguire l'emergenza e non a prevenirla.

Il senatore ARMANI dichiara che la prevenzione passa per un più rigoroso controllo, volto ad evitare sia la frequente incuria - anche nella bruciatura delle stoppie - sia le forme di incendio doloso: già alcune Regioni operano in tal senso, con convenzioni con il settore elicotteristico privato che coprono l'intero arco dell'anno. È pertanto necessario che lo Stato definisca uno *standard* comune di iniziative per tutte le Regioni, volto ad incentivare l'adozione di servizi antincendio in rapporto alle diverse condizioni climatiche ed ambientali: il decreto-legge in esame si limita invece ad apprestare interventi episodici e successivi al verificarsi dei danni; si tratta di interventi probabilmente doverosi, data la stagione estiva già in corso, che permangono, però, insufficienti alla luce della prioritaria adozione di una legge-quadro sulla prevenzione degli incendi.

La senatrice BRUNO GANERI lamenta che per la seconda estate di seguito, nell'attuale legislatura, si discuta di un decreto-legge sulla lotta agli incendi, senza che si sia provveduto a dipanare il groviglio di competenze attualmente esistente tra diverse amministrazioni. La necessità di fronteggiare l'emergenza in corso probabilmente rende doverosa la celere conversione del decreto-legge in titolo, ma non può giustificare oltre la carenza di una legge-quadro che affronti organicamente la questione. In particolare, l'utilizzazione di cassintegrati per lavori socialmente utili è solo formalmente fungibile con i servizi antincendio: in realtà, in diversi comuni calabresi i progetti di utilizzo di tali lavoratori - per fronteggiare le ricorrenti, gravissime emergenze incendiarie che affliggono il parco del Pollino - si infrangono dinanzi alla carenza dei mezzi necessari per lo spegnimento degli incendi, in quanto da parte dell'amministrazione regionale non provengono i finanziamenti indispensabili per l'acquisto del relativo materiale.

Il senatore MATTEJA, giudicato necessario convertire il decreto-legge in titolo per assicurare il funzionamento dei *Canadair*, dichiara che ciò non può pregiudicare l'assoluta urgenza di adottare una norma-

tiva organica che scoraggi gli interessi sottostanti ai ricorrenti periodi di alta densità di incendi.

Il senatore VELTRI ricorda che la destinazione dei finanziamenti del decreto-legge in titolo riguarda esclusivamente lo spegnimento degli incendi già divampati, mentre nessuna norma dell'articolato appare giustificare il titolo del medesimo decreto, laddove esso fa riferimento alla prevenzione: eppure quest'ultima priorità necessiterebbe di adeguata valorizzazione anche finanziaria, ad esempio mediante maggiori stanziamenti per la formazione del personale e l'individuazione di aree nelle quali sperimentare tecniche avanzate di spegnimento; a tale fine si riserva di presentare opportuni emendamenti.

Il senatore CARCARINO sottolinea preliminarmente la natura improntata all'emergenza del provvedimento in esame, ricordando come, circa un anno fa, in occasione della conversione del decreto-legge n. 377 del 1994 ci si augurò di trovarsi di fronte all'ultimo decreto in materia. La sua parte politica chiese al Governo una relazione dettagliata sui danni e sugli interventi di prevenzione e di repressione degli incendi dolosi, formulando analoga richiesta con riguardo all'esecuzione dei piani; non avendo ottenuto detta documentazione formula nuovamente la richiesta ai rappresentanti del Governo oggi presenti. Chiede, poi, se nell'ambito del piano triennale, non sia giunto il tempo di operare seriamente, ponendo così termine alla catena dei decreti volti a fronteggiare i danni derivanti da incendi ed alluvioni.

Sottolineata la natura politica e non tecnica dell'attuale Governo, lo sollecita ad attivarsi per una migliore tutela del patrimonio naturale italiano e, con l'augurio che si tratti dell'ultimo decreto orientato all'emergenza, preannuncia che - per senso di responsabilità - il suo Gruppo presenterà proposte emendative del decreto-legge votando poi a favore della sua conversione in legge.

Il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore TERZI, ribadendo l'orientamento all'emergenza che caratterizza il decreto. Certo ci si trova di fronte ad un fenomeno complesso, rispetto al quale la legge n. 47 del 1975 presenta alcune contraddizioni.

Dopo aver precisato al senatore Matteja l'esistenza di un vincolo decennale di inedificabilità nelle zone distrutte dagli incendi e dopo avere ricordato che l'elaborazione dei piani antincendio è affidata alle Regioni, pone l'accento sulla mancanza di una logica di coordinamento capace di assicurare una gradualità di interventi, nonchè sulla carenza di un adeguato sistema di controllo basato su monitoraggi continui capaci di anticipare i tempi degli interventi. Si dice contrario al trasferimento del Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle risorse agricole al Ministero dell'ambiente, soffermandosi, poi, dettagliatamente sulla legge regionale della Lombardia nel cui ambito al Corpo forestale è attribuita una funzione essenziale. Condivide l'osservazione del senatore Sica concernente il nesso di causalità esistente fra abbandono dei piccoli centri e perdita di controllo dei boschi e sottolinea la natura di importante misura preventiva di una regolare pulizia delle aree boschive. Del pari, si

dice d'accordo con quanto affermato dal senatore Grippaldi sul fatto che l'eliminazione delle stoppie non costituisce di per sè causa scatenante degli incendi. Sottolinea poi le carenze di coordinamento fra Vigili del fuoco ed altri Corpi investiti di competenze in merito, invitando il senatore Armani a denunciare gli eventuali casi di incendi dolosi a sua conoscenza.

Dopo aver dichiarato il suo interesse alla tematica delle aree campione, conclude affermando che il decreto-legge in esame non è - a suo avviso - sufficientemente orientato alla prevenzione degli incendi.

Il sottosegretario BARBERI replica affermando di condividere l'esigenza, emersa nell'ambito del dibattito, di pervenire all'adozione di una legge-quadro in materia e impegnandosi a far pervenire alla Commissione la relazione del Corpo forestale dello Stato pubblicata all'inizio dell'anno unitamente ad altri dati sull'attività svolta dalla Protezione civile.

Si sofferma, poi, dettagliatamente sull'azione svolta dal Governo a partire dal suo insediamento.

Con l'intento di realizzare una più adeguata opera di prevenzione si sono promosse una serie di riunioni per la verifica dei piani antincendio di competenza regionale: poichè le sollecitazioni rivolte alle Regioni con scadenze periodiche via via più ravvicinate non hanno sempre avuto gli esiti desiderati, si determina la necessità di individuare un apposito strumento di pressione. Quanto agli incendi di natura dolosa connessi all'utilizzazione di cassintegrati in lavori socialmente utili, il Governo ha sollecitato le regioni medesime ad assumere in anticipo lavoratori stagionali, utilizzandoli nelle attività di prevenzione piuttosto che in quelle di spegnimento degli incendi; mentre la messa a punto di tecnologie per la diagnosi preventiva degli incendi è stata perseguita attraverso la promozione in sede comunitaria di due programmi tesi rispettivamente all'avvistamento e prevenzione ed alle tecniche di ripristino degli *habitat* danneggiati. Il Governo ha poi rinnovato l'accordo di cooperazione con la Francia ed ha sottoscritto un accordo bilaterale con la Svizzera, attivando contemporaneamente sul piano interno una campagna di educazione tramite i mezzi di comunicazione di massa.

Passa quindi a considerare il tema del miglioramento dell'attività di spegnimento, che ha visto l'attivazione della Protezione civile a diversi livelli: si è provveduto a raddoppiare la disponibilità degli aerei ed alla sperimentazione di tecniche per l'utilizzo di elicotteri con speciali serbatoi; si è provveduto inoltre al miglioramento del sistema degli interventi con un accorciamento dell'intervallo temporale intercorrente tra segnalazione dell'incendio ed intervento aereo.

Quanto al problema dei costi, precisa che, con riguardo ai *Canadair* vi è un contratto in corso con la società Sisam che verrà a scadenza nell'agosto del 1996. Vi era poi - all'atto della sua nomina a Sottosegretario - una bozza di contratto novennale per la gestione di quattro nuovi aerei alle condizioni del contratto precedente. Rinvenendo carenze nella documentazione pregressa ed effettuando una serie di verifiche comparative con altri paesi europei, sono emersi margini per una riduzione dei costi; la vicenda sta ormai per concludersi con il profilarsi di significativi risparmi per la finanza pubblica, quantificabili in 4,5 miliardi per il 1995 e con una proiezione a nove anni di entità pari a 130-150 miliardi.

Passando a considerare l'entità dei costi operativi, sottolinea come la loro elevatezza sia da ricollegarsi alla necessità di mantenere tutto l'anno la struttura operativa: al riguardo si è effettuata un'analisi puntigliosa pervenendo ad una notevole riduzione dei costi e ad un contemporaneo aumento di efficienza, tanto che si registra oggi un costo operativo per i *Canadair* tre volte più basso di quello dei CH46. Quanto agli elicotteri, ricorda come essi siano gestiti dall'esercito e rileva come, per undici CH47 esisteva un'autorizzazione ad effettuare l'acquisto in *leasing*, con conseguenti pesanti canoni gravanti sul bilancio della Protezione civile; solo quattro di essi, peraltro, sono a disposizione del servizio antincendi con costi operativi molto alti. Ritenendo iniquo per la Protezione civile l'accordo con l'esercito, è in corso un tentativo di pervenire ad un riordino complessivo.

Avviandosi alla conclusione, si dichiara anch'egli insoddisfatto per il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, motivato, peraltro, dall'individuazione della copertura finanziaria nell'utilizzo dell'8 per cento dell'IRPEF, di entità non quantificabile a priori; si sta ora cercando di inserire nella prossima legge finanziaria appostamenti di bilancio necessari per superare l'ottica dell'emergenza, mentre, con riguardo ai lavori socialmente utili, si punta contestualmente ad un'integrazione della retribuzione che funga da incentivo per gli interessati ed alla messa a disposizione dei medesimi di strumenti operativi idonei.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario CARAMAZZA, secondo cui la proliferazione normativa in materia di incendi rende necessaria una risistemazione ordinamentale, alla quale il Governo dovrà dedicare quanto meno un'attività di studio. Quanto all'attività di prevenzione degli incendi, le convenzioni tra Ministero dell'interno e Regioni per l'utilizzo del Corpo volontario dei Vigili del fuoco dovrebbe consentire alle Regioni di assolvere le funzioni attualmente di loro competenza, ma per lo più affidate a personale non qualificato; i Vigili del fuoco rappresentano invece un patrimonio di competenze altamente qualificato, al quale si attinge mediante risparmi di bilancio ottenuti anche a seguito dei prepensionamenti. Rileva infine il miglioramento della situazione riscontratosi tra il 1993 ed il 1994 (con un decremento del numero degli incendi dell'ordine di sette mila unità), auspicando che tale linea di tendenza sia confermata anche nell'anno in corso.

Il presidente BRAMBILLA fissa per domani, giovedì 20 luglio 1995 alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C13^a, 0012^a)

Il presidente BRAMBILLA convoca per domani, giovedì 20 luglio 1995, alle ore 9,30, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,35

AUDIZIONE DEL COLONNELLO MARIO PALOMBO, COMANDANTE GENERALE DEL NUCLEO ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ (NAS), accompagnato dal capitano dei carabinieri Antonio Venturiello e dal maresciallo Pietra Della Porta (A010 000, C34, 0001)*

Il colonnello PALOMBO fornisce alcuni dati sul NAS. Esso costituisce un reparto speciale dell'Arma dei carabinieri, costituito in base ad una felice intesa con il Ministero della sanità. Il nucleo che inizialmente era costituito da appena 40 unità si è successivamente infoltito, man mano che ha preso vigore l'attività di lotta alle sofisticazioni, fino a raggiungere l'odierno livello di 800 unità; cui si aggiungeranno presto altre 200 persone provenienti dal reparto antidroga che sarà conseguentemente soppresso.

Venendo ai temi che sono oggetto dell'odierna audizione, il colonnello Palombo chiarisce che il comando NAS era già stato delegato a svolgere indagini presso le aziende farmaceutiche produttrici di emoderivati, indagini connesse con le infezioni da HIV e HCV contratte per l'uso diretto di emoderivati.

L'autorità giudiziaria ha conseguentemente incaricato il comando NAS di compiere accertamenti sulle aziende produttrici ed importatrici di emoderivati per verificare la possibilità che le stesse avessero, con la complicità di funzionari ministeriali, messo in commercio preparati non testati, nonché più approfondite indagini sulle pratiche trasfusionali e controlli presso i servizi e centri trasfusionali pubblici.

Inoltre il Ministro della sanità ha avviato il 5 giugno di quest'anno una indagine conoscitiva sulle emotrasfusioni estesa a tutto il territorio nazionale.

Dai primi accertamenti, è stato possibile appurare che la pratica delle autotrasfusioni risulta molto diffusa e, nella maggioranza dei casi, viene effettuata presso le cliniche anziché presso i centri trasfusionali. Non risulta invece evidenziato il fenomeno del traffico di sangue derivante da autotrasfusione mentre sono emerse irregolarità circa lo smal-

timento di quello non reinfuso, nonchè sulla corretta tenuta della relativa documentazione. In qualche caso sono state attivate strutture per il prelievo, conservazione e successiva trasfusione di sangue proveniente da donatori, in assenza di specifica autorizzazione. Per il resto conferma quanto lo stesso Ministro Guzzanti ha riferito nel corso dell'audizione del 15 giugno 1995, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il colonnello Palombo, sollecitato a rispondere sul punto dai senatori della Commissione, chiarisce che non intende minimamente effettuare un confronto tra il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e quelle private, anche perchè a lui non compete esprimere giudizi di ordine comparativo che in quanto tali comportano sempre opzioni politico-culturali le quali appartengono alla sua persona privata. Gli corre tuttavia l'obbligo di segnalare ai parlamentari delle Commissioni come, nel corso delle indagini effettuate presso strutture pubbliche, abbia visto spesso lavorare medici in maniera encomiabile pur tra enormi difficoltà e limiti. Crede che di questo si debba dare atto, senza minimamente scalfire il giudizio che concerne i sanitari operanti presso le cliniche private.

Concorda altresì con quanti hanno sostenuto che i reati più gravi sono quelli connessi alla fattispecie di epidemia, mentre invece i casi di furto o speculazione debbono considerarsi assolutamente marginali. Nel corso della propria attività d'indagine egli non ha mai riscontrato una sola sacca di sangue infetto. Da parte della stampa invece - concorda con il parere espresso da numerosi parlamentari - si è assistito ad una campagna che si segnala negativamente per la disinformazione e l'allarme causato.

Questo non esclude che società, esterne alle case di cura private, abbiano svolto una attività di intermediazione illecita.

Esiste inoltre - prosegue il colonnello Palombo - il problema della produzione monopolistica degli emoderivati, sul quale sono in corso accertamenti in ordine alla provenienza ed alla messa in commercio degli stessi.

Richiesto di esprimere un giudizio sulla normativa in vigore, ritiene che essa sia stata applicata con estrema disinvoltura. Ritiene che con i decreti che il Ministro della sanità, ha predisposto la legge n. 107 del 1990, diverrà certamente più efficace e meno soggetta ad interpretazioni errate e troppo estensive.

Pongono domande i senatori MARTELLI, DI ORIO, BINAGHI, CARPINELLI, XIUMÈ e SERRA.

Il colonnello PALOMBO ed il capitano VENTURIELLO rispondono facendo chiarezza su aspetti della loro relazione che erano rimasti poco sviluppati.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

4ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

NATALI

indi del Presidente

FONTANINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R027 000, B40*, 0001*)

Il Presidente Natali avverte che si procederà al ballottaggio per l'elezione del Presidente che avverrà fra i due candidati - i senatori Miglio e Fontanini - che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti.

Il Presidente invita quindi i deputati Fontan e Basso a svolgere le funzioni di Segretari e indice la votazione a scrutinio segreto.

Concluse le operazioni di voto, i Segretari procedono allo scrutinio dei voti.

Il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 35; hanno ottenuto voti: Fontanini 19, Miglio 15, schede nulle 1.

Il Presidente Natali proclama eletto Presidente della Commissione il senatore Fontanini, al quale rivolge parole di augurio.

Il Presidente Fontanini, nell'assumere la Presidenza, ringrazia per la fiducia accordatagli e sottolinea l'esigenza che sia recuperato, con l'impegnato apporto propositivo di tutti i componenti del collegio, il tempo trascorso dall'inizio della legislatura ad oggi, così che la Commissione possa affrontare adeguatamente gli urgenti problemi del regionalismo disegnato dalla Costituzione e non ancora pienamente attuato.

Il Presidente Fontanini indice quindi la votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti.

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 34; hanno ottenuto voti: Ugolini 18, Lisi 15, schede bianche 1.

Il Presidente proclama eletti Vicepresidenti della Commissione il deputato Ugolini e il senatore Lisi.

Il Presidente Fontanini indice poi la votazione per l'elezione dei Segretari.

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 34; hanno ottenuto voti: Soro 18, Sparacino 13, Zanoletti 1, schede nulle 1, schede bianche 1.

Il Presidente proclama eletti Segretari della Commissione i deputati Soro e Sparacino.

Il Presidente avverte infine che la Commissione sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

. MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 18,05.
(A008 000, B53*, 0013*)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che oggi ricorre il terzo anniversario della strage di Via D'Amelio. Invita quindi la Commissione ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di tale strage.

(La Commissione osserva un minuto di raccoglimento).

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) comunica di aver ricevuto mandato da parte del senatore Renato Meduri di consegnare alla Commissione la seguente lettera:

Illustre Presidente,

come sai, ormai ne è piena la stampa, sono stato raggiunto, ieri, da un avviso di garanzia.

Mi sembra importante che tu sappia che gli agenti della DDA hanno avuto ordine - pedissequamente eseguito - di notificarmi l'avviso non a casa ma in aeroporto, in pubblico al momento della mia partenza per Roma.

Non entro nel merito della vicenda. Voglio solo dirti che è tutto falso ciò che mi viene addebitato: è frutto di una trama ordita contro di me e contro A.N., ma soprattutto contro la mia città che, unica, è riuscita a ribellarsi civilmente al vecchio regime nel quale tutti i neo-anti-conformisti, compresi molti magistrati, trovavano comodo e facile consociarsi.

Ma la mia città è di destra perchè la gente non conformista: vince il M.S.I., poi vince A.N. indi il POLO; quindi va punita colpendo i suoi rappresentanti elettivi.

Non mi sembra di poter esprimere grande fiducia in una magistratura troppo spesso partigiana ma, ciò nonostante, sono certo che la verità verrà presto a galla.

In ogni caso sono sereno e mi sento a posto con la mia coscienza e proprio per questa mia serenità ho deciso di non creare difficoltà ad al-

cuno e tantomeno a te ed ai colleghi commissari; pertanto mi asterrò dal partecipare ai lavori della Commissione sino a quando non sarà chiarita la mia estraneità ai fatti che mi vengono addebitati.

Auguro a te ed a tutti i colleghi buon lavoro.

Con viva cordialità

Renato MEDURI

Rammenta quindi che il senatore Meduri è stato raggiunto da un avviso di garanzia in relazione alla strage del 22 luglio 1970 che, secondo quanto già chiarito in sede giudiziaria con sentenze passate in giudicato, è stata determinata dal cattivo funzionamento e dal deterioramento del materiale ferroviario. Dopo 25 anni il giudice Macrì, non esente da problemi con il CSM, dando credito alle voci di un pentito tutt'altro che significativo - il quale, peraltro, riferirebbe presunte confidenze di un morto - inventa di sana pianta la favola di un attentato nel tentativo di creare una continuità tra gli avvenimenti di quegli anni attribuendone la responsabilità alla destra.

Non si può non notare, inoltre, che si è voluto collegare tale vicenda a quella dell'operazione «Olimpia», nel tentativo di farle ritenere intimamente connesse; al riguardo ritiene di dover consegnare alla Commissione estratti di stampa che anticipano gli avvenimenti di questi giorni prefigurando quasi delle sentenze.

In conclusione esprime al senatore Meduri e al deputato Aloï la sua più viva e sentita solidarietà per l'indegno attacco cui sono sottoposti.

Il Presidente Tiziana PARENTI dichiara di apprezzare la sensibilità manifestata dal senatore Meduri autospendendosi dai lavori della Commissione e di ritenere che in sede giudiziaria si farà piena luce sulle vicende in questione. Riconosce che il senatore Meduri ha dato prova di ferma volontà nella lotta alla criminalità organizzata.

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) apprezza il gesto del senatore Meduri che evita alla Commissione di trovarsi in grave imbarazzo, pur non rappresentando certo un avviso di garanzia la prova della colpevolezza.

Ritiene tuttavia che non sia opportuno entrare nel merito della vicenda dovendosi piuttosto attendere i risultati processuali, anche tenuto conto dell'alto livello di preparazione e di impegno di cui gli attuali rappresentanti della magistratura reggina hanno dato più volte prova. Per quanto riguarda la strage del 22 luglio 1970, rammenta che le conclusioni raggiunte sinora hanno sempre suscitato gravi dubbi e ritiene che le sentenze passate in giudicato non sempre riflettono la verità, specie quando sono assunte sulla base di gravi condizionamenti ambientali.

Discussione della relazione sul «Caso Cordopatri»
(A010 000, B53*, 0001*)

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), relatore, illustra la proposta di relazione pubblicata in allegato, osservando che questa riguarda un problema di portata generale quale l'espropriazione da parte delle organizzazioni mafiose di proprietà private di terreni. Nella Locride si verificano autentici soprusi, e il caso

Cordopatri rappresenta da questo punto di vista un caso emblematico. Si tratta di una battaglia solitaria, che ha visto una grave inadempienza da parte delle autorità statali a tutti i livelli, con incompetenze che si sono unite a superficialità. In realtà il caso Cordopatri - che per il suo significato può assurgere a rappresentanza di un intero sistema - costituisce una sorta di cartina di tornasole per la lettura sociale di vaste zone del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) rileva che nella relazione si fa menzione di una dichiarazione dell'allora ministro per le risorse agricole e forestali, onorevole Poli Bortone, attribuendola al gennaio 1994, epoca nella quale la persona in questione non rivestiva ancora quella carica.

Il relatore Nicola VENDOLA osserva che la data dovrebbe correttamente essere intesa come quella del gennaio 1995.

Il senatore Francesco CASILLO (gruppo alleanza nazionale) fa presente che il passo in questione non coinvolge affatto la responsabilità dell'onorevole Poli Bortone, in quanto si riferisce all'erogazione di contributi relativi a domande di due-tre anni fa, e quindi assai precedenti all'assunzione di responsabilità ministeriali da parte sua.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) rileva che la questione appena sollevata pone in evidenza, più che una responsabilità ministeriale, la responsabilità della burocrazia, la quale ha continuato ad erogare passivamente i contributi anche di fronte alla denuncia del ministro di una grave anomalia nella situazione di quei terreni.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) osserva che nella relazione si fa semplicemente menzione di un fatto, senza introdurre commenti o elementi accessori. Un fatto dovrebbe quindi essere accettato come tale.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) concorda con il senatore Bertoni sulla necessità di riportare i fatti nella loro oggettività. Per fare ciò, sarebbe tuttavia necessario venire in possesso dell'intera dichiarazione resa dall'onorevole Poli Bortone, e non da sue versioni più o meno complete. Auspica quindi che nella relazione si possa introdurre tale completamento.

Il deputato Giuseppe SICILIANI (gruppo federalisti e liberaldemocratici) ritiene che la Commissione dovrebbe focalizzare il proprio interesse sulla penetrazione della criminalità organizzata anche in altri settori della società civile.

Il relatore Nicola VENDOLA fa presente che la vicenda Cordopatri è di interesse particolare in quanto rivela come l'assetto determinato dall'azione della criminalità organizzata sia vissuto in termini di ordinarietà, e costituisce motivo di allarme il constatare che si è dovuto non poco faticare per attirare l'attenzione addirittura su un fenomeno di ap-

propriazione di fondi rustici. Ritiene inoltre incredibile che l'AIMA, più volte sollecitata, non abbia mai fornito alcuna risposta sul caso in esame, e ciò costituisce non piccola prova di quanto la vischiosità burocratica sia suscettibile di opacizzare i fatti; ritiene altresì che le affermazioni riferite all'ex ministro Poli Bortone trovino adeguato riscontro nella citata intervista radiofonica, il cui testo potrebbe essere inserito nella relazione.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) ritiene che la Commissione debba sottolineare con forza gli effetti perversi che, anche senza precisa intenzione, una macchina burocratica priva di reali capacità può determinare in situazioni già gravemente compromesse dall'azione della criminalità organizzata.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) osserva che i fatti illustrati nella relazione sono indiscutibili, ma ritiene tuttavia necessario che le affermazioni relative all'ex ministro Poli Bortone siano supportate dalla acquisizione dell'intervista radiofonica.

Il relatore Nicola VENDOLA sottolinea che la predetta acquisizione renderebbe manifesto che le affermazioni citate non derivano da alcuna presa di posizione politica.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che la Commissione potrebbe approvare la relazione riservandosi di sostituire il testo del relatore con quello risultante dalla trascrizione dell'intervista radiofonica in questione. Osserva inoltre che la relazione si basa su fatti ben precisi e documentati, traendone conseguenza perspicue. Propone inoltre che nella bozza di relazione, nella sezione «Conclusioni», le parole «contropotere mafioso» siano sostituite dalle parole «fenomeno mafioso».

Il relatore Nicola VENDOLA accetta tale proposta di modifica.

Dopo che il senatore Luigi RAMPONI ha ritenuto opportuno un breve rinvio per acquisire il testo della intervista radiofonica, il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) concorda con tale osservazione facendo presente che le affermazioni riferite all'ex ministro Poli Bortone dovrebbero essere suffragate da una documentazione probatoria di cui al momento non vi è riscontro.

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che la Commissione potrebbe procedere ad una votazione per parti separate, lasciando quindi impregiudicata la questione relativa alle affermazioni riferite all'ex ministro Poli Bortone.

Il relatore Nicola VENDOLA rammenta che il ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali è istituzionalmente presidente dell'AIMA e ad esso deve quindi ricondursi una responsabilità oggettiva per la conduzione dell'ente, prescindendosi da altre considerazioni. Ritiene tuttavia opportuno sospendere la discussione in attesa di acquisire l'intervista radiofonica.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) concorda con le valutazioni del relatore e rammenta che uno dei primissimi atti dell'ex ministro Poli Bortone fu proprio lo scioglimento dell'AIMA e la sua trasformazione in EIMA.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

Seguito della discussione del documento recante proposte di modifica dell'articolo 430 c.p.p. in materia di confisca obbligatoria (A010 000, B53*, 0001*)

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale), relatore, ricorda che nelle precedenti sedute dedicate all'esame dell'argomento erano state sollevate alcune perplessità sulle modifiche normative proposte. A tale proposito ricorda che, con riferimento ai dubbi avanzati circa i tempi a disposizione del pubblico ministero per il compimento delle attività integrative di indagine, l'articolo 430, nell'attuale formulazione, sembra già fornire una soddisfacente risposta. Per quanto concerne poi il comma 1-bis, osserva che il suo senso è quello di rimuovere l'eccezione attualmente prevista al comma 1, vale a dire quella degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, a proposito dei reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale.

Il Presidente Tiziana PARENTI, preso atto delle precisazioni del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria (A010 000, B53*, 0001*)

Il deputato Sonia VIALE (gruppo lega nord) fa presente che nel corso della recente operazione «Olimpia» è stata ridisegnata la mappa delle infiltrazioni in Liguria della criminalità organizzata calabrese. Sarebbe quindi opportuno acquisire la necessaria documentazione per utilizzarla ad integrazione della relazione.

Il presidente Tiziana PARENTI comunica d'aver già provveduto a richiedere la documentazione relativa alla predetta operazione e ritiene tuttavia che le integrazioni ritenute opportune dal deputato Viale potranno ugualmente essere svolte in successive relazioni.

Il relatore Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) fa presente di aver elaborato una nuova proposta di relazione, pubblicata in allegato, che sostituisce quella precedente. Illustra tale nuova relazione, che recepisce nei suoi punti fondamentali le osservazioni avanzate nella precedente seduta. Si augura che tale nuova proposta sia adeguatamente rappresentativa della situazione riscontrata in Liguria.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) esprime il suo consenso rispetto alla nuova proposta presentata, osservando che essa recepisce il suggerimento volto a riconoscere il ruolo ricoperto dal mondo malavitoso francese.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) dichiara che la nuova proposta di relazione, pur presentando progressi rispetto a quella precedente, non soddisfa tuttavia in modo adeguato. I giudizi formulati dalle persone audite - che rimangono fortemente discutibili - dovevano infatti essere inseriti nella parte espositiva, e non nelle conclusioni. Il modo di procedere che si è seguito non rimarca quindi in maniera sufficiente una presa di distanza rispetto a tali giudizi che la Commissione dovrebbe opportunamente assumere. Osserva poi che talune proposte di modifica legislativa sono eccessivamente sommarie, e che l'ultima parte della proposta di relazione contiene alcuni elementi contraddittori, in particolare se si confrontano i giudizi generalmente positivi sulla situazione e la gravità delle carenze evidenziate a proposito delle forze dell'ordine.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20.

RELAZIONE SUL CASO «CORDOPATRI»

Nel corso della XI e della XII Legislatura la Commissione Parlamentare Antimafia ha avuto occasione, più volte, di occuparsi dei fatti che hanno interessato l'omicidio del barone Antonio Carlo CORDOPATRI e dei successivi accadimenti di cui è stata protagonista la sorella, baronessa Teresa.

Quest'ultima ha richiesto, con grande decisione, l'intensificarsi della attività investigative e si è adoperata per rompere la cortina di silenzi e le omertà che erano seguiti all'uccisione del fratello e per difendere i beni di famiglia aggrediti dalla mafia.

Ha trovato nella Commissione Parlamentare Antimafia un punto di riferimento per le sue denunce ed a questa ha richiesto - dopo l'avvio di numerose inchieste giudiziarie ed amministrative - un diretto intervento.

Da ultimo, in data 12 settembre 1994 ha dato inizio ad una singolare forma di protesta, attuando uno sciopero della fame davanti al Palazzo di Giustizia, al fine di denunciare la latitanza dello Stato e, di poter riprendere possesso dei terreni a lei «espropriati» dalla famiglia MAMMOLITI.

Acquisiti gli atti giudiziari e amministrativi più significativi una delegazione della Commissione si è recata, in data 26 settembre 94, a Reggio Calabria per acquisire in loco ulteriori elementi di conoscenza e per approfondire i complessi e delicati aspetti della vicenda.

Alla missione, guidata dalla presidente On.le Tiziana Parenti hanno partecipato i senatori Luigi Ramponi, Saverio di Bella, Cesare Marini, Renato Meduri e Girolamo Tripodi nonché i deputati Giuseppe Arlacchi e Niki Vendola.

Nel corso dell'incontro sono state sentite le seguenti autorità di Reggio Calabria il Prefetto; il Questore; il Vice Dirigente della DIA; il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ed il maggiore Sergio Raffa; il Giudice e il vice Sindaco i capigruppo consiliari del Comune, il Procuratore Generale della Corte di Appello; il Procuratore della Repubblica; il Sostituto Procuratore della DDA Francesco Mollace; il Procuratore aggiunto della Repubblica, Salvatore Boemi; il Presidente del Tribunale; il Sostituto Procuratore della DDA, Gianni Tei; il Sostituto Procuratore della DDA, Giuseppe Verzera; la baronessa Teresa Cordopatri.

* * *

Gli elementi che emergono dalla presente relazione sono tratti dagli atti della Commissione Parlamentare Antimafia, dalle audizioni come sopra elencate; dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione di inchiesta promossa dal Ministro degli interni; dagli atti giudiziari e dai rapporti delle competenti forze dell'ordine; dagli atti amministrativi e dai dati acquisiti dall'AIMA.

1. L'OMICIDIO DEL BARONE ANTONIO CARLO CORDOPATRI

Il Barone Antonio Carlo Cordopatri fu ucciso a Reggio Calabria verso le ore 09,30 del 10 luglio 1991 alla presenza della sorella Teresa.

La pronta reazione di quest'ultima consentì l'arresto immediato dell'assassino, identificato in LA ROSA Salvatore, in seguito condannato, quale autore materiale dell'omicidio, con sentenza del 15 febbraio 1993 della Corte d'Assise di Reggio Calabria alla pena dell'ergastolo; pena poi ridotta a 25 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria con sentenza dell'8 gennaio 1994, divenuta definitiva l'1 giugno 1994 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dal LA ROSA.

Nel corso delle indagini risultò che il LA ROSA aveva avuto un complice, da identificarsi, presumibilmente, in Claudio PALAMARA, amico del LA ROSA, gravitante, come quest'ultimo nell'orbita criminale dell'associazione di stampo mafioso facente capo alla «famiglia» MAMMOLITI.

Le indagini ed il prezioso contributo informativo di Teresa CORDOPATRI, fermamente determinata a fare piena luce sull'omicidio del fratello, determinarono la Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ad iniziare un procedimento penale nei confronti del clan MAMMOLITI (denominato «Processo dei 60»); nel procedimento penale, attualmente pendente avanti la Corte d'Assise di Reggio Calabria, esponenti del «clan MAMMOLITI» sono, tra l'altro, imputati del reato di «associazione a delinquere di stampo mafioso», di essere i mandanti dell'omicidio del Barone CORDOPATRI, e dell'organizzazione ed esecuzione di numerosi reati di estorsione.

La qualità della collaborazione offerta dalla Baronessa CORDOPATRI nel procedimento penale è efficacemente sintetizzato nella richiesta di rinvio a giudizio del «clan MAMMOLITI» ad opera del Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria, Dr. Vincenzo PEDONE. In questa si legge: «Le dichiarazioni rese dalla Baronessa Cordopatri Teresa, costituiscono un importantissima chiave di lettura di tutti gli episodi di estorsione cui nel tempo hanno dovuto sottostare i proprietari dei fondi siti nella zona di Oppido Mamertino.... La leale ed aperta collaborazione con la giustizia della Cordopatri, imprevedibile ed inaspettata, anche perchè la stessa venne sottoposta a serie pressioni psicologiche volte a farle accettare il fatto compiuto, ha fornito uno strumento interpretativo dell'intera vicenda processuale, le cui connotazioni, che concernono le altre vittime dell'azione mafiosa della cosca MAMMOLITI-RUGOLO, non sono dissimili da quelle riguardanti la famiglia CORDOPATRI, colpita da tragici eventi. L'intrepido coraggio mostrato dalla baronessa Cordopatri, la quale si slanciò contro l'assassino del fratello per salvargli invano la vita, la indusse ad un estremo gesto di ribellione contro la cultura della mafia...».

La fiera dignità della vittima di tante sopraffazioni ed angherie subite ad opera della «famiglia MAMMOLITI» per tanto tempo ed al di fuori di qualsiasi misura tollerabile, la indusse a vuotare il sacco colmo di angherie, soprusi, minacce e quant'altro venne ritenuto necessario per piegare le ragioni della sua famiglia alle pretese illecite dei loro tiranni mafiosi....».

Si tratta di considerazioni (avvalorate dall'essere state riportate anche nel decreto di rinvio a giudizio) che evidenziano, nella vicenda, un tratto assolutamente nuovo nella lotta alla mafia: la ribellione ed il forte desiderio di giustizia che animano la vittima che si determina, a rischio della sua stessa vita, a «spezzare la cortina di omertà» che vige da sempre nella zona, afflitta dal completo dominio della cosca mafiosa dei MAMMOLITI. E ciò nell'intento, oltre che a far condannare la «famiglia» MAMMOLITI, quale mandante dell'omicidio del fratello, a consentire allo Stato di ripristinare la legalità nella zona di Oppido Mamertino.

I fatti ricostruiti nel procedimento penale, il sanguinoso epilogo della lotta tra il Barone Cordopatri e le ingiuste pretese del *clan* MAMMOLITI, i precedenti attentati anche a carattere intimidatorio subiti dal Barone, servono a spiegare - al di là delle parole - quanto difficile e rischioso sia infrangere il muro dell'omertà ed in quali condizioni si trovi ad operare il semplice cittadino, che non intende soggiacere alla sopraffazione mafiosa.

Si vedrà come il debole atteggiamento dello Stato, che avrebbe dovuto sostenere l'impari lotta, finisca per favorire il potere mafioso.

Si vedrà, ancora, come solo grazie ad un «impossessamento» del caso da parte di alcuni parlamentari - la questione sia stata assunta direttamente dalla Commissione Antimafia concorrendo alla rottura dell'isolamento ed alla emarginazione della vicenda. Occorre, però, dire che solo dopo che la questione è stata drammaticamente posta all'attenzione dell'opinione pubblica (con l'eclatante sciopero della fame posto in essere davanti al Tribunale di Reggio Calabria) le massime Autorità dello Stato hanno finalmente dato segnali di presenza.

2. LE ORIGINI E LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

La vicenda ha origini remote ed è direttamente connessa alle mire d'espansione «territoriale» del «*clan* MAMMOLITI».

Il memoriale di Teresa CORDOPATRI e della cugina Angelica RAGO; le audizioni della Baronessa avanti alla Commissione Parlamentare Antimafia ed alla Commissione di inchiesta Amministrativa, istituita con D.P.C.M. 25 ottobre 1991; le indagini effettuate dalla Commissione Antimafia e la documentazione acquisita da quest'ultima nel corso dell'XI e XII Legislatura; le conclusioni della già citata richiesta di rinvio a giudizio e le dichiarazioni rese dal Dr. Salvatore BOEMI, Sostituto Procuratore Distrettuale della Procura della Repubblica di Reggio Calabria avanti la Commissione Antimafia il 26 settembre 1994, aiutano a comprendere l'intera vicenda in tutta la sua gravità.

Innanzitutto è da porre in evidenza il vitale interesse (al di là dell'interesse economico) dei MAMMOLITI all'acquisizione delle terre dei Cordopatri. Un «*clan* mafioso» acquisisce pieno potere nella misura in cui controlla *extra ordinem* il territorio in cui opera, condizionandone *in toto* le manifestazioni della vita sociale, economica e politica.

Il principio del «controllo del territorio» che si estrinseca nel dominio assoluto della zona di influenza, costituisce l'elemento costitutivo e primario delle cosche mafiose.

Tale incontrastato (o mal contrastato) dominio si manifesta nella Regione, prioritariamente attraverso l'impossessamento dei terreni fer-

tili. Infatti la disponibilità di immense estensioni di terreno a costo zero o a basso prezzo, ottenuta con le minacce, od altri mezzi estorsivi, costituisce segnale visibile di potere e vale ad estendere il dominio della cosca sul territorio tenendo nella più completa soggezione economica e psicologica i residenti.

Per altro verso l'acquisizione di terreni sui quali si riversano, quasi senza controllo, contribuzioni statali e comunitarie, costituisce per la N'DRANGHETA proficua occasione di profitto. Pone in relazione l'organizzazione criminale con l'imprenditoria e l'amministrazione pubblica locale; eleva la N'DRANGHETA a soggetto economico e politico. Affina e rafforza la capacità imprenditoriale della criminalità locale costretta a seguire il mercato ed i flussi finanziari pubblici e privati. Indirizza gli enormi profitti anche verso altre attività diversificando i campi di intervento criminale e finendo con l'alterare tutto il sistema economico della regione.

In una regione, la Calabria, che ha poco più di 2 milioni di abitanti operano circa 5.700 aderenti organici alle associazioni mafiose.

Se si tiene conto che in Sicilia, con più di 5 milioni di abitanti, i mafiosi sono circa 5.000 e che in Campania, anch'essa con più di 5 milioni di abitanti, gli aderenti ad organizzazioni di tipo mafioso sono circa 6.800, ne deriva che in Calabria c'è la più alta percentuale di mafiosi per numero di abitanti.

Si aggiunga che le specifiche caratteristiche storiche e geografiche della Calabria fanno sì che in questa regione vi siano ben 409 comuni a fronte dei 390 comuni siciliani e dei 549 comuni campani. Ciò significa che in Calabria la media di abitanti per comune assomma a poco più di 5.000 unità, mentre in Sicilia è di 13.000 abitanti circa per comune ed in Campania di poco più di 10.000 abitante per comune.

In Calabria, quindi, le organizzazioni mafiose hanno possibilità di controllo sulle persone, che non hanno uguali sul territorio nazionale. Al più alto numero di mafiosi in relazione agli abitanti, corrisponde, infatti, il più basso numero di abitanti per comune.

Sul complessivo numero dei collaboratori, soltanto il 10% sono calabresi, a fronte del 50% di appartenenti a Cosa Nostra. Ciò dipende anche dal fatto che la struttura della organizzazione mafiosa calabrese è familistica e quindi i «pentiti» sarebbero costretti ad accusare anche i propri familiari; in un sistema sociale come quello calabrese, imperniato proprio sui vincoli familistici, naturali o creati attraverso la tradizione dei «comparaggi», questo tipo di denuncia è particolarmente difficile.

A questa straordinaria gravità corrisponde una presenza del tutto inadeguata dei magistrati e delle forze dell'ordine. La più alta percentuale in tutta Italia di vacanze negli organici della magistratura, oltre il 30%, riguarda proprio la Calabria. I magistrati appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia in Calabria sono complessivamente otto contro gli oltre 50 che operano in Sicilia e gli oltre 20 che operano in Campania. Parimenti gravi è la situazione delle forze dell'ordine: poco più di 11.000 presenze in Calabria contro le oltre 20.000 presenze in Campania e in Sicilia. La Calabria annovera il più basso rapporto tra mafiosi e appartenenti alle forze dell'ordine: 1 a 2, contro 1 a 5 in Sicilia e 1 a 3 in Campania. (Vedasi relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia dell'XI Legislatura).

Per quanto attiene la vicenda che interessa, le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale hanno evidenziato come nella zona

di Castellace di Oppido Mamertino e nei centri vicini la cosca mafiosa dei MAMMOLITI-RUGOLO ha, nel corso degli anni, intrapreso e portato a compimento l'attività di controllo del territorio, mediante l'acquisizione della proprietà o del godimento diretto o indiretto di vaste estensioni di terreno, in massima parte oliveti.

Il processo di espansione territoriale e di connesso dominio è stato condotto grazie all'impossessamento di terreni quasi a costo zero (mediante prestanomi che per un affitto bassissimo detenevano terreni, di fatto, in nome e per conto del clan MAMMOLITI-RUGOLO) o a prezzi di vendita bassissimi, mediante un'opera di «persuasione» a vendere effettuata nei confronti dei possidenti della zona più riottosi.

L'inarrestabile espansione delle proprietà terriere da parte della cosca ha interessato, in una prima fase, i proprietari dei fondi vicini a quelli dei MAMMOLITI; proprietari che sono stati indotti a cedere fondi coltivati per lo più ad oliveto ed agrumeto a MAMMOLITI, o a loro prestanomi, per non subire le estorsioni, gli attentati, i danneggiamenti ed i taglieggiamenti e che in moltissimi casi hanno «dovuto» accettare di restare intestatari «formali» dei beni, evitando, in tal modo, ai MAMMOLITI di essere assoggettati a misura di prevenzione patrimoniali, a norma della legge n. 646 del 1982, ed evitando, altresì di essere assoggettati agli obblighi del pagamento delle tasse e delle imposte.

Con tali procedure il clan MAMMOLITI è anche riuscito ad ottenere contributi statali e comunitari sui prodotti (agrumi ed olive) coltivati su terreni di proprietà di terzi, i quali non soltanto non traevano reddito dalle aggredite proprietà, non ricevevano le provvidenze statali e comunitarie per la produzione, ma anche dovevano pagare le relative tasse ed imposte (per quanto riguarda il caso CORDOPATRI, il clan MAMMOLITI ha percepito indebitamente oltre 100.000.000 di contributi comunitari - relativamente agli anni 1985/1992 in relazione al possesso illegittimo di circa 12 ettari di proprietà del Barone CORDOPATRI).

In tale contesto si innesta la vicenda dei beni della famiglia CORDOPATRI «espropriati» dal clan MAMMOLITI e matura l'omicidio del Barone Antonio Carlo e la conseguente, coraggiosa, solitaria lotta della sorella Teresa per rendere giustizia alla memoria del fratello.

Dalla documentazione agli atti della Commissione (vds. anche sentenza del 20 settembre 1993 del tribunale di Reggio Calabria, Sez. misure di prevenzione), emergono i seguenti passaggi essenziali, riportati anche nella relazione finale della relazione d'inchiesta amministrativa:

a) negli anni '60, durante la faida tra la famiglia BARBARO e quella MAMMOLITI, Saverio MAMMOLITI venne ospitato in Argentina presso il cugino Vincenzo; quest'ultimo, rientrato in Italia, contrasse matrimonio con Maria Rosa MAMMOLITI, sorella di Saverio (arrestato per il sequestro di Paul Getty);

b) Il vecchio Barone CORDOPATRI ed il figlio Antonio Carlo nel 1965 rifiutano di stipulare contratti di affittanze agrarie relativamente ad un loro fondo di complessivi 12 ettari con la famiglia MAMMOLITI.

I MAMMOLITI riuscirono tuttavia a far stipulare da un loro prestanome, Francesco VENTRICE, un contratto semestrale con i CORDOPATRI.

Alla scadenza del contratto, richiesto di lasciare libero il fondo, il VENTRICE rivelò il suo effettivo ruolo di prestanome dei MAMMOLITI,

adducendo che non poteva lasciare libero il fondo perchè sarebbe stato ucciso da quest'ultimi.

Al fine di non esporre il VENTRICE a rappresaglie, il vecchio Barone CORDOPATRI si limitò ad intentare un'azione di rilascio del fondo, conclusasi a suo favore nel 1970.

Per impedire l'inizio di qualsiasi attività esecutiva finalizzata al rilascio del terreno, i MAMMOLITI organizzarono ed attuarono un attentato nei confronti di Antonio CORDOPATRI (cosiddetto attentato alla Ferrandina), per il quale vennero denunciati in concorso tra loro VENTRICE Francesco, Vincenzo MAMMOLITI e tale TODARO Domenico.

L'attentato ebbe, comunque, l'effetto di bloccare le procedure di recupero del terreno che il VENTRICE continuò a condurre, pagando un canone nei minimi di legge ed a percepire i contributi comunitari per produzione dell'olio d'oliva in nome e per conto di MAMMOLITI Vincenzo il quale forniva gli operai ed i mezzi per la conduzione del fondo.

Tale circostanza trova conferma negli atti dell'AIMA dai quali si evince che in relazione ai terreni di proprietà di Domenico CORDOPATRI e, fino al 1990, in affitto al VENTRICE Francesco, sono stati corrisposti contributi comunitari per oltre L. 100.000.000 a MAMMOLITI Maria Rosa, limitatamente alle campagne olearie 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992.

Al riguardo, è da porre in evidenza che, in data 3 agosto 1971, il Barone CORDOPATRI aveva revocato una procura speciale rilasciata in data 6 maggio 1970 al VENTRICE per riscuotere il contributo statale per l'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva prodotto durante la campagna agraria 1969/1970 nei terreni in esame.

Agli atti della Commissione Parlamentare Antimafia, risulta che la MAMMOLITI Maria Rosa, dopo aver fatto presente di «aver ottenuto in sub-affitto sin dall'anno 1979 da parte dell'affittuario VENTRICE Francesco, che era titolare del rapporto sin dal 1968, proponeva avanti alla Sez. specializzata per le controversie agrarie presso il Tribunale di Palmi, l'azione di riconoscimento nel subentro diretto nel rapporto, nonchè la regolarizzazione dei canoni di affitto».

Ella dunque, per sua stessa ammissione, almeno a decorrere dal 1979, ha percepito direttamente o indirettamente (tramite il VENTRICE) indebite contribuzioni statali e comunitarie per la produzione dell'olio d'oliva nei terreni dei CORDOPATRI.

La situazione nella sostanza non mutò fino al 1990, quando Antonio Carlo CORDOPATRI, rimasto unico proprietario del fondo, a seguito della morte del padre (avvenuta nel 1984) e del fratello avvenuta nel 3 gennaio 1990) decise di condurre in prima persona i terreni, tenuto conto anche del fatto che il VENTRICE gli aveva comunicato l'intenzione di lasciare liberi i terreni (lettera in data 9 febbraio 1990).

La decisione del VENTRICE era in realtà un ulteriore tentativo per «fiaccare» le resistenze del CORDOPATRI, atteso che quest'ultimo, assunta la conduzione dei terreni non riusciva a trovare la manodopera necessaria per coltivare i terreni, per raccogliere le olive e per farle vendere. Ulteriore segnale, questo, del totale controllo del territorio da parte del *clan* MAMMOLITI.

A ciò si aggiunga che da allora anche gli affittuari del fondo vicino, sempre di proprietà della famiglia CORDOPATRI, tali FRISINA, deci-

sero di non pagare il canone ai CORDOPATRI, rendendo in tal modo del tutto improduttiva l'intera proprietà (d'oltre 35 ettari) e cercando d'indurre, in tal modo, il CODOPATRI a vendere.

A questo punto, infatti, i MAMMOLITI si offrirono di acquistare il fondo già condotto dal VENTRICE ad 1/10 del suo valore, Antonio CORDOPATRI rifiutò e decise invece di tagliare le piante e vendere il legname ricavato ad un commerciante di Milano. Decisione che, probabilmente rappresentò la sua condanna a morte.

Da tempo, infatti, era già in atto una campagna di minacce, più o meno «larvate», da parte del *clan* MAMMOLITI nei confronti del Barone CORDOPATRI per convincerlo a vendere le terre ai MAMMOLITI. Peraltro, il fermo rifiuto del Barone, cominciava a creare non pochi problemi al *clan* mafioso.

Nei primi mesi del 1990 Antonio Carlo CORDOPATRI inviava una lettera al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, all'AIMA, alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato dell'Alimentazione, alla stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertino, e alla CO.NA.SCO. di Reggio Calabria nella quale, dopo aver riassunto in sintesi la vicenda della proprietà chiedeva di conoscere se per la produzione dell'olio di oliva nei terreni di sua proprietà erano stati riscossi illegittimamente contributi statali e comunitari. Il barone CORDOPATRI, precisava che non aveva mai ricevuto contribuzioni statali e comunitarie e chiedeva che venissero svolti gli opportuni controlli «per verificare se sulle dette proprietà erano stati pagati illegittimamente, e a che titolo, eventuali contributi alla produzione dell'olio».

Faceva presente, inoltre che: «in data 19 marzo 1990 gli era pervenuta una lettera da parte di una sedicente MAMMOLITI Maria Rosa che comunicava di essere subentrata nell'affitto di detti fondi e che lui era a conoscenza del fatto fin dal 1979. Orbene si sottolinea che mai questa proprietà ha autorizzato il VENTRICE a sub-affittare detti fondi e che di certo quello che si è posto in essere non è altro che il solito sistema, da molto tempo in uso a Castellace, per derubare legalmente la proprietà.

Infatti nel breve volgere di un mese il VENTRICE comunica di non volere più l'affitto dei fondi (senza neanche chiedere la liquidazione di eventuali migliorie) e la sedicente MAMMOLITI Maria Rosa comunica di essere subentrata al VENTRICE stesso da circa 11 anni; solo adesso si ricorda di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie per la regolazione della sua posizione. «Sarebbe utile vedere se durante questi anni la stessa abbia riportato gli introiti del fondo sul mod. 740 o se abbia mai pagato l'IVA sull'olio prodotto. Si badi, di sola integrazione il fondo rende circa 24.000.000 annui...».

Così conclude il Barone CORDOPATRI: «ad ogni buon conto l'amarrezza di chi ormai per il predominio di altre forze oltre a quelle dello Stato deve abbandonare i propri averi, spinge il sottoscritto a rivolgersi a codeste autorità affinché questi soprusi abbiano termine. Si insiste sul carattere d'urgenza del chieste verifiche che potrebbero costituire elementi costitutivi di gravi reati e responsabilità anche in campo ad eventuali associazioni di produttori. Si chiede infine, l'immediata sospensione di ogni eventuale aiuto alla produzione poichè non richiesto da questa proprietà e se presente frutto, soltanto, di manovre speculative e truffaldine. Si conclude, chiedendo, che sia data comunicazione di even-

tuali domande fatte o di premio riscosse dal 1979 in poi sulle dette proprietà».

Considerato il tragico epilogo della vicenda, l'estremo appello del Barone CORDOPATRI alle Autorità dello Stato, per il riconoscimento dei propri diritti e per ripristinare l'ordine e la legalità nella zona, è da considerare come un testamento spirituale purtroppo non raccolto da chi avrebbe dovuto.

Nell'aprile 1991 il Barone CORDOPATRI faceva notificare un atto di diffida stragiudiziale alla MAMMOLITI Maria Rosa, all'Ufficio Imposte di Palmi, e al CO.NA.SCO. di Reggio Calabria con il quale si diffidava ad entrare nei fondi della famiglia CORDOPATRI e a compiere su detti fondi qualunque attività.

Con tale atto comunicava, inoltre, che presso la Procura della Repubblica di Palmi era stata presentata una denuncia nei confronti di MAMMOLITI Maria Rosa per i reati in essa specificati.

Rendeva, altresì, noto «di aver interessato oltre alla detta Procura anche la Stazione Carabinieri territorialmente competente al fine di garantire preventivamente il sottoscritto da ogni futuro danno che, sia nei fondi suddetti che in altre proprietà del sottoscritto dovessero verificarsi e comunque fa presente che di ogni e qualunque danno il sottoscritto dovesse subire in futuro riterrà questa controparte come unica responsabile; «comunica inoltre di aver diffidato espressamente sia l'associazione CO.NA.SCO. sia l'AIMA di Roma di voler corrispondere l'indennità di aiuto alla produzione dell'olio a MAMMOLITI Maria Rosa o a chi per essa e comunque a personale diversa da questa proprietà».

«La presente vale come diffida anche nei confronti dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura via D. Tripepi, Reggio Calabria affinché si astenga dato quanto in premessa, e data la denuncia pendente presso la Procura di Palmi, da non compiere attività a norma dell'articolo 46 della legge n. 203 del 1982. La presente diffida viene indirizzata al CO.NA.SCO. via 2 Settembre Reggio Calabria affinché si astenga, data la denuncia pendente, a voler inoltrare, redigere, osservare e liquidare qualunque pratica o richiesta di aiuto alla produzione che abbia ad oggetto i fondi del sottoscritto e del di lui fratello Francesco. La stessa vale come comunicazione all'Ufficio IVA di Reggio Calabria affinché accerti se la MAMMOLITI Maria Rosa abbia fatturato e che in misura e se ha pagato la relativa tassa, sui fondi di cui in premessa. La stessa vale come comunicazione all'intendenza di Finanza competente perchè accetti se la MAMMOLITI Maria Rosa abbia mai denunciato sul mod. 740 gli introiti di detti fondi e se abbia pagato le relative imposte».

È un vero e proprio atto di guerra. I contenuti della diffida e le denunce ivi contenute non potevano essere tollerate dai MAMMOLITI - mettevano in pericolo il loro dominio.

c) nell'ottobre 1990 Antonio Carlo CORDOPATRI subì un primo attentato al quale seguì quello mortale del 10 luglio 1991.

3. L'INCHIESTA AMMINISTRATIVA

Scoppiato il caso, dopo la clamorosa protesta della Baronessa CORDOPATRI, il Ministro dell'Interno, anche nella sua veste di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso (7 ottobre 1994) la costi-

tuzione di una Commissione d'inchiesta amministrativa Istituita con D.P.C.M. del 25 ottobre 1994, la Commissione ha concluso i suoi lavori in data 6 dicembre 1994 con una relazione finale diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ha focalizzato l'attenzione sui seguenti tre temi principali:

- a) situazione fiscale della Baronessa CORDOPATRI;
- b) contribuzioni statali e comunitarie percepite per la coltivazione e la raccolta delle olive;
- c) azione delle forze di Polizia e della Magistratura per consentire alla CORDOPATRI di riottenere i terreni «espropriati».

a) *Sulla situazione fiscale dei CORDOPATRI*

Gli accertamenti effettuati dalla Commissione d'inchiesta amministrativa riguardano gli aspetti connessi alla situazione debitoria nei confronti del fisco della Baronessa CORDOPATRI, sia per quanto riguarda le imposte dirette (IRPEF ed ILOR), sia quelle indirette (Imposta di successione ed altre), sia per i tributi locali.

È risultato:

una situazione debitoria derivante dall'imposta complementare relativa alla successione in morte del padre Domenico; per tale situazione i CORDOPATRI hanno presentato ricorso avverso l'accertamento del valore della massa ereditaria effettuato dall'ufficio di registro; ricorso tuttora pendente presso la Commissione tributaria di II° grado di Reggio Calabria;

una situazione debitoria per carichi tributari relativi ad imposte dirette, nonché oneri connessi per un ammontare di poco inferiore a 300.000.000; di tale somma quasi il 90% è riducibile alle imposte dirette ed in particolare quelle di successione. Tale ultimo debito tributario si compone della sommatoria delle imposte liquidate in occasione delle successioni dello zio Ottorino in favore di Antonio Carlo, del padre Domenico in favore dello stesso Antonio Carlo e di Teresa nonché, ancora, di Antonio Carlo in favore della sorella Teresa.

Quest'ultima ha, pertanto, ereditato un complesso di beni e diritti (attivo ereditario), ma anche l'ammontare complessivo delle passività composte dalle imposte di successione.

«Dell'intero debito a carico della CORDOPATRI, solo per una parte (lire 116.368.049) è stato dato avvio dalla SOGEM S.p.a. (concessionario della riscossione tributi) alla procedura esecutiva per la riscossione coattiva con il pignoramento di immobili per un valore che è poco definire esorbitante, pari a lire 1.262.879.800. La vendita dei beni tuttavia risulta sospesa dal 15 marzo 1994.

Le autorità fiscali, e, di recente, anche lo stesso Ministro delle Finanze hanno concesso dilazioni al pagamento dei tributi, ma rimane in tutta la sua drammaticità il fatto che la CORDOPATRI, anche per motivi ambientali, non è in grado di pagare, perchè dovrebbe vendere a vile prezzo i beni di cui, è, giuridicamente proprietaria realizzando somme insufficienti...».

La Commissione d'inchiesta amministrativa non ha mancato di formulare alcune considerazioni in ordine alla effettiva riduzione «per

usurpazione mafiosa» di parte della capacità contributiva della Sig.ra CORDOPATRI riconducibile all'effettiva indisponibilità dei terreni di sua proprietà e conseguenzialmente al mancato realizzo dei relativi redditi agrari, interi come derivanti sia dalla molitura delle olive che dalla integrazione comunitaria alla produzione dell'olio d'oliva; redditi, peraltro realizzati da altri soggetti con azioni criminali.

A tale riguardo la Commissione ricorda che per il passato notevoli dubbi (in dottrina e in giurisprudenza) erano sorti circa l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali dovevano essere tassati i proventi derivanti da attività illecita.

Recentemente il legislatore, prendendo atto delle peculiari realtà economiche di alcune zone dove vige l'imprenditoria mafiosa - ha ritenuto tassabili i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. Si è voluto, cioè, ridurre l'ulteriore plusvalore derivante dalla giuridica impossibilità di tassare quelle particolari categorie di proventi. L'articolo 14 comma 4 della Legge 24 dicembre 1993 nr. 537, infatti, consente di ricomprendere detta fattispecie nell'ambito delle categorie dei redditi indicati al comma 1 dell'art. 6 del T.U.I.R. (il presupposto delle imposte dirette può quindi intendersi realizzato in capo ai soggetti - nel caso di specie famiglia MAMMOLITI - che quei proventi hanno realmente conseguito in modo illecito, con la conseguenza che tali redditi non possono essere ricompresi nell'ambito della « capacità contributiva » della Sig.ra CORDOPATRI, per essenza del requisito del possesso e della disponibilità dei beni in esame).

Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il Tribunale di Reggio Calabria - Sez. misure di prevenzione con sentenza del 20 settembre 1993, ha sequestrato beni che, pur non essendo di proprietà della famiglia MAMMOLITI erano però nella loro effettiva disponibilità

b) Sulle contribuzioni statali e comunitarie percepite per la coltivazione e la raccolta delle olive

È stato già ricordato che i terreni di cui ci si occupa siti nel comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace, contrada Villa, contraddistinti in catasto alla pagina 2520 foglio 2 particelle 66, 67, 89, e foglio 5 particelle 12, 99, 103, 105, 107, 108, 109 e 110 per complessivi Ha 12.17.70, sono stati sempre di proprietà della famiglia CORDOPATRI (fino al 1990 essi erano condotti in affitto da VENTRICE Francesco, arrestato dopo l'omicidio del Barone CORDOPATRI e suicidatosi in carcere).

Altri terreni confinanti, sempre di proprietà della famiglia CORDOPATRI, furono dal 1955 dati in affitto a FRISINA Giovanni e TODARO; questi sono attualmente condotti in affitto da FRISINA Arcangelo e FRISINA Pasquale e formano da tempo oggetto di un contenzioso tra i conduttori e la Baronessa CORDOPATRI.

Per quanto riguarda i terreni in esame, e cioè per le Ha 12.17.70., dagli accertamenti espletati dalla Commissione parlamentare antimafia dell'XI Legislatura e dalla Commissione d'inchiesta amministrativa istituita con D.P.C.M. 25 ottobre 1994 è emerso:

a seguito di specifica richiesta effettuata il 29 settembre 1993 il dott. Filippo GALLI, Direttore Generale dell'AIMA, con nota del 26 otto-

bre 1993 comunicava che per i terreni iscritti in catasto alla pagina 2520 foglio 2 particella 66, 67, 89 e foglio 5 particelle 12, 99, 103, 105, 107, 108, 109 e 110 per complessivi Ha 12.17.70. la Sig.ra MAMMOLITI Maria Rosa a far data del 31 ottobre 1985 aveva presentato denuncia di coltivazioni per complessive 1.150 piante di olivo tutte produttive.

Sulla base di tale consistenza aziendale la MAMMOLITI Maria Rosa aveva richiesto ed ottenuto i seguenti importi quali aiuto alla produzione di olio di oliva:

CAMP. 88/89:

q. olio richiesti 54,1 ammessi 51,4 + 8% sansa = q. 58,76
importo 6.468.829;

CAMP. 89/90:

q. olio richiesto 322 ammessi 322 + 8% sansa = q. 347,76
importo 39.055.880;

CAMP. 90/91:

q. olio richiesto 79,5 ammessi 79,5 + 8% sansa = q. 85,86
importo 10.081.510;

CAMP. 91/92:

q. olio richiesti 332,9 ammessi 332,9 + 8% sansa = q. 359,53
importo 41.607.330.

Il Dott. GALLI riferiva ancora che, in relazione alla campagna 91/92, i terreni risultavano dichiarati anche dalla Sig.ra CORDOPATRI Teresa la quale, peraltro, non aveva presentato alcuna domanda di aiuto alla produzione per la medesima campagna

Si faceva presente inoltre che:

«l'associazione di produttori cui la Sig.ra MAMMOLITI Maria Rosa aderisce in qualità di socia, il Consorzio Associazioni Coltivatori Olivicoli (CO.NA.SCO aderente all'unione nazionale UNASCO) è responsabile - così come previsto dall'articolo 2 Reg. CEE n. 3061/84 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 del D.I.M. 18 luglio 1987 n. 340 - della verifica della titolarità del diritto all'aiuto mediante acquisizione della certificazione catastale e della documentazione attestante il diritto di conduzione, la cui copia deve essere conservata dall'associazione di appartenenza.

Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati, quali risultano dalla certificazione e documentazione ufficiale equivalente devono corrispondere a quelli rilevabili dalla denuncia di coltivazione».

Si riferiva anche in ordine all'esposto - denuncia presentato dal Sig. Antonio Carlo CORDOPATRI, rappresentando che detto esposto era stato inviato, tra gli altri, anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nonché alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e alla Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina.

«L'AIMA è ancora in attesa dei risultati delle verifiche effettuate dai predetti organismi inquisitori. Questa Azienda, infatti, può procedere alla sospensione cautelativa dell'aiuto per i produttori nei cui confronti

dovessero insorgere sospetti comprovati da denunce da parte degli altri uffici ed organismi preposti ai controlli di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell'aiuto (art.1 D.M. 19 luglio 1989 n. 340)...».

La Commissione d'inchiesta amministrativa accertava che le indebite erogazioni alla MAMMOLITI M. ROSA erano regolarmente proseguite quanto meno sino al 24 ottobre 1994.

Il che appare sconcertante atteso che, il direttore generale dell'AIMA era a conoscenza della situazione irregolare sin dal 1990, data dell'esposto del barone Antonio Carlo CORDOPATRI. Tanto più, dal settembre 1993, allorquando l'AIMA venne interessata ufficialmente dalla commissione parlamentare antimafia.

Peraltro l'aver corrisposto alla MAMMOLITI i contributi comunitari per la produzione dell'olio d'olivo, nelle campagne 87/88 - 88/89 e 89/90 sui terreni che, di fatto, erano (almeno formalmente) in affitto al VENTRICE, dimostra inequivocabilmente che il VENTRICE era mero «prestanome» e curatore degli interessi della famiglia MAMMOLITI.

Non può non essere giudicato fonte di responsabilità di natura amministrativa il fatto che, pur divenuta di dominio pubblico la vicenda della baronessa Cordopatri (ma nella zona di Reggio Calabria, la vicenda era da anni, nota a tutti autorità comprese) gli aiuti comunitari siano stati ancora elargiti alla famiglia fino al 24 ottobre 1994.

Altrettanto sconcertante e fonte di responsabilità anche di natura politica è la posizione ufficiale dell'AIMA, sia del suo Direttore Generale sia dal suo presidente e cioè del Ministro per le risorse agricole e forestali e alimentari pro-tempore On.le Adriana POLI BORTONE. Quest'ultima venuta a conoscenza ufficialmente delle risultanze della Commissione d'inchiesta amministrativa, nel dicembre-gennaio 1994 ad un giornale radio del mattino dichiarava in sintesi che l'AIMA aveva corrisposto i contributi comunitari per la produzione dell'olio d'oliva alla MAMMOLITI in quanto non era a conoscenza della vicenda della baronessa CORDOPATRI.

Il Dott. Teofano FELICOLA, ispettore di finanza incaricato dalla Commissione d'inchiesta amministrativa di svolgere accertamenti presso l'AIMA, ha confermato i fatti sopra riportati ponendo ancora in evidenza che «dal 1991 a data odierna (almeno fino ad ottobre 1994) i terreni in esame, contraddistinti dalle particelle catastali sopra indicate, sono stati dichiarati in possesso non solo della CORDOPATRI Teresa, legittima proprietaria, ma anche della MAMMOLITI Maria Rosa».

Ciò avrebbe dovuto quantomeno indurre l'AIMA ad eseguire urgenti verifiche su tale anomala situazione, cosa che non risulta essere stata fatta e che richiede, a parere di questa Commissione, ulteriori approfondimenti per individuare e colpire gli eventuali responsabili.

La inchiesta amministrativa ha confermato anche che:

MAMMOLITI Maria Rosa iscritta al CO.NA.SCO. dal 1 luglio 1994 risulta essere la beneficiaria degli aiuti statali e comunitari integrativi per la produzione olivicola dei terreni in esame di proprietà di Teresa CORDOPATRI;

fino al 1990 VENTRICE Francesco, formalmente affittuario dei terreni di proprietà della Baronessa CORDOPATRI, non ha mai ricevuto aiuti integrativi per la produzione olivicola dei terreni medesimi;

dai tabulati AIMA risultano discordanze su un numero delle piante di olivo dichiarate. Gli organi competenti non hanno mai provveduto ad effettuare alcun controllo;

l'esposto 3 aprile 1990 di Antonio Carlo CORDOPATRI non risulta aver avuto alcun seguito da parte della AIMA (la MAMMOLITI ha continuato e continua a percepire gli aiuti comunitari). Peraltro risulta che a margine del citato esposto un funzionario dell'AIMA, tale D'AGOSTINO vi ha apposto l'annotazione «interessare AGECONTROL per un controllo».

È stato però accertato che l'esposto non fu mai inviato all'AGECONTROL; anzi «secondo quanto dichiarato dall'attuale responsabile del particolare servizio nell'ambito dell'EIMA, Dott.ssa LO CONTE, l'esposto non era neppure agli atti della competente divisione ed è stato rinvenuto successivamente ad una specifica e mirata richiesta da parte della Commissione Parlamentare Antimafia» (lettera del 29 settembre 1993 dalla Commissione Antimafia al Dott. GALLI).

Sull'esposto il Direttore Generale reggente dell'EIMA precisava «non è pervenuta a questo Ente alcuna notizia in merito, nè da parte del CO.NA.SCO., nè da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'alimentazione, nè da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura, nè da parte di tutti gli altri organismi inquisitori (Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi) insieme destinatari dell'esposto di cui sopra». A tale proposito, peraltro, è d'uopo ricordare che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura era stato destinatario anche dell'atto stragiudiziale di diffida con il quale Antonio Carlo CORDOPATRI denunciava l'illecita occupazione dei propri terreni; parimenti era stato destinatario di altro esposto, datato 1 marzo 1993 a firma della Teresa CORDOPATRI, avente medesimo contenuto.

Non risulta che il citato Ispettorato abbia assunto alcuna iniziativa per accertare la fondatezza o meno degli esposti;

nel corso dell'esame della documentazione acquisita dalla Commissione d'inchiesta amministrativa sono risultate cancellazioni nel fascicolo intestato alla famiglia CORDOPATRI, carenze documentali e altri rivelanti anomalie.

In particolare, nel fascicolo intestato a MAMMOLITI Maria Rosa risulta «la domanda di adesione al Consorzio è priva di data e risulta altresì inserito un certificato catastale (presumibilmente l'originale) avente stessa data, numero ed ora di quello inserito (presumibilmente la fotocopia) nel fascicolo CORDOPATRI. Nel medesimo fascicolo MAMMOLITI sono, inoltre, conservate tre dichiarazioni di notorietà raccolte nei comuni di Oppido Mamertina e Gioia Tauro, con le quali la MAMMOLITI assistita da testimoni, ebbe a dichiarare (il 23 febbraio 1982, l'11 febbraio 1983 e il; giugno 1984) di essere affittuaria dei terreni CORDOPATRI. Il CO.NA.SCO. non ha svolto alcun accertamento in ordine alle dichiarazioni della MAMMOLITI, nè accertamenti sono stati svolti in relazione al già menzionato esposto di Antonio Carlo CORDOPATRI, peraltro rinvenuto nel fascicolo della MAMMOLITI!».

c) Sulle azioni delle forze di polizia della Magistratura

Dopo la morte di Antonio Carlo CORDOPATRI, la baronessa Teresa è stata sottoposta alle misure di «tutela e protezione» adottate dal Comi-

tato Provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria ed affidate all'Arma dei Carabinieri.

Sulla necessità di tali misure non possono sorgere dubbi, non solo perchè la baronessa CORDOPATRI era stata testimone oculare dell'omicidio del fratello ma anche perchè aveva iniziato da subito una pronta collaborazione con le forze di polizia nell'intento di pervenire alle prove per individuare il clan MAMMOLITI quale mandanti dell'omicidio del fratello, nonchè per ottenere le terre che le erano state espropriate dai MAMMOLITI.

Dagli atti della Commissione d'inchiesta amministrativa risulta che «su sollecitazione della Prefettura di Reggio Calabria del 21 novembre 1993 e tenuto conto del parere espresso dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il 25 novembre 1993 è stata avviata la procedura prevista dal D.L. n. 8 del 1991 in materia di formulazione del programma speciale di protezione previsto da tale normativa a favore dei collaboratori di giustizia. In epoca di poco successiva alla costituzione della Commissione, alla Commissione centrale ex art. 10 D.L. n. 8 del 1991 ha deliberato il programma di protezione e risulta aver disposto misure per l'assistenza anche economica della CORDOPATRI Teresa».

Sempre secondo quanto risulta dalla relazione conclusiva della Commissione d'Inchiesta Amministrativa la Sig.ra CORDOPATRI Teresa ha prodotto il 2 febbraio 1994 istanza diretta ad ottenere la speciale elargizione prevista dalla Legge n. 302 del 1990 a favore delle vittime di fatti di terrorismo o criminalità organizzata (la domanda è ancora in «itinere»). Sul punto è da osservare la sig.ra CORDOPATRI Teresa fu invitata a presentare domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla citata Legge n. 302 del 1990 dalla Commissione Parlamentare Antimafia della XI Legislatura verso la fine del 1993, quando la stessa si rivolse extrema ratio alla Commissione per ottenere i propri diritti. Fino a quella data non risulta che l'Autorità competenti ad avviare la pratica si siano fatte parte diligente per il conseguimento di diritto. Nessuna assistenza è stata prestata al riguardo alla CORDOPATRI.

In più occasioni la Sig.ra CORDOPATRI Teresa ha lamentato che il servizio di protezione accordatale è stato svolto dall'Arma dei Carabinieri in modo non corretto e irrispettoso.

L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Nel corso dell'XI Legislatura la Commissione Antimafia, nell'ambito del proprio programma di attività, riservò congrui spazi all'esame dei problemi connessi all'assistenza ed ai diritti delle vittime della criminalità organizzata. Procedette all'esame di questioni di carattere generale (denunciando i ritardi dell'attuazione delle specifiche normative riguardanti le vittime della mafia e fornendo suggerimenti al legislatore sulle misure da adottare) e seguì casi particolari, tra i quali quello della Baronessa CORDOPATRI. La Commissione divenne, perciò, punto di riferimento concreto per tutti i soggetti interessati e si adoperò fattivamente per rompere l'isolamento in cui spesso - dopo i primi momenti di emotive solidarietà - veniva lasciato chi era stato colpito dalla mafia ed, ancor di più, chi lottava per il riconoscimento dei propri diritti contro il potere mafioso.

Tale attività ha avuto vasto eco nel paese ed ha formato oggetto di importanti testimonianze e riconoscimenti (vds. relazione conclusiva pagg. 23-30) ed è rientrata in quella parte del programma della Commissione che, in quella legislatura, volle caratterizzare più come « l'Antimafia dei diritti» che come «l'Antimafia dei delitti».

La Commissione parlamentare antimafia della XII Legislatura non ha voluto lasciare il patrimonio di esperienze e di rapporti in precedenza maturati.

Ha dedicato, infatti, una delle sue prime missioni esterne all'esame del caso CORDOPATRI che per le sue caratteristiche si presentava emblematico sia per la comprensione dell'esprimersi del potere mafioso in particolari territori, sia per la verifica delle effettività dell'azione di contrasto apposta dai poteri locali.

Con questo programma d'indagine si è, dunque, recato a Reggio Calabria. La concreta manifestazione di solidarietà esternata dalla Commissione antimafia nel recarsi in delegazione in loco, rappresenta, essa stessa, un visibile e concreto strumento di lotta al potere mafioso; un segnale del riappropriarsi da parte dello Stato dei territori occupati dalla criminalità organizzata.

L'esito della missione, quale è risultato dalle audizioni delle massime autorità della Regione, è risultato, però, sconcertante.

Il Prefetto di Reggio Calabria, massimo rappresentante dello Stato nella Regione, ha dichiarato di non conoscere lo stato dei procedimenti penali riguardanti il caso CORDOPATRI; di non conoscere la situazione proprietaria dei terreni interessati dall'«esproprio mafioso»; di ignorare se e come la raccolta del prodotto degli oliveti della CORDOPATRI fosse stata ostacolata. Ha dichiarato di non aver predisposto misure per proteggere i raccoglitori delle olive; di non avere riconosciuto nella vicenda un problema d'ordine pubblico ma di semplice necessità di assicurare una scorta (si vedrà come) alla CORDOPATRI. Ha manifestato una certa insofferenza alle «pretese» della CORDOPATRI («una habituè della Prefettura») ed ha denunciato i rapporti «non difficili ma difficilissimi» tra la stessa ed i pubblici poteri, rapporti che, di fatto non hanno agevolato il piano di protezione.

Da parte sua, il Questore di Reggio Calabria, ha affermato di non conoscere, a motivo del suo recente incarico (20 agosto 1991), la vicenda CORDOPATRI. I suoi tentativi di interessarsi della questione sono stati ostacolati dalla CORDOPATRI la quale «si è rifiutata di ascoltarlo e riceverlo»; nè mai ha rappresentato situazione di pericolo alla Questura.

Preso atto della vaghezza e della imprecisione delle risposte, la Commissione contesta al Prefetto e al Questore di avere sottovalutato i fatti oggetto dell'audizione e di non averli assunti come segnali della preoccupante presenza di un contropotere mafioso in parte del territorio della Repubblica.

La recente designazione a così delicati incarichi non può giustificare sottovalutazioni o leggerezze: specie quando i segnali della preoccupazione e del pericolo sono stati resi manifesti dalle più alte cariche dello Stato (il Parlamento ed il Ministro degli Interni). Nè così gravi questioni possono essere affidate a «normali» e formalistici iter burocratici. La fattiva collaborazione ed operatività è dovuta e prescinde da altre ragioni e dallo specifico caso. Non ha rilievo il fatto che la CORDO-

PATRI possa aver dato segni di insofferenza ed aver esasperato i rapporti. La posta in gioco (la presenza e l'azione di contrasto dello Stato) supera la questione CORDOPATRI ed investe politiche e strategie più alte. Non possono esservi «latitanze» nella lotta alla mafia; ritardi e debolezze vengono interpretati come ulteriori segnali di strapotere, come sostanziale riconoscimento della presenza mafiosa; come inutilità di qualsiasi intervento. Scoraggia qualsiasi altro empito di ribellione. Di fatto favorisce ulteriormente il processo di espropriazione dei mezzi di produzione da parte della mafia.

Altre irregolarità, che confermano un sostanziale disinteresse al caso da parte delle pubbliche autorità, sono emerse dalle altre audizioni.

Il rappresentante della DIA ha dichiarato che tale organo non si è mai interessato delle vicende Cordopatri. Non ha svolto le previste attività di coordinamento nelle indagini (svolte dai Carabinieri), nè mai chiesto informazioni. Pur avendo poteri di iniziativa autonoma, non li ha mai esercitati nel caso in esame.

Il Comandante dei Carabinieri ha confermato che l'Arma si è occupata della vicenda su delega della Procura di Palmi. Lo stesso ufficiale, tuttavia, non è stato in grado di fornire dettagli sullo stato della proprietà «espropriata» ai CORDOPATRI dai MAMMOLITI. Anche egli ha assunto da poco il comando e non conosce i singoli passaggi della vicenda. L'Arma non ha mai interessato la DIA. Non gli risulta che sia stata mai formulata dalla CORDOPATRI specifica richiesta di protezione per recarsi sulle sue terre, nè per consentire la raccolta delle olive. Peraltro l'Arma ha ancora problemi sulla esatta individuazione dei terreni di proprietà della CORDOPATRI e vuole evitare di scortare la signora su proprietà non sue.

Da parte loro, i massimi rappresentanti comunali (Sindaco e vice Sindaco) hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza del caso CORDOPATRI soltanto a seguito della protesta (sciopero della farne) della Baronessa e di non aver elementi per ricollegare il fenomeno dell'appropriazione delle terre da parte dei mafiosi all'omicidio, CORDOPATRI. «I giornali locali (la Gazzetta del Sud) non hanno mai parlato della questione».

Al tempo delle audizioni non risultano essere state assunte iniziative da parte del Comune in favore della CORDOPATRI la quale ha dato motivazioni politiche alla debole risposta del Sindaco (non «guastarsi» con il Movimento Sociale Italiano). La convocazione del, ottobre, fissata per l'esame della questione davanti al Consiglio comunale è apparsa ai delegati della Commissione troppo lontana e non utile per lanciare il messaggio della pronta risposta della società civile alla mafia.

Il Maggiore RAFFA dell'Arma dei Carabinieri ha confermato il fatto che i rapporti con la CORDOPATRI erano assai difficili. Vivere un «clima di diffidenza e di sospetto nei confronti del prossimo, come se tutti quanti ce l'avessero con lei». Ciò ha reso estremamente oneroso il servizio di scorta.

L'aggressione dei beni dei CORDOPATRI rientra nel piano di appropriazione del territorio da parte della mafia locale che impedisce ai terreni di essere produttivi (impedendo l'utilizzazione della manodopera) costringendo i proprietari a vendere a prezzi molto bassi.

Di recente, grazie all'azione di contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine che hanno confiscato molte proprietà di famiglie ma-

fiose, la strategia di impossessamento è mutata ed i clan sono costrette a sancirle al prestanome per evitare la confisca.

I Consiglieri comunali («Forza Italia» ed «Insieme per la città» non hanno aderito all'invito della Commissione Antimafia) hanno offerto un spaccato inedito del problema indicando le singole iniziative di solidarietà di cui si sono resi promotori - in particolare il gruppo di Rifondazione Comunista nell'illustrare la piena adesione alla lotta della baronessa e nell'indicare il posto dove la medesima ha effettuato la protesta come il sito divenuto simbolo della lotta alla mafia ha posto in evidenza che tutte le forze presenti in consiglio (tranne il Movimento sociale e la Giunta municipale) si sono resi partecipi del problema. La vicenda costituisce, per i rappresentanti della città, la punta di un iceberg perchè la situazione della CORDOPATRI è più generale.

Peraltro, da parte del rappresentante del P.S.I. è stato denunciato che le latitanze delle istituzioni nel caso in esame, vanno ricercate nel fatto che in Calabria vi è carenza di personale e di strutture della magistratura e delle forze dell'ordine. Cosa più preoccupante è che vi sono molti problemi di compatibilità ambientale che, di fatto, rendono meno incisiva l'azione di contrasto (a Reggio Calabria vivono le famiglie di molti alti ufficiali e funzionari di pubblica sicurezza che, pure essendo stati trasferiti altrove, tuttavia conservano la residenza in quel capoluogo. Il problema interessa anche la magistratura).

Per altro verso, la burocrazia comunale assicura continuità al sistema di potere mafioso; e ciò anche se vi sono indubbi segnali che al momento si procede con maggiore trasparenza. La richiesta a suo tempo formulata dal gruppo di Rifondazione Comunista di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non fu accolta; ma si preferì lo scioglimento per dissesto amministrativo.

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Reggio Calabria ha denunciato che oltre l'80% delle proprietà della Piana di Gioia Tauro sono nelle mani della mafia. Così nel Reggino e nella Locride si è accaparrata tutti i fondi più produttivi. L'opera della magistratura si scontra con un contesto amministrativo del tutto sconcertante: «tutti i passaggi di proprietà per lo Stato non esistono, dal momento che non vengono registrati e non risultano al catasto».

In tale situazione è impossibile qualsiasi opera di conoscenza e di prevenzione (sequestri). Per accertare la titolarità di un bene occorre avere un giudizio civile sulla proprietà (per un giudizio di tale genere, in un realtà giudiziaria come quella della Calabria, occorre attendere decenni).

Da parte sua il Magistrato che si è occupato specificamente del caso, Salvatore BOEMI procuratore aggiunto di Reggio Calabria, è sembrata l'unica voce che sembra aver colto la gravità della situazione nei suoi termini più generali. Il ventennale processo di appropriazione dei terreni da parte dei MAMMOLITI mira, al dominio totale della intera Regione; dominio finalizzato non solo ad un controllo uniforme su ogni attività economica (dall'agricoltura al mercato del lavoro) ma anche per svolgere un ruolo di indirizzo e di guida per le imprese industriali operanti nella zona con il controllo dei flussi finanziari provenienti dal centro e dagli appalti dei grandi lavori. Un'azione che sconta, anche una peculiare cultura mafiosa, legata ancora alla terra.

Osserva la Commissione che con tale ambizioso progetto non erano tollerabili per la famiglia MAMMOLITI le resistenze opposte dai CORDOPATRI. Si metteva in discussione la loro autorità!

In tale situazione, l'azione di protesta della CORDOPATRI si colloca in ambito più ampio della singola fattispecie. È la società civile che alza la testa e si ribella.

Lo Stato non può non raccogliere questa grande occasione d'intervento. Non tanto per aiutare la CORDOPATRI ma per riscattare se stesso.

Nella stessa situazione della CORDOPATRI (e senza «l'incredibile coraggio» della baronessa) si trovano - ha aggiunto il giudice BOEMI - decine di altri proprietari terrieri.

La complessità della vicenda ed il punto d'onore della cosca mafiosa che non poteva consentire «intrusioni» nella sua zona d'influenza, valsero a favorire il completo isolamento della CORDOPATRI che non riuscì a trovare chi raccogliesse le olive e, per un certo tempo, non ebbe nemmeno la possibilità di essere difesa, nei processi, da un avvocato.

Peraltro alla scarsità dei mezzi della CORDOPATRI, fa riscontro un'assoluta insufficienza di forze della magistratura che ha organici così modesti da non potere assicurare né le indagini né i processi.

LA POSIZIONE DELLA BARONESSA CORDOPATRI

All'attualità la CORDOPATRI si trova a lottare su due fronti:

1) su di un fronte più strettamente giudiziario che ottiene il riconoscimento delle responsabilità derivanti dall'omicidio del fratello e il processo di «espropriazione» delle terre da parte del clan MAMMOLITI e loro affiliati.

In tale lotta la Commissione - tenuto anche conto delle gravissime situazioni ambientali in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine e la Magistratura nonché della scarsità dei mezzi di cui dispongono - non può non riconoscere la meritoria opera di tali Autorità che mostrando alta professionalità, decisione e senso del dovere hanno inferto durissimi colpi al sistema di potere mafioso che regna in quel territorio.

Per tali aspetti ogni atteggiamento di critica all'operato dell'Autorità giudiziaria che non tenga conto del ricordato contesto ambientale, deve essere considerato ingiusto e non positivo per la lotta alla criminalità organizzata in quanto può, oggettivamente, scoraggiare la generosità dell'impegno.

Sul fronte giudiziario, dunque, deve concludersi che la CORDOPATRI ha trovato nello Stato un alleato pronto, giusto e determinato.

2) Su di un fronte amministrativo - burocratico, per ottenere assistenza e sostegno morale ed economico, al fine di poter disporre di mezzi adeguati nella sua lotta di liberazione dal potere mafioso.

Su tale fronte la CORDOPATRI ha lamentato un pressochè totale isolamento da parte delle istituzioni locali e centrali. In effetti, quasi tutte le autorità che si sono interessate del caso sono state denunciate dalla CORDOPATRI la quale ha posto in evidenza comportamenti e condotte ommissive e di abuso da parte di pubblici ufficiali accusati di disinteresse e talvolta di vere e proprie collusioni.

Più nello specifico la CORDOPATRI ha contestato:

ai Carabinieri di non aver provveduto a predisporre un efficace servizio di protezione e di scorta e di aver effettuato il servizio medesimo in maniera incongrua e poco rispettoso;

al Prefetto, al Questore ed alle forze di polizia in genere di non aver prestato la necessaria assistenza (vedasi ad esempio la pratica per il riconoscimento dell'indennità per le vittime della mafia) ma anzi di aver mostrato disinteresse e fastidio di fronte alle proteste ed alle richieste di aiuto;

all'AIMA, ed al ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, di aver oggettivamente favorito la spoliazione dei propri terreni da parte dei MAMMOLITI con il riconoscimento alla famiglia mafiosa delle provvidenze statali e comunitarie (oltre 100 milioni). E ciò anche quando, persino in via giudiziaria, era stata accertata la intromissione dei MAMMOLITI ed erano state ufficializzate le diffide ad erogare somme sui beni CORDOPATRI;

all'Amministrazione finanziaria, di non avere tenuto conto della peculiare situazione delle proprietà CORDOPATRI (in parte «espropriate» e di in parte rese improduttive) imponendo una pretesa fiscale non equa ed impossibile da assolvere. Ed aggredendo, inoltre la proprietà con una procedura esecutiva (del valore di oltre un miliardo) sproporzionata rispetto al tributo dovuto (poco più di 100 milioni);

all'Ufficio del Registro ed al Catasto, di non aver provveduto alle necessarie annotazioni dei contratti e dei trasferimenti di proprietà, in modo tale da complicare la situazione catastale dei terreni, favorendo le operazioni di appropriazione «legale» dei beni;

agli organi comunali e ad alcune forze politiche di non avere supportato, organizzando un congruo movimento di opinione, le azioni di denuncia e di ribellione della CORDOPATRI.

Ciò avrebbe generato anche l'isolamento della società civile che - almeno fino al momento della eclatante protesta davanti al Palazzo di Giustizia - ha guardato con disinteresse il caso. Peraltro, una forte mobilitazione di cittadini, avrebbe probabilmente allontanato i timori dei lavoratori a prestare la loro opera a favore della CORDOPATRI ed ad indebolire, quindi la posizione di incontrastato dominio dei MAMMOLITI;

alla Magistratura di non aver operato con decisione e con prontezza, ma ad avere, anzi, talvolta tentato di scoraggiare l'attività di denuncia della CORDOPATRI.

CONCLUSIONI

Alla Commissione Antimafia non è demandato esprimere giudizi su ogni singolo aspetto riguardante la complessa e delicata questione.

Le valutazioni di cui la Commissione deve farsi carico, in questa sede di relazione al Parlamento, riguardano profili più generali ed utili per la individuazione di strumenti sempre più raffinati ed adeguati, per la lotta alla mafia.

Il profilo che interessa è, dunque, un profilo politico, e le valutazioni che competono debbono riguardare fenomeni, non specifiche questioni, già all'attenzione delle competenti autorità.

Peraltro, il processo valutativo non può peccare di astrattezza e la Commissione - ferme restando le sue finalità istituzionali - deve anche individuare le responsabilità che ha accertato.

È d'obbligo, quindi denunciare con fermezza i comportamenti di disinteresse e di «distanza» dal caso tenuto dal Prefetto. In una vicenda così delicata e drammatica come quella della CORDOPATRI, non ci si può adagiare su di un formale rispetto della legge, senza coinvolgere la istituzione che si rappresenta nella ricerca di ogni mezzo utile al risultato.

Questo sembra non sia stato fatto e la stessa distaccata e lacunosa audizione avuta con il Prefetto di Reggio Calabria, conferma lo stato d'animo quasi di «fastidio» con il quale è stata condotta la questione.

Certo, la Commissione è cosciente che i rapporti, con una persona così esasperata qual'è la Baronessa CORDAPATRI, non sono facili.

Ma non può, il più alto rappresentante del Governo nella provincia, fermarsi a tali aspetti.

La testimonianza da offrire non era a «favore» della CORDOPATRI, ma «contro» il sistema di potere mafioso posto in essere dai MAMMOLITI.

È questo il punto politico.

La posta in gioco non è (solo) il fare giustizia sul caso CORDOPATRI; è la riaffermazione dei poteri dello Stato sul contropotere mafioso. E se per portare avanti tale progetto occorre servirsi anche della coraggiosa e solitaria lotta di una vittima che si ribella, è d'uopo che l'appoggio dello Stato sia convinto e manifesto, non fiacco e burocratico.

Alla CORDOPATRI occorrono per vincere molti alleati.

Così, un grande coinvolgimento di massa occorre allo Stato per rientrare a pieno nella titolarità dei propri poteri. E tale forza non può che provenire dai cittadini i quali debbono concretamente sentire la presenza delle istituzioni; abbandonare i loro timori; tornare a lavorare le terre che appartengono loro e dove risiedono; eleggere amministratori onesti e capaci.

Non può attendersi l'esito della sola via giudiziaria per la soluzione del problema della mafia.

I cittadini debbono tornare ad esprimersi; ribellarsi; denunciare i soprusi.

E, per farlo, debbono sentirsi protetti; debbono essere sicuri di trovare comprensione e giustizia dei pubblici poteri.

Finora il caso CORDOPATRI, che pure ha interessato direttamente Parlamento e Governo, non ha generato nei cittadini tale fiducia.

Anzi, ha confermato la forza del potere mafioso che, nonostante le indagini, gli accertamenti, le denunce, continua ad espandersi nel territorio; ad «espropriare» terreni: a ricevere contribuzioni comunitarie da organi (l'AIMA ora EIMA) sui quali non è più possibile attendere oltre per una severa indagine parlamentare sulla modalità di gestione.

La Commissione auspica quindi un proficuo e costruttivo lavoro della Commissione di inchiesta appositamente costituita.

RELAZIONE SULLA MISSIONE IN LIGURIA

1. INTRODUZIONE

Il giorno 6 aprile 1995 la Commissione Antimafia ha svolto in Genova e Sanremo un sopralluogo sotto la presidenza dell'On. Tiziana Parenti al quale hanno partecipato gli Onorevoli Michele CACCAVALE, Vittorio TARDITI e Sonia VIALE.

Nel corso dei lavori la Commissione ha ascoltato: i Prefetti di Genova ed Imperia, il Commissario straordinario dell'ente Casinò comunale di Sanremo, il Presidente del Tribunale di Genova, alcuni sostituti procuratori della locale Direzione Distrettuale Antimafia, il responsabile della Direzione Investigativa Antimafia, il dirigente della Criminalpol della Liguria, il Questore di Genova, il Comandante ed il Vice Comandante della Regione Carabinieri Liguria, il Comandante della Legione ed il Comandante del G.I.C.O. della Guardia di Fmanza e i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti della Liguria.

Le ambizioni, seppure concentrate in un ristretto limite di tempo, sono state indirizzate ad acquisire gli elementi necessari a delineare il quadro attuale del fenomeno del crimine organizzato in un contesto territoriale compreso tra quelli interessati all'attività del gruppo di lavoro di questa Commissione incaricato di svolgere accertamenti nelle aree del Centro-Nord ove si manifesta il fenomeno mafioso anche se con tratti e modalità diversi da quelli presenti nelle aree definite «tradizionali».

Nel corso della visita e dell'attività preparatoria-conoscitiva sono stati acquisiti: testi delle Ordinanze di custodia cautelare emessi dall'Autorità Giudiziaria genovese nel corso delle principali inchieste sul fenomeno mafioso, nell'arco di tempo di interesse, relazione sull'usura e sul riciclaggio prodotta dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Genova, relazioni sullo stato della criminalità organizzata nella regione, redatte dagli Organi di Polizia.

2. PREMessa STORICA

La Commissione A.M. è tornata in Liguria dopo circa due anni dal sopralluogo effettuato nel luglio 1993.

Lo sviluppo dell'azione giudiziaria e delle FF.PP. coordinata dalla D.D.A. del capoluogo ha fornito in questo arco di tempo lusinghieri risultati sotto il profilo della conoscenza del fenomeno criminale nella regione e della conseguente repressione.

In tale contesto è stato notevole l'apporto fornito dai collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno corroborato un quadro investigativo che negli anni trascorsi era già stato delineato dall'ottimo lavoro degli apparati investigativi ma che giocoforza necessitava di una chiave di lettura che poteva essere offerta solo da chi viveva all'interno dell'apparato criminale.

Nella precedente relazione della C.A.M. era stato dato atto della prima fase operativa della D.D.A. dedicata alla raccolta dei dati relativi agli insediamenti di organizzazioni criminali che aveva consentito di rilevare la presenza nella regione di alcuni gruppi delinquenti rappresentati da famiglie di «grosso spessore criminale» che per il loro *modus operandi* e settori di interesse possono essere considerati appartenenti alla «grande criminalità organizzata». Più specificatamente è apparso consolidato l'insediamento di gruppi criminali meridionali prevalentemente provenienti dalla Sicilia, Campania e Calabria, regioni caratterizzate da alta densità di presenze di organizzazioni riconducibili al carattere mafioso.

Il quadro delineatosi nel corso delle audizioni dei Prefetti e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ed in particolare dei dirigenti dei servizi interprovinciali di p.g. rende uno spaccato chiaro della presenza sul territorio regionale delle citate organizzazioni criminali con precisi riferimenti ai settori illeciti occupati.

Da tale disamina emerge la dislocazione territoriale di queste «famiglie» ove si vede nella città di Genova un forte insediamento di un'articolazione del clan mafioso di Piddu Madonia, la famiglia dei fratelli Fiandaca, proveniente dalla provincia di Caltanissetta nei primi anni '80 e del clan dei fratelli Angiollieri legati alla Camorra.

Gli Angiollieri presenti soprattutto nella zona ovest della città sono particolarmente attivi nell'attività dell'usura e delle estorsioni mentre i Fiandaca attestati nel quartiere della Foce considerato il centro finanziario della città, controllano prevalentemente i settori del giuoco d'azzardo, il traffico di stupefacenti e negli ultimi anni si sono impadroniti del settore dell'usura grazie a una forte disponibilità di capitali provenienti dalle altre illecite attività nonché ad una gestione dell'attività in maniera manageriale provvedendo ad assoldare nelle fila dell'organizzazione personaggi insospettabili già operanti nel campo finanziario a cui venivano attribuite determinate zone d'influenza ed attività normalmente riconducibili come territorio ai quartieri cittadini.

Per quanto riguarda sempre i napoletani che operano nel settore degli stupefacenti vi è un gruppo che opera da anni nel centro storico della città, in particolare in Via Pre' e dintorni.

Non si tratta di un traffico a livelli elevati ma è pur sempre di una certa consistenza e viene gestito con una certa autonomia.

Sono gruppi di persone, anche a livello familiare, residenti dall'inizio degli anni '80, alternando periodi di detenzione a periodi di «attività» e per i quali non è possibile affermare che operino per conto della nuova camorra o di altre famiglie napoletane.

I rappresentanti della magistratura hanno segnalato a livello nominativo la nota Carmela Ferro, più famosa con l'appellativo di «Marechiaro» che è stata anche oggetto di un film per i suoi numerosi figli, i Fucci. Uno di questi è stato ucciso in Genova e due autori dell'omicidio sono stati identificati.

Questa realtà criminale vede all'opera diverse famiglie, anche se non intese in senso mafioso, ma per la sua diffusione costituisce un fenomeno preoccupante anche perchè operano sostanzialmente in accordo tra loro quindi senza guerre al loro interno. Sono gruppi di diverso spessore delinquenziale, alcuni più potenti altri meno. Tra quelli noti il principale era formato dai Cuomo, Vincenzo ed il figlio Antonio affiancati

da altri parenti; alcuni sono stati arrestati per commercio di stupefacenti ed associazione a delinquere e si suppone che fossero collegati ai più noti Angiollieri.

Il fenomeno mafioso attraverso l'evoluzione del ruolo del clan Fiandaca su Genova fa un salto di qualità nel 1983 quando questa famiglia inizia ad acquisire il controllo della «piazza genovese» per quanto attiene l'esercizio dell'usura, dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti.

I Fiandaca, in effetti, all'epoca dei fatti già disponevano di una struttura forte dell'appoggio della potente «famiglia» Cammarata di Riesi, nutrita di un folto numero di affiliati legati anche da vincoli di parentela e di comparatico, nonché dotata di un già affermato potere di intimidazione derivante dalla diffusa consapevolezza delle caratteristiche dell'organizzazione sin qui descritte e dall'eclatanza degli episodi delittuosi agli stessi attribuiti dallo stesso ambiente criminale in cui si trovano ad operare e che tanta risonanza riscuotevano dagli organi di stampa che ne accrescevano la potenzialità.

Il panorama dell'epoca relativo alle strutture siciliane vede, quindi, la predominanza sugli altri delle «famiglie» riesine dovuta alla loro abilità nell'«affiancarsi» ad espressioni criminali tipiche di altre regioni qui già operanti, attraverso un'oculata spartizione territoriale, nonché grazie alla capacità di «amalgamare» sotto un'unica bandiera i gruppi di compaesani qui stanziati, assicurando un'equa ripartizione dell'illecito profitto mediante un'ulteriore sotto-scompartimentazione territoriale degli stessi.

In tale realtà, alla fine degli anni '80, viene ad affacciarsi il gruppo dei fratelli Emmanuello. Questi, provenienti da Gela nell'89 a seguito di sottoposizione a misura di prevenzione, si inseriscono immediatamente nel contesto genovese grazie al «pedigree malavitoso» che li contraddistingue, ritagliandosi uno spazio di gestione nel centro urbano, senza entrare in contrasto con i loro correghionali grazie alla notoria potenzialità criminale e, soprattutto, in virtù della comune dipendenza dai vertici della Cosa Nostra nelle zone d'origine, tutti sottoposti all'autorità del rappresentante provinciale Piddu Madonia, capo della «famiglia» di Gela in cui gli Emmanuello sono inseriti.

Analoga considerazione si ritiene possa valere per il cosiddetto *clan* dei «Maurici». Questo, facente capo a Maurici Giacomo, composto prevalentemente da riesini e pertanto più vicino ed accomunato a quello dei Fiandaca, giunge nel capoluogo ligure intorno alla metà degli anni '70, vantando collegamenti con gli stessi vertici nisseni (Cammarata e Madonia), ma è da ritenersi minore per potenzialità, entità e sfera d'azione.

In conclusione, l'analisi dell'evoluzione storica dell'insediamento mafioso in Liguria di elementi della criminalità organizzata siciliana, si ritiene consenta di individuare una quasi egemonia dei gruppi nisseni, tutti verticisticamente ricondotti all'autorità di Piddu Madonia per il tramite dei rispettivi capofamiglia delle zone d'origine che ne condizionano l'agire, ben scompartimentati in quest'area nel cui ambito agiscono in totale autonomia ed indipendenza gli uni dagli altri; frazionamento dell'organizzazione che, ciò nonostante, non sminuisce il potere intimidatorio esercitato verso l'esterno grazie alla diffusa consapevolezza di doversi comunque confrontare con una così potente presenza siciliana sul territorio.

Tale analisi della «criminalità nissena» in questa provincia, consente anche una più agevole lettura dei rapporti intercorrenti tra i suddetti gruppi. Rapporti fortemente condizionati dalla realtà siciliana in continua evoluzione nelle zone d'origine, ove gli accordi e le alleanze allacciate tra quelle famiglie incidono e si ripercuotono sui gruppi genovesi che ne rappresentano i «tronconi periferici».

Ecco, quindi, come gruppi minori quali quelli di Calvo, dei Maurici e degli stessi Emmanuello, sebbene militarmente ed economicamente meno influenti a nord rispetto al *Clan* Fiandaca - decisamente predominante sugli altri - riescano a convivere tutti a pari livello in virtù di equilibri di forza e di influenza evidenziati non qui al nord, ma bensì nell'ambito della Cosa Nostra siciliana.

Rimanendo nell'ambito della presenza di cosa nostra in Genova il magistrato della D.D.A. ha rappresentato anche quella che è stata nei primi anni '80 la presenza in loco di catanesi inseriti in cosa nostra, dediti al traffico di stupefacenti. L'organizzazione era diretta dai fratelli Franco e Giuseppe Ferrera, detti i «cavedduzzi», imparentati con Nitto Santapaola, e gestiva un traffico di stupefacenti che interessava le province di Roma, Milano, Torino e Genova.

I referenti accertati dell'organizzazione erano su Genova tale Mario Capunao e Turi Ercolano sulla piazza di Torino.

A seguito di alcuni importanti sequestri di stupefacenti e dell'arresto dei membri dell'organizzazione nel 1984 questa fu completamente disarticolata tanto che la presenza, in questa attività, dei catanesi si ridusse completamente e non si esclude che per decisioni prese a livello siciliano il traffico di stupefacenti fu affidato alla provincia di Caltanissetta.

Su Genova sono presenti alcune persone appartenenti alla 'ndrangheta come i Bruzaniti di Africo i quali seppure non residenti hanno delle basi ed operano nel campo degli stupefacenti. Vi sono anche altri gruppi che operano in Genova per conto dei loro referenti calabresi ma in larga parte il fenomeno 'ndrangheta come si vedrà più avanti è generalizzato ormai nella provincia di Imperia.

Sempre in Genova, sono altresì presenti i fratelli Saccà, il cui capostipite Eugenio nella sua carriera criminale è stato più volte avvicinato ai nomi del gotha della criminalità italiana. La zona d'influenza della famiglia Saccà si estende fino alla Versilia ove nell'intero territorio della provincia di Lucca sono stati accertati e successivamente sequestrati consistenti beni patrimoniali principalmente in possidenze immobiliari a carattere turistico alberghiero.

Un aspetto particolare della situazione della criminalità organizzata nell'ambito del capoluogo ligure, ma che si riflette sull'intera regione, è stato affrontato coralmemente dalle Autorità che hanno relazionato di fronte alla Commissione ed è quello relativo al fenomeno degli extracomunitari che si sono insediati nel centro storico e sono dediti alla gestione di attività quali la prostituzione e lo spaccio di stupefacenti.

Si tratta nella maggioranza dei casi di soggetti di provenienza albanese, nigeriana, magrebina ed ultimamente anche russa.

Il Prefetto di Genova ha segnalato la grossa difficoltà dei «quartieri dormitorio» nel centro storico dove sono presenti interi stabili abbandonati che vengono continuamente occupati da questi soggetti che vi vivono in uno stato di degrado assoluto. Anche a seguito di coordinate

operazioni di sgombero trascorsi pochi giorni ci sono sempre nuovi «irregolari» che tornano ad occupare gli immobili abusivamente.

Questa situazione risente inoltre degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 7-bis per cui non è più possibile adottare i provvedimenti di espulsione esercitando quindi un controllo sulla loro posizione di soggiorno.

È stato detto che gli extracomunitari si sono inseriti nel commercio degli stupefacenti, in un campo quindi che era considerato appannaggio della criminalità organizzata. Soprattutto nel corso di operazioni antidroga in frontiera ci si è trovati di fronte ad extracomunitari utilizzati come corrieri «cavalli» per il trasporto di discreti quantitativi di stupefacente destinato in gran parte al mercato dell'hinterland milanese e solo in minima quantità in Liguria.

In questo momento effettivamente si sta assistendo ad una fase in cui il soggetto extracomunitario interviene nell'associazione ai livelli più bassi, quasi sempre come corriere non escludendo in alcuni casi, per quelli di origine magrebina, un tentativo di lavorare in proprio sfruttando i canali con le terre di origine per attivare microcatene in proprio.

Il problema degli extracomunitari soprattutto nella città di Genova è molto sentito anche perchè secondo una valutazione presentata dal Vice Comandante della Regione Carabinieri il 90% dei reati tradizionali commessi in città provengono dagli extracomunitari e non essendo più possibile procedere all'arresto di chi è colto non in regola con il permesso di soggiorno e con il foglio di via obbligatorio costoro si sentono protetti da una sorta di impunità. In tale situazione è stato richiesto alla Commissione di farsi carico propositivo con il Governo acchè risolva questo problema.

Nella provincia di Genova sono presenti nella zona di Chiavari i fratelli Nucera, calabresi, il cui capofamiglia è già stato condannato per il reato di associazione mafiosa, che si stanno impadronendo del settore, tipico peraltro dell'ndrangheta, degli appalti dei rifiuti urbani, estendendo tale attività a molti comuni della riviera di levante vicini a Chiavari.

Fortemente radicati nel ponente ligure fino alla città di Ventimiglia sono numerosi gruppi di origine calabrese i quali come accertato in sede giudiziaria estendono il loro «braccio» nella confinante Francia interessando oltre la Costa Azzurra anche i territori di Tolone e Marsiglia.

Tale presenza considerevole, in particolare nelle provincie di Imperia e Savona, è da attribuire alla forte immigrazione che fin dagli anni '60 ha visto interi nuclei familiari scegliere questa regione per risolvere problemi di lavoro, sfuggire a «faide» familiari o più semplicemente alla giustizia, o dopo un iniziale periodo di soggiorno obbligato.

Approfittando quindi della massiccia presenza nella suddetta zona del ponente ligure di soggetti di origine calabrese pienamente inseriti nella comunità del luogo e dediti ad attività economiche legali, gli uomini delle 'ndrine hanno trovato l'*humus* necessario per penetrare capillarmente nella gestione delle attività illegali sul territorio costituendo una sorta di zona franca lontana dalla regione di origine ove più presente era l'attività investigativa svolta nei loro confronti.

Questa penetrazione è potuta avvenire in modo praticamente incontrastato per più ordini di ragioni:

innanzitutto la struttura stessa della mafia calabrese (comunemente denominata 'ndrangheta) ha reso possibile il radicarsi delle varie cosche in modo assolutamente non appariscente. Com'è noto la 'ndrangheta - a differenza della mafia siciliana che trova la sua espressione fondamentale nell'organizzazione denominata «Cosa Nostra» - non ha una struttura verticale ed un vertice («Cupola») che tutto dirige e regola sia pure con lotte sanguinarie al suo interno. Al contrario la 'ndrangheta (denominata anche «Onorata Società») è una struttura orizzontale formata da tante organizzazioni sparse sul territorio e denominate «Locali». I singoli locali possono collegarsi tra loro - e il più delle volte ciò avviene - in un organismo superiore denominato «Crimine» nel quale sono rappresentati tutti i «Locali» che ne fanno parte; ma questo organismo è soltanto un organo di collegamento tra le organizzazioni territoriali e non il vertice dell'organizzazione.

Ovviamente l'autonomia tra le varie organizzazioni rende più difficile il contrasto investigativo da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria e lo svelamento della struttura associativa è spesso addirittura impossibile;

in secondo luogo il radicamento in Liguria della 'ndrangheta è avvenuto con forme e modalità tali da evitare che l'attenzione delle forze di polizia venisse richiamata sulle attività delle cosche. I fatti di sangue ascrivibili alle cosche operanti nella zona sono numericamente limitati (ove si consideri quanto è successo in Calabria); si sono evitate contrapposizioni sanguinarie con le opposte organizzazioni che tentavano di assumere il controllo della attività criminali della zona (si veda quanto è avvenuto a Sanremo dove l'insediamento di appartenenti alla Nuova Famiglia e il contemporaneo allontanamento degli esponenti della 'ndrangheta dalle attività economiche precedentemente controllate - per es. i prestiti ad usura nel Casinò e fuori - è avvenuto in modo quasi indolore; forse addirittura concordato).

Si pensi che, dopo iniziali coinvolgimenti in fatti clamorosi, come i sequestri di persona, gli appartenenti alle organizzazioni liguri hanno evitato accuratamente ogni coinvolgimento in attività più lucrose ma più eclatanti sempre nella logica indicata;

la terza ragione per la quale questa presenza è rimasta a livello quasi sotterraneo è costituita dalla capacità che queste organizzazioni hanno dovuto operare praticamente su un duplice livello: quello illegale sottostante e uno legale di copertura. Livello legale che veniva svolto con l'esercizio di attività economiche svolte spesso con la compiacente complicità delle amministrazioni locali i cui rappresentanti elettivi chiedevano ed ottenevano l'appoggio esplicito delle organizzazioni criminali calabresi.

Le attività criminali alle quali si sono da decenni dedicate queste organizzazioni sono quelle tipiche che la 'ndrangheta svolge nelle altre zone d'Italia: in passato, come si è detto, i sequestri di persona. Questa attività delittuosa solo raramente è stata compiuta in Liguria (che però costituiva un'importantissima base operativa per i sequestri): si ricordano soltanto i sequestri di Balboni Marco e Marzocco Claudio certamente riconducibili alle organizzazioni criminali di origine calabrese.

Da sempre invece costituiscono oggetto dell'attività di queste organizzazioni le estorsioni, le rapine, il traffico di armi, i fatti di violenza alle persone e alle cose, il riciclaggio e, soprattutto, il traffico di sostanze stupefacenti.

Il traffico di sostanze stupefacenti, qui come altrove, è divenuto da 10-15 anni a questa parte, la principale tra le attività svolte dagli affiliati all'Onorata Società: dalla Liguria ed in particolare da Ventimiglia passano alcuni dei principali canali di rifornimento della cocaina e dell'hashish verso l'Italia con provenienza dalla Spagna e dall'Olanda. L'eroina proviene principalmente da Milano ma nella provincia di Imperia operano alcuni dei principali trafficanti italiani di questa sostanza.

In questo panorama di radicata presenza della criminalità organizzata di provenienza calabrese la città di Ventimiglia ha assunto una posizione di fondamentale importanza sia per la diffusa presenza di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di maggior prestigio dell'Onorata Società sia per evidenti ragioni geografiche: ciò ha avuto come conseguenza che il «locale» di Ventimiglia sia divenuto il più importante dell'intera regione tanto da essere denominato «Camera di controllo» inteso come una sorta di apparato regolatore per i «locali» della Liguria e fungere da «Camera di transito» per la Francia ove nella zona della Costa Azzurra sono presenti diversi «locali».

In questo ambito il locale di Ventimiglia ha assunto per la Liguria e per tutta l'Italia settentrionale la delicata funzione di regolatore per i rapporti con la «famiglia» affiliata trasferitasi in Francia dove continuano ad operare come basi per attività criminali e rifugio per i latitanti.

Sempre nel Ponente Ligure sono presenti consistenti insediamenti di famiglie campane, legate alla criminalità organizzata dei paesi di origine, giunte nella regione a seguito di un fenomeno migratorio partito già dagli anni '50.

La crescita socio-economica, connessa allo sviluppo delle attività prevalentemente del terziario, se da un lato ha consentito l'inserimento di queste famiglie nel tessuto sociale d'altro canto ha indirizzato le attività illecite in particolari ambiti quali, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (favorito questo specifico settore dalla particolare conformazione costiera ligure) il traffico di stupefacenti, il giuoco clandestino, l'intermediazione finanziaria passiva ed il riciclaggio.

In questa zona della Liguria come precedentemente citato la «Camorra» ha posto la sua attenzione orientata in tal senso dalla vicinanza geografica dei casinò di Sanremo e Mentone.

Nella zona di Imperia sul finire degli anni '80, nel quadro di una chiara strategia criminale, il controllo delle estorsioni, dell'usura e del traffico di stupefacenti è passato dai gruppi calabresi a quelli campani, senza ripercussioni sui già consolidati equilibri del Crimine.

Proprio in riferimento alla situazione creatasi a seguito dell'interessamento della malavita italiana intorno alle case da gioco è nato l'interesse delle Autorità Francesi che hanno accertato legami della criminalità locale del sud della Francia con gruppi criminali operanti in Liguria e con ramificazioni che giungono fino a Parigi, in Belgio e nel sud della Germania.

Quando si parla di Camorra in Liguria ed in particolare nella riviera di Ponente il riferimento deve andare al clan di Giovanni Tagliamento e del fratellastro Antonio Alberino.

Operante da anni nella zona questa famiglia ha avuto contatti con tutti i più rappresentativi clans della camorra fino al noto Michele Zaza di cui costituiva uno dei bracci operativi più attivi.

Oggetto di attività investigative da parte anche di polizie europee il clan Tagliamento tra il 1993 ed il 1994 si può definire essere stato ampiamente identificato e disarticolato tanto che a seguito dell'intensa attività giudiziaria vede i suoi principali soggetti, poco più di una decina, ristretti nelle carceri italiane ed alcuni di essi attivi allo stato come collaboratori di giustizia.

3. L'AZIONE GIUDIZIARIA

Nell'arco di tempo intercorso tra i due sopralluoghi di questa Commissione l'attività della D.D.A. del capoluogo e delle forze di polizia si è concretizzata in una serie di iniziative investigative che hanno notevolmente innalzato il livello dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

La precedente visita della Commissione avveniva all'indomani della nota operazione «Mare Verde» che consentiva la completa disarticolazione di una organizzazione camorristica operante su Sanremo e la vicina Costa Azzurra.

L'operazione che vide la sua conclusione in una azione congiunta della D.I.A. italiana e della polizia giudiziaria di Niza (Fr) consentì per la prima volta di individuare un qualificato livello della camorra «l'apparato finanziario» in cui accanto a camorristi di livello riconosciuto operavano direttori di banca ed imprenditori finanziari.

Nell'ambito della citata operazione «Mare Verde» era emerso l'accertato condizionamento della camorra nella zona di Sanremo ove si era assistito allo sviluppo di una operazione finanziaria di altissimo livello gestita e controllata da «camorristi» riconosciuti come Giannino Tagliamento ed Antonio Alberino operanti da tempo sul territorio e con acclarati interessi sulla costa azzurra.

Da un decennio a questa parte Tagliamento è stato riconosciuto quale capo di un'organizzazione camorristica che controlla gran parte delle attività criminali nella zona di Sanremo con particolare riferimento alla gestione del traffico di stupefacenti e delle attività usuraie connesse alla gestione dei prestiti, presso il casinò di Sanremo.

La D.D.A. genovese avvalendosi anche in questa attività dell'apporto di collaboratori di giustizia già inseriti a pieno titolo nell'organizzazione criminale oggetto di indagine nonché di altre organizzazioni entrate in contatto con essa ha ricostruito l'attività del clan Tagliamento ripercorrendo anni di storia criminale contraddistinti da singoli episodi delittuosi che nel loro insieme hanno costituito la strategia di un'organizzazione di stampo mafioso responsabile di numerosi delitti tutti tendenti ad imporsi su un territorio particolarmente appetibile per le numerose attività turistiche ed economiche riuscendo ad acquisire la gestione dei prestiti ad usura presso i casinò di Sanremo e della vicina costa azzurra.

Proprio nell'interesse di gestire più attività a cavallo della frontiera italo-francese l'organizzazione aveva inserito nei propri ranghi elementi delle forze di polizia che avvalendosi del proprio *status* effettuavano trasporti di stupefacenti e di denaro tra l'Italia e la Francia e che svolgendo

servizio in frontiera agevolavano il passaggio dei membri dell'organizzazione evitandogli ogni forma di controllo.

Alla fine del luglio 1993 la D.I.A. portava a compimento l'operazione «MEDUSA» diretta contro un'articolazione della famiglia di Piddu Madonna operante su Genova e facente capo ai fratelli Davide, Nunzio, Daniele ed Alessandro Emmanuello.

L'azione investigativa supportata dalla collaborazione di due collaboratori di giustizia pienamente inseriti nell'organizzazione criminale consentiva di ricostruire l'attività criminale del clan mafioso degli Emmanuello che su precisa disposizione di Madonna avevano costituito fin dal 1991 una squadra operativa su Genova costituendo un vero e proprio braccio armato della famiglia d'origine commettendo omicidi in commissione, avvalendosi di grande disponibilità di armi ed automezzi, offrendo altresì una rete sicura di protezione ai latitanti provenienti dalla Sicilia.

La «squadra» si finanziava attraverso un'attività consolidata di rapine e di gestione del traffico di stupefacenti che dalla città di Genova si estendeva fino al Piemonte.

Nell'ultimo anno '94, l'azione della D.D.A. genovese si è concretizzata ulteriormente nei confronti delle diramazioni di «cosa nostra» nel capoluogo ligure aggredendo il clan Fiandaca anch'esso diretta emanazione di Piddu Madonna, ricostruendo dagli anni '80 ad oggi l'attività di questa famiglia responsabile di aver gestito ininterrottamente in maniera quasi egemonica il controllo di attività illegali quali gestione del giuoco clandestino, traffico di stupefacenti, estorsioni ed usura imponendosi sul territorio con l'uso sistematico della forza e dell'intimidazione ricorrendo ove necessario all'estrema soluzione dell'omicidio.

La ricostruzione giudiziaria di circa dieci attività criminali della famiglia Madonna in Genova è stata possibile anche grazie all'apporto fornito da numerosi collaboratori di giustizia alcuni dei quali «uomini d'onore» di cosa nostra ed in particolare questi ultimi hanno fornito la chiave di lettura di efferati omicidi che rimasti insoluti per anni sono finalmente stati spiegati nell'ambito delle faide interne di cosa nostra siciliana le cui decisioni e mutamenti di strategia avevano ed hanno necessariamente peculiare risvolto sulle articolazioni esterne alla Sicilia, confermando altresì che le decisioni importanti vengono adottate sempre in Sicilia.

Prova ne è l'omicidio di Angelo Stuppia avvenuto a Genova nel 20 novembre 1990 e che fu deciso da cosa nostra nell'ambito della guerra che la vedeva contrapposta alla «Stidda» in cui erano confluiti alcuni fuoriusciti dalle famiglie.

Un ulteriore tassello al mosaico investigativo-giudiziario riferito alla famiglia Madonna a conferma delle attività criminali portate avanti dal clan si è avuto grazie alla collaborazione fornita da un altro soggetto che anche se non affiliato formalmente ha curato per anni gli interessi di Piddu Madonna su Genova e sul basso Piemonte fornendo assistenza e riparo personalmente al boss che più volte nel corso della sua latitanza si è portato in Liguria per controllare da vicino la gestione del traffico di stupefacenti tra la Sicilia ed il nord. L'attività in questione ha consentito di incriminare lo stesso Madonna più altri uomini d'onore ai massimi livelli della sua famiglia, per traffico di stupefacenti fin dai primi anni '80 ai giorni nostri.

Tutta questa attività giudiziaria nei confronti della famiglia MADONIA si è riversata adesso nella fase dibattimentale in Corte d'Assise con una trentina di imputati che devono rispondere di diversi omicidi, di traffico di stupefacenti ed alcuni di 416-bis.

Sempre sul capoluogo genovese l'attività giudiziaria ha fatto registrare altri concreti risultati sia nei confronti di elementi legati alla camorra, come nell'operazione «mercoledì delle ceneri» condotta contro il clan degli Angiollieri arrestati nel '94 per associazione a delinquere finalizzata all'usura ed estorsioni ed operanti nella zona a cavallo tra Pegli ed Arenzano, sia nei confronti di un sodalizio storico dell'ndrangheta attivo in particolare su Genova: quello degli Asciutto-Grimaldi.

Attività questa, sviluppatasi in due distinti momenti nel 1994 ed all'inizio del 1995 e concretizzatasi grazie alla decisiva collaborazione dei fratelli Grimaldi, Salvatore, Vincenzo e Roberto.

L'attività di contrasto alla criminalità organizzata nel 1994 ha registrato ulteriori successi sempre nei confronti dell'ndrangheta grazie all'operazione «colpo della strega» sempre coordinata dalla D.D.A. genovese.

L'azione della magistratura ha consentito di ricostruire l'organigramma dell'onorata società operante da decenni nel ponente ligure e lo svilupparsi delle sue illecite attività individuando le singole famiglie accomunate tra loro nel raggiungimento del controllo di tutte le attività criminali svolte sul territorio con la creazione di un sistema di intimidazione e di omertà che rende non permeabile l'organizzazione anche e soprattutto quando i suoi membri si associano poi per la gestione di determinati affari con altri soggetti criminali estranei alle famiglie.

In altre occasioni si è assistito alla trasformazione di queste alleanze in lotte, anche cruente, per il raggiungimento del controllo o di un territorio o di un determinato settore criminale sovente identificabile nella gestione del traffico di stupefacenti ed in tale «guerra di mafia» si verificano l'omicidio in danno di Maurizio Caputo, maturato nell'ambito degli interessi legati al traffico di stupefacenti nel sanremese e il presunto omicidio di Stelitano Arcangelo sempre maturato nel medesimo ambito.

L'indagine in argomento ha consentito la ricostruzione dei quadri dell'organizzazione ai cui vertici si sono succeduti personaggi quali l'anziano Ernesto Morabito, uno dei primi «uomini di rispetto» trasferitosi in Liguria negli anni '50, il suo successore Antonio Palamara, dalla fine degli anni '80 in carcere in Francia per traffico internazionale di stupefacenti fino ad arrivare a Francesco Marcianò considerato oggi la persona di maggior prestigio della 'ndrangheta in Liguria.

Tra i gruppi criminali di maggior rilievo operanti nella zona e coinvolti nella citata inchiesta, vanno ricordati quello facente capo a Michele Condoluci e la famiglia Maffioda, il clan Stelitano e i fratelli Barillà ed in ultimo particolare valenza assume la figura di Domenico Carlino che sarebbe salito ai vertici del «locale» di Ventimiglia a seguito della detenzione di Antonio Palamara.

La complessa attività investigativa supportata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ha permesso di far luce su decenni di fatti criminali tipici dell'organizzazione mafiosa che esercitava il suo controllo sul territorio gestendo ogni tipo di attività illecita e per la cui affermazione era più volte ricorso anche all'omicidio mettendo infine in

evidenza quell'attività costante, caratteristica di tali sodalizi, rappresentata dal voto di scambio necessario a stabilire quel legame più o meno stretto con taluni ambienti politici al fine di ottenere determinati favori in cambio di appoggio in occasione delle varie competizioni politiche.

4. CONCLUSIONI

Gli organi investigativi e i magistrati auditi, sulla base delle rispettive esperienze investigative; riscontrate processualmente, hanno riferito sulle origini storiche e l'evoluzione dell'insediamento del fenomeno mafioso «in senso lato» in Liguria.

Infatti nello specifico hanno riferito come risulta dagli atti stenografici:

Il Dirigente della Criminalpol a pag. 16:

molti soggetti provengono dalla Calabria e dalla Sicilia ed hanno sempre un rapporto con le zone di origine. Dimostrazione è emersa dalla lettura anche di certi omicidi che è stato appurato venivano ordinati da Caltanissetta da parte di Piddu Madonna.

Il Questore di Genova a pag. 40:

dagli anni sessanta in poi si è assistito al trasferimento di famiglie campane, siciliane e calabresi a Genova che si sono insediate nel centro storico e a ponente. Man mano questi primi nuclei sono stati raggiunti da parenti e amici mantenendo sempre i legami con le organizzazioni criminali dei paesi di origine rifuggendo le agglomerazioni con la malavita locale.

Il Comandante Regione Carabinieri a pag. 44:

fa risalire l'attuale stato della criminalità sia comune e le organizzata alla immigrazione dal Sud. Basti pensare a tutti i soggiornanti obbligati che sono stati trasferiti nell'area imperiese. Sono soggetti che si sono sistemati economicamente perchè hanno individuato fonti di guadagno lavorando correttamente ma sono divenuti punti di attrazione della base.

A pag. 48:

nelle province di Imperia e Savona nel tempo si sono insediate alcune cosche calabresi. Inizialmente gli elementi calabresi sono arrivati nella regione per tanti motivi, hanno trovato occupazione, ma costituiscono la base per il collegamento della delinquenza con il territorio di provenienza.

Il dott. Macchiavello D.D.A. a pag. 74:

un primo nucleo di persone legate o appartenenti a cosa nostra su disposizione di Piddu Madonna intorno agli anni '82-'83 si sarebbe trasferita a Genova per problemi connessi ai soggiorni obbligati iniziando un duplice tipo di attività: commercio di stupefacenti e gestione di bische clandestine e controllo di alcuni esercizi pubblici.

La dott.ssa Nanni D.D.A. a pag. 86:

l'estremo ponente ligure, da Imperia fino a Ventimiglia, è storicamente zona di fortissima immigrazione di soggetti di origine calabrese che hanno cominciato lavorando nelle serre come floricoltori e poi si sono stabilizzati mantenendo i contatti con i calabresi di Calabria. Questi contatti si sono poi tradotti operativamente in scambi continui, che si ritengono tuttora in corso, di soldi e stupefacenti.

Il dott. Virdis Capo D.D.A. a pag. 1 della sua relazione:

il fenomeno della criminalità organizzata è da sempre connotato alla presenza nella regione di pregiudicati e persone legate a sodalizi malavitosi di estrazione siciliana, calabrese e campana per motivi di natura sociale che risalgono al fenomeno dell'immigrazione dal sud Italia e, ultimamente, alla scelta effettuata da persone già sottoposte a misure di prevenzione di eleggere domicilio a Genova e nel distretto. L'analisi del fenomeno sulla scorta delle inchieste effettuate fa ritenere che nella regione esso si manifesti, come in altre regioni dell'Italia settentrionale, con forme e peculiarità diverse da quelle riscontrabili nelle regioni considerate tradizionali originatrici del fenomeno.

Le attività illecite hanno dimostrato di preferire le principali zone turistiche e le case da gioco.

È proprio a questa interazione di fattori fa preciso riferimento il Procuratore distrettuale Antimafia di Genova dott. Giovanni Virdis nella relazione sui fenomeni del racket, dell'usura e del riciclaggio che ha fatto pervenire a questa Commissione.

Nella suddetta relazione l'alto magistrato ha indicato il fenomeno criminale, anche di tipo mafioso, come ormai diffuso nel suo distretto e purtroppo anche in costante espansione.

Grazie al traffico delle sostanze stupefacenti la criminalità si è ormai ampiamente diffusa ma in tale ondata di sviluppo ha volto il proprio interesse verso altre attività produttive di ingenti profitti quali l'usura, il riciclaggio e il traffico di armi.

Nell'area dei fenomeni illeciti gestiti dalla criminalità organizzata in Liguria l'usura è tra quelli che fa registrare la maggiore crescita e che più influisce sul tessuto economico-sociale della regione non escludendo una sua correlazione con l'andamento dell'economia ligure considerato che l'usura si manifesta in forma direttamente proporzionale alla gravità del recesso e delle difficoltà di accesso ai crediti bancari.

In Liguria il fenomeno usuraio colpisce quasi tutti i livelli sociali, dall'artigiano al piccolo e grande imprenditore e costituisce uno dei canali privilegiati attraverso cui la criminalità entra nel mondo finanziario a mezzo dell'acquisizione di imprese e costituendo quindi dei canali attraverso poi riciclare i proventi derivanti da altre attività illegali.

La Commissione ha anche ascoltato, in merito a questo fenomeno, i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti, al fine di conoscere le iniziative eventualmente adottate e come si pongono in rapporto all'attività delle Forze dell'Ordine.

I rappresentanti delle citate organizzazioni hanno purtroppo espresso al riguardo la difficoltà a dare indicazioni precise perchè le iniziative da loro adottate, quale l'istituzione di «numeri verdi», non hanno portato ad alcun risultato di rilievo anche se c'è la sensazione, forse ba-

sata sulla risonanza data al fenomeno dai *mass media*, che il problema esista, ma non si riescono ad avere elementi concreti.

Di fronte alla constatazione che nel campo dei pubblici esercizi ci sia un ricambio molto veloce, il rappresentante della Confesercenti non ha visto come causa scatenante l'inserimento della criminalità organizzata, bensì ne attribuisce lo sviluppo ad un ricambio generazionale e di forze-lavoro nel campo del piccolo commercio.

Sotto questo profilo è apprezzabile l'impegno che la Prefettura di Genova e le Forze di Polizia hanno posto sul fenomeno delle attività finanziarie che sono proliferate negli ultimi anni nella regione con particolare attenzione all'apertura di numerosi sportelli di finanziarie che hanno la sede legale a Napoli e Reggio Calabria.

Questa fenomenologia è stata oggetto di studio in sede di comitati regionali dell'ordine pubblico tenuti dal Prefetto del capoluogo regionale, per cui è stato deciso di fare svolgere una indagine in maniera anonima effettuata tramite la distribuzione ai commercianti e pubblici esercenti di un prontuario mirato principalmente all'usura ed all'estorsione.

Purtroppo su un totale di 7.000 questionari distribuiti ci sono stati solo 546 schede restituite, di cui 37 risposte giudicate in qualche modo utili ad uno sviluppo investigativo.

In attesa di riproporre tale iniziativa, atteso anche che non sono emersi elementi utili neanche dai contatti ripetuti tenuti dalla Prefettura con i rappresentanti dell'ASCOM e dalla Confesercenti, dato negativo già confermato dai suddetti rappresentanti nel corso dell'audizione di fronte a questa Commissione, iniziative autonome in tal senso sono state assunte dalla Forze di Polizia con risultati molto più concreti.

Iniziative sono state adottate in quest'ottica anche al fine conoscitivo sul passaggio di proprietà di determinate attività commerciali.

L'attività giudiziaria svolta ha consentito di individuare nel riciclaggio e nel reimpiego di capitali illeciti i momenti di massima attività delle organizzazioni criminali in Liguria che tra le varie tecniche adottate hanno privilegiato l'utilizzo delle case da gioco di Sanremo, di Montecarlo e Mentone attorno alle quali è stato accertato un sempre maggiore controllo di strutture collegate alla presenza della casa da gioco e cioè ristoranti, alberghi, bar, agenzie di cambio.

Questo concetto è stato ripreso da quasi tutte le Autorità che hanno relazionato di fronte alla Commissione specificando i motivi d'interesse delle organizzazioni criminali che sono stati individuati nel corso delle inchieste consentono chiaramente di indicare che le case da gioco hanno costituito nel tempo un preciso punto di riferimento da parte della criminalità organizzata allo scopo principalmente di poter movimentare enormi capitali sicuramente anche di illecita provenienza.

Nell'ultimo decennio la grande criminalità ha tentato la scalata a casinò importanti a cavallo del territorio italo-francese, dapprima al casinò di Sanremo la cui inchiesta è già sfociata in fare processuale coinvolgendo personaggi appartenenti sia al mondo dell'imprenditoria che della mafia, e poi al casinò di Mentone, operazione gestita dal clan Zaza e con preoccupanti emergenze a seguito dell'operazione Mare Verde per quanto riguarda il casinò di Montecarlo.

Le relazioni presentate dal Prefetto di Imperia e dal Commissario prefettizio del casinò di Sanremo hanno consentito di trarre un'impres-

sione favorevole relativamente allo stato attuale delle cose considerato che una determinata attività di contrasto alle attività criminali in zona ed una seria e controllata gestione della casa da gioco di Sanremo che parte da un maggior controllo sui dipendenti e sulla gestione della cassa fidi affidata a funzionari dell'ente casinò e non privati come accade ad esempio a Montecarlo ha permesso alla struttura di riportare in forte attivo la gestione economica e di non costituire più una fonte di attività per la criminalità.

Il successivo passaggio dei capitali ripuliti è l'utilizzazione in investimenti immobiliari e commerciali nonché in acquisto di azioni di società quotate in borsa tendendo proprio a giungere al controllo dei pacchetti azionari di maggioranza.

L'azione di contrasto al fenomeno criminale di cui agli articoli 648-bis e ter del codice penale, norme recentemente modificate in senso più restrittivo dalla legge 9 agosto 1993 n. 328 che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, risente ancora sotto il profilo operativo dello scarso flusso di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli istituti bancari, purtroppo su questo dato negativo deve far riflettere l'accertata connivenza di funzionari di banca con il sistema criminale emerso nel corso delle indagini della nota operazione anticamorra denominata «Mare Verde».

Al contempo è auspicabile da parte delle FF.PP. una maggiore attenzione al problema in maniera concreta attivando «motu proprio» attività investigative, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, concernenti in particolare l'indagine patrimoniale nel contesto generale dell'inchiesta svolta nei confronti di gruppi criminali organizzati.

Questo nella prospettiva di colpire l'organizzazione criminale nel suo aspetto organizzativo e di esplicazione criminosa ma anche tendendo ad aggredire i patrimoni, le ricchezze illecite.

La vastità del fenomeno criminale organizzato rapportato ad un territorio che fino ad epoca recente poteva apparire avulso da tale problema ha trovato una risposta concreta e ferma da parte degli organi giudiziari.

I numerosi collaboratori di giustizia in particolare nel ponente ligure da due anni circa a questa parte hanno consentito l'avvio di inchieste che oggi sono giunte alla fase dibattimentale.

Dopo una prima fase di proliferazione dei collaboratori c'è stato purtroppo un regresso dovuto in gran parte al trattamento subito dagli stessi.

I magistrati della D.D.A. Ligure hanno rilevato aspetti deficitari del sistema di protezione esaminando problemi della vita di tutti i giorni del collaboratore di giustizia, ritardo nel pagamento del contributo mensile o difficoltà nell'assistenza sanitaria, fino a giungere alla sensazione tangibile di una disparità di trattamento tra un collaboratore all'altro.

Tali problemi sono fatti risalire al nodo principale consistente nell'inadeguatezza dei fondi economici per la gestione dei collaboratori ma innegabilmente vanno a ricadere sul supporto tra il pubblico ministero ed il soggetto criminale che con lui ha iniziato la sua collaborazione e che vede in sintesi nel magistrato il rappresentante dello Stato.

I magistrati della Procura distrettuale esaminando di fronte alla Commissione l'attuale fase delle numerose inchieste, oggi pervenute alla

fase dibattimentale hanno evidenziato due problemi afferenti le strutture e il prosieguo dell'azione giudiziaria:

l'inadeguatezza delle aule giudiziarie ove si svolgono i dibattimenti;

la questione del GIP e del GUP distrettuale.

Presso i tribunali di Imperia e Savona si stanno celebrando diversi processi contro organizzazioni criminali con numerosi imputati ed in particolare al tribunale di Sanremo sono in atto due processi per associazione di stampo mafioso nei confronti del clan napoletano di Tagliamento Giovanni e di circa quaranta calabresi sempre operanti nella provincia di Imperia.

Il tribunale di Sanremo non dispone delle strutture necessarie ad affrontare tale emergenza che a prescindere dalla carenza di organici ed anche che costituisce un problema comune ai vari tribunali locali evidenzia il problema della sicurezza soprattutto per quel che riguarda i collaboratori che sono chiamati a testimoniare in aule completamente occupate dai numerosi e consistenti nuclei familiari degli imputati.

Il secondo problema altrettanto rilevato è di natura legislativa ed è stato rappresentato alla Commissione poichè a giudizio dei magistrati andrebbe risolto con un intervento legislativo poichè attiene alla competenza ad emettere il decreto che dispone il giudizio nell'udienza preliminare.

Questo problema interpretativo della norma è emerso in alcune occasioni di fronte al tribunale di Sanremo.

In tali circostanze i magistrati hanno interpretato la norma nel senso che per la competenza hanno sempre investito il G.I.P. del capoluogo regionale.

I difensori hanno sollevato la questione della competenza sostenendo che la richiesta di rinvio a giudizio deve invece essere rivolta al G.I.P. del Tribunale competente territorialmente a giudicare i fatti in argomento.

Tale eccezione di competenza mossa di fronte al tribunale di Sanremo si è risolta in una sentenza interlocutoria, nel senso che gli atti sono stati rimessi alla Corte Costituzionale.

Presumendo che i tempi della predetta Corte possano non essere brevi è palese il rischio che nel frattempo possa intervenire la scarcerazione per decorrenza termini con la conseguenza di ritrovarsi sul territorio intere organizzazioni criminali pronte a reiterare le loro illecite attività.

Quindi in materia si rende quanto mai opportuna e necessaria una modifica legislativa poichè la questione, secondo una prassi ormai consolidata, si presenterà ogni volta di fronte al tribunale di Sanremo non escludendo, ma di questo non si ha ancora precisa cognizione, che possa verificarsi anche in altre regioni.

In ultimo, ma non di minore rilevanza, va affrontato il problema del coordinamento tra le FF.PP. ed il loro sviluppo sul territorio.

I presidi delle Forze dell'Ordine risultano ben distribuiti sul territorio ed assicurano un buon mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica come è stato possibile accertare *de visu* anche in occasione di particolari emergenze come calamità naturali, problemi del centro storico del capoluogo ligure e grandi manifestazioni socio-culturali che at-

tirano un gran numero di visitatori occasionali non prescindendo dal consueto afflusso di turisti nelle note località balneari.

In merito al coordinamento oltre all'attività, in particolare propulsiva, derivante dalle decisioni concordate in sede di comitato regionale per l'ordine pubblico presieduto dal Prefetto di Genova, grande ed incisiva opera è svolta dalla magistratura, in particolare dalla D.D.A. che, nel quadro delle grandi inchieste soprattutto per fatti di mafia si è posta nella posizione di coordinatrice di tutti gli sforzi investigativi.

In conclusione, il quadro che deriva dall'esame della situazione regionale sotto il profilo di interesse delle attività istitutive di questa Commissione è sufficientemente confortante poichè, a prescindere dalle singole situazioni nei vari settori esaminati ed a cui si deve trovare soluzione nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e politiche, si può affermare che in Liguria lo Stato, sulla scorta degli strumenti a disposizione, ha fornito una seria e concreta risposta al fenomeno criminale e, malgrado i risultati positivi conseguiti, si ha la sensazione tangibile che il livello di guardia di fronte al fenomeno non registra tendenze ad abbassarsi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B33ª, 0013ª)

Il deputato BRUNETTI chiede che venga convocata un'apposita seduta per discutere l'impostazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta testè avanzata, propone che, in aggiunta alle due sedute già previste per la prossima settimana, se ne tenga una terza nella giornata di mercoledì 26 luglio.

La Commissione approva.

AUDIZIONE DEL DOTTOR MOHAMED RAGIS MOHAMED E DELL'AMMIRAGLIO SAID ABDALLA OMAR, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SNU (SOMALI NATIONAL UNION)
(A010 000, B33ª, 0001ª)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione in titolo.

Gli auditi rispondono a quesiti posti dal presidente MENSORIO, dai senatori GREGORELLI e PUGLIESE e dai deputati BRUNETTI, GRITTA GRAINER, GRASSI e CANESI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Mohamed Ragis Mohamed e l'ammiraglio Said Abdalla Omar, dichiara conclusa la loro audizione.

La seduta termina alle ore 21,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di parere al Governo sulla ripartizione dei fondi di cui al decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993) (R050 001, B81*, 0001*)

Il Presidente LAURICELLA dà brevemente conto del dibattito svoltosi in Commissione la settimana scorsa a seguito dell'audizione dei sindaci dei comuni della Valle del Belice del 12 luglio 1995.

Invita quindi il relatore a prendere la parola.

Il senatore CORRAO, *relatore*, facendo riferimento ai dati fatti pervenire alla Commissione nei giorni scorsi da parte dei comuni belicini, sottolinea in particolare che il comune di Partanna, in provincia di Trapani, ha chiesto, in considerazione della prioritaria esigenza di consentire la ricostruzione degli edifici privati, una modifica alla ripartizione di cui al protocollo d'intesa del 16 maggio 1994, riportando l'intera assegnazione al capitolo di spesa destinato alla ricostruzione delle unità immobiliari.

Raccomanda alla Commissione di tener conto di tale richiesta nel parere che sarà espresso in futuro in ordine ad un'ulteriore ripartizione dei fondi che saranno disponibili.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

e s p r i m e
parere favorevole

sulla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo il protocollo d'intesa firmato il 16 maggio 1994,

con le seguenti osservazioni:

- che la riduzione del tre per cento sullo stanziamento del capitolo 8817/Tesoro, operata dalla legge n. 85 del 1995, per la quota relativa all'anno 1995 (in conto competenza e cassa), venga ripartita fra i comuni del Belice in misura proporzionale ai finanziamenti previsti dal presente programma in relazione allo stesso capitolo;

- che nel programma stesso vengano accolte le richieste, pervenute successivamente al 16 maggio 1994, dei comuni di Sambuca di Sicilia e di Menfi, affinché, rispettivamente, le somme proposte vengano assegnate tutte sul capitolo 8817/Tesoro e che la somma assegnata sul capitolo 8817/Tesoro venga ripartita, quanto a lire 10.484.000.000, sul capitolo 8817/Tesoro e, quanto a lire 6 miliardi, sul capitolo 9051/Lavori pubblici, previa verifica che l'eventuale accoglimento delle istanze dei comuni non comporti variazione agli stanziamenti dei singoli capitoli.

La Commissione raccomanda, infine, al Governo di invitare i comuni ad utilizzare le somme di cui al presente programma esclusivamente per le finalità cui esse sono destinate, anche secondo le previsioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*.

Invita infine la Commissione ad esprimere voto favorevole, in modo che possa essere recato un utile contributo al definitivo superamento delle drammatiche problematiche interessanti le popolazioni della Valle del Belice.

Dopo una richiesta di chiarimento formulata dal deputato Franca MARINO BUCCELLATO, interviene il Presidente LAURICELLA, il quale fa presente le motivazioni sottese all'accoglimento delle richieste dei comuni di Sambuca di Sicilia e di Menfi per una diversa ripartizione dei fondi disponibili, in relazione al protocollo d'intesa siglato il 16 maggio 1994.

Il senatore PEDRAZZINI si sofferma innanzitutto sulla normativa relativa all'utilizzazione dei fondi disponibili per la ricostruzione, svolgendo poi alcune considerazioni sulle esperienze maturate in altre circostanze simili, come ad esempio quella del Friuli.

Premesso che è necessario individuare con esattezza le procedure che presiedono alla distribuzione dei fondi, sottolinea che, a ventisette anni dal sisma, l'emergenza quotidiana nei territori del Belice è certamente superata, mentre permane un'emergenza strutturale connessa alla necessità di completare al più presto le opere di ricostruzione, sia primarie che secondarie.

Al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle somme concesse ai privati, ritiene opportuno che i controlli avvengano anche al termine delle singole ricostruzioni, ad esempio con la verifica del costo e della qualità costruttiva degli edifici.

Preannunzia infine la sua astensione sulla proposta di parere testè illustrata dal senatore Corrao.

Dopo che il deputato LUCCHESI ha espresso il suo consenso sulla proposta del relatore, interviene il senatore FIEROTTI, il quale, preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta in esame, auspica che la

Commissione nelle prossime settimane dibatta in maniera approfondita quelle che appaiono le necessità più urgenti per la definitiva ricostruzione dei territori interessati, al fine di pervenire al completamento della ricostruzione.

Il deputato Luigi MARINO è d'accordo sulla proposta di parere in precedenza illustrata.

Quanto alle richieste pervenute per una diversa ripartizione dei fondi, sottolinea che l'urgenza di sbloccare le somme disponibili non permette ulteriori attese e che quindi l'eventuale accoglimento delle istanze dei singoli comuni non deve comportare una variazione agli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

Ricorda che dai documenti predisposti dal Governo per il completamento della ricostruzione nei territori interessati si evince che le necessità complessive ammontano a poco meno di 2 mila miliardi, a fronte di una somma finora considerata a tale scopo di circa 3.500 miliardi.

Sarà quindi opportuno esaminare con attenzione le reali necessità e porre in essere tutte quelle misure che servano per rendere giustizia alle popolazioni del Belice, secondo quanto già avvenuto in altre situazioni simili. Ritiene che, in tale prospettiva, potrebbe essere utilizzato un finanziamento comunitario *ad hoc*.

Dopo che il deputato TRAPANI ha svolto alcune considerazioni sulla ricostruzione conseguente ai terremoti del recente passato in diverse regioni ritenendo opportuno sostenere le amministrazioni locali con un consistente snellimento delle procedure vigenti, interviene il deputato TURRONI, il quale afferma di comprendere l'urgenza dell'espressione del parere da parte della Commissione; ciò però non deve far dimenticare che appare necessaria da parte del Governo un'informativa approfondita e tempestiva sull'attuale situazione della ricostruzione, con notizie particolareggiate sulle modalità ed i criteri che saranno adottati per avviare il completamento delle opere.

Finchè il Parlamento non disporrà di tale informativa del Governo, si corre il rischio di procrastinare l'attuale situazione di incertezza sugli obiettivi da raggiungere.

Dopo che il deputato LUCCHESI ha rammentato il contenuto del dibattito svoltosi alla Camera sulla ricostruzione nella Valle del Belice in occasione dell'esame della legge finanziaria per il corrente anno nonché i dibattiti svoltisi in Commissione nella scorsa settimana, interviene il Presidente LAURICELLA, il quale ricorda che nella scorsa legislatura fu presentato alla Camera un documento del sindacato ispettivo in cui si chiedeva al Governo un'approfondita verifica dello stato della ricostruzione nella Valle del Belice, che non ha poi avuto seguito. Ricorda altresì che il 12 luglio scorso i sindaci belicini hanno espresso alla Commissione interessanti osservazioni sull'intera materia della ricostruzione e che la Commissione intende visitare i territori interessati per trarne utili indicazioni per la sua azione futura; in tale prospettiva, è stata anche richiesta un'audizione al ministro dei lavori pubblici.

Dopo aver invitato la Commissione ad accogliere la proposta di parere illustrata dal senatore Corrao, conclude affermando che non deve essere esclusa per il futuro alcuna forma di finanziamento comunitaria,

nazionale o regionale, ma che ciò è da considerare allo stato attuale del tutto prematuro dovendosi anzitutto stabilire quali siano le somme totali occorrenti per una ricostruzione definitiva.

Pone quindi ai voti la proposta di parere al Governo testè illustrata dal relatore. Viene approvata, con l'astensione del senatore Pedrazzini.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

65° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Frattini

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1675) BALDELLI ed altri - Istituzione del Ministero delle attività produttive

(1881) PERIN ed altri - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero

(1773) LARIZZA ed altri - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE

(Parere alla 10ª Commissione: seguito dell'esame e rimessione alla sede plenaria)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente PERLINGIERI avverte che la Commissione di merito ha trasmesso una proposta di testo unificato, elaborata da un comitato ristretto appositamente costituito.

Il senatore DE MARTINO Guido chiede di rimettere l'esame alla sede plenaria e rammenta che il Presidente del Senato ha risolto la questione di competenza sollevata in proposito, sottolineando l'importanza del parere che sarà reso dalla Commissione affari costituzionali. Il testo unificato, d'altra parte, prevede una profonda trasformazione dell'assetto amministrativo e di Governo, che coinvolge diversi Dicasteri ed esige una valutazione particolarmente approfondita.

Conviene il presidente PERLINGIERI, che tuttavia ritiene opportuno acquisire immediatamente l'orientamento del Ministro per la funzione pubblica, richiesto dalla Sottocommissione di pronunciarsi sulla compatibilità del disegno normativo in esame con il progetto di delega legislativa, di iniziativa del Governo, concernente il riordino dell'intera organizzazione amministrativa.

Il ministro FRATTINI, a tale riguardo, esprime il consenso del Governo al proposito di ridurre le strutture amministrative, semplificando i profili funzionali, sottesi tanto al testo in esame che al menzionato disegno di legge delega, del quale auspica il sollecito riesame da parte della commissione.

Il testo unificato trasmesso dalla Commissione industria, in particolare, costituisce un modello normativo particolarmente apprezzabile sia per la ridefinizione delle fonti normative di organizzazione, sia per la semplificazione delle attività amministrative: l'articolato, infatti, individua dapprima le funzioni del nuovo organismo, adattandovi gli interventi strutturali, con opportuni trasferimenti di competenze, tali da evitare duplicazioni. L'articolo 2, comma 7, inoltre, risponde all'esigenza di unificare le fonti normative di organizzazione, mentre l'articolo 3 prospetta una delegificazione della materia in base a criteri generali fissati dalla legge, con l'individuazione, nella legge medesima, delle norme vigenti destinate ad essere abrogate.

Anche l'articolo 4, riferito agli enti e agli organismi di settore, corrisponde alla medesima, condivisibile impostazione, mentre gli articoli 6, 7 e 8 sono intesi a razionalizzare la struttura e il funzionamento di enti già esistenti, indicandosi opportunamente negli articoli successivi gli organi di vertice di tali organismi.

Il senatore BOSO domanda al Ministro se il modello normativo in esame sia utilizzabile anche per altri Ministeri e se non incontri resistenze nelle burocrazie che vi sono coinvolte, a proposito delle quali auspica maggiori profili di responsabilità, con sanzioni adeguate, anche allo scopo di reciderne i legami con gli interessi organizzati, che sovente impediscono importanti riforme.

Il ministro FRATTINI ricorda che l'emendamento proposto dal Governo al disegno di legge n. 1794, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, del quale egli stesso ha annunciato una riformulazione, risponde all'obiettivo di estendere e generalizzare il modello di riordino organizzativo fatto proprio dal testo unificato in esame. Quanto alle inevitabili resistenze delle burocrazie ministeriali, ritiene opportuno procedere con determinazione nella riforma dell'amministrazione pubblica.

La Sottocommissione, quindi, conviene di rimettere alla sede plenaria l'esame dei disegni di legge.

(1823) Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia
(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore BOSO in sostituzione del relatore designato FONTANINI: egli illustra il disegno di legge, proponendo di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del Presidente PERLINGIERI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1954) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il provvedimento e propone un parere favorevole. Conviene la Commissione.

(1529) BELLONI ed altri - Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido paventa minori garanzie per le funzioni difensive d'ufficio.

La Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere favorevole.

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(1613) ZECCHINO ed altri - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Parere su nuovo testo unificato alla 7ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore GUBBINI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul nuovo testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

(1611) ZECCHINO ed altri - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore GUBBINI, la Sottocommissione si esprime in senso non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(1930) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Con il consenso della relatrice BRICCARELLO, si conviene di confermare il parere reso sul precedente decreto.

(282) LORETO ed altri - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito, rilevando l'opportunità di assicurare comunque la tutela ambientale.

(1181) CASILLO ed altri - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(1197) FERRARI Francesco ed altri - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO formula una proposta di parere favorevole, che viene accolta dalla Sottocommissione.

(1568) BORRONI ed altri - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF)

(1661) ROBUSTI ed altri - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF)

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione si pronuncia favorevolmente sui disegni di legge in titolo, in conformità all'avviso della relatrice BRICCARELLO.

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore GUBBINI, che riferisce in sostituzione del relatore designato Pieroni, rileva l'esigenza di coordinare le competenze affidate in materia al Corpo forestale dello Stato e alle Regioni e ritiene inefficace la disposizione dell'articolo 3.

Il presidente PERLINGIERI ricorda la motivazione addotta dal rappresentante del Governo, in sede di esame dei presupposti costituzionali, in ordine all'articolo 3.

Il senatore BOSO rileva che le cause degli incendi stagionali non sono state mai sufficientemente approfondite, mentre la confusione normativa non consente interventi efficaci, anche da parte delle Regioni e degli enti locali. Rammenta, quindi, di aver proposto un emendamento al disegno di legge sull'obiezione di coscienza, non approvato, diretto ad utilizzare gli obiettori quali Vigili del fuoco. Nel confermare l'opportunità di tale soluzione, censura le carenze normative e amministrative in materia di prevenzione degli incendi e raccomanda la redazione di un testo normativo unico.

Il senatore PIERONI, nel frattempo intervenuto, ritiene fondate le questioni esposte dal senatore Boso, pur non strettamente pertinenti al contenuto del provvedimento, sul quale egli propende per un parere favorevole, integrato da un rilievo circa l'opportunità di una normativa permanente e non occasionale.

Il senatore DE MARTINO Guido propone di integrare il parere anche con un'osservazione inerente all'esigenza di unificare le competenze in materia, preferibilmente presso il Dipartimento per la protezione civile.

Con le osservazioni formulate nel corso dell'esame, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1633) MANIERI ed altri - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1729) BISCARDI ed altri - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, che propone un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI si dichiara perplesso sull'inclusione nel comitato dei presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il senatore BOSO ritiene inopportuna anche l'inclusione di alcuni funzionari ministeriali.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare come osservazioni le riserve appena esposte, raccomandando alla Commissione di merito una composizione più snella del comitato, tale da assicurarne il buon funzionamento.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(221) TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 12^a Commissione:

(223) BETTONI BRANDANI ed altri. *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole;*

(713) NAPOLI ed altri. *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole;*

(822) DIONISI ed altri. *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzioni dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente COVIELLO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12ª Commissione:

(223) DIONISI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere contrario;*

(822) BETTONI BRANDANI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: parere contrario.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

**(1ª - Affari costituzionali)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Giovedì 20 luglio 1995, ore 8,45

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (1906).

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

**(3ª - Affari esteri, Emigrazione)
(4ª - Difesa)**

Giovedì 20 luglio 1995, ore 17,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione in Bosnia e sulla partecipazione italiana alle iniziative europee e dell'ONU.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1968).
- II. Esame del disegno di legge:
- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
 - PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).
 - LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*Sui lavori della Commissione***Questione di competenza per il disegno di legge:**

- BRIGANDI ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.
-

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

Procedure informative

Interrogazioni.

DIFESA (4*)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15,30

Affari assegnati

Esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

*In sede consultiva***Esame del disegno di legge:**

- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7*)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 9 e 15,30

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (1611).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

*In sede referente***I. Esame del disegno di legge:**

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica astese (1146).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).

- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) (1568).
- ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) (1661).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (224).

Materia di competenza

Seguito dell'esame di proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna.

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).

- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).
- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Esame dei disegni di legge:

- LOMBARDI CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953)** (Approvato dalla Camera dei deputati).
- **SPERONI**. - Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali (31).
- **MARCHETTI ed altri**. - Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (111).
- **DANIELE GALDI ed altri**. - Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (151).
- **FARDIN ed altri**. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
- **MANFROI ed altri**. - Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (766).
- **CAMO e COSTA**. - Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (833).
- **SCRIVANI e DI BELLA**. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (1157).
- **CUSIMANO**. - Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali (1205).
- **TRIPODI ed altri**. - Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (1253).
- **SALVATO ed altri**. - Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1355).
- **FOLLONI ed altri**. - Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (1359).

- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).
- MANFROI ed altri. - Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (1408).
- NATALI. - Norme previdenziali in materia agricola (1512).
- SALVATO ed altri. - Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (1662).
- e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- DE LUCA. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (1149).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 20 luglio 1995, ore 16,30

- I. Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.
- II. Esame della quarta relazione bimestrale della RAI concernente l'attuazione del piano editoriale, nonché di eventuali documenti di indirizzo.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 20 luglio 1995, ore 15

Audizione del Direttore del SISMI.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15

